

160.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ANDREIS: Per un intervento volto ad evitare la realizzazione di un campeggio nel territorio del comune di Amatrice (Rieti) (4-16507) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12388	BIONDI: Sulla legittimità degli interrogatori effettuati dai carabinieri ai testimoni di Geova Maurizio Intonano e Stefano Cesarini per accertare se il rifiuto dei medesimi al servizio di leva fosse dettato da una libera scelta o da pressioni di qualche ministro della loro comunità religiosa (4-19540) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12393
ANDREIS: Sulla vicenda giudiziaria relativa alla costruzione di una diga sul fiume Foglia (Pesaro-Urbino) (4-22672) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	12389	BONIVER: Per il mantenimento dei livelli occupazionali alla « Riccadonna » (4-23883) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12394
ARNABOLDI: Per un intervento presso l'INPS volto a rivedere i criteri seguiti per l'assegnazione degli appartamenti di proprietà dell'istituto con particolare riferimento alla necessità di garantire la pubblicità e la trasparenza delle relative procedure (4-19282) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12389	BORGOGLIO: Sul fallimento della società Mutua Cooperative Piemontesi (MCP) (4-18906) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12395
BASSI MONTANARI: Sulla realizzazione di un cementificio della ditta UNICEM nel comune di Vernasca (Piacenza) (4-23630) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12391	BRESCIA: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di invalidità intestata alla signora Rosina Caputo di Palazzo San Gervasio (Potenza) (4-22945) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12395
BATTAGLIA PIETRO: Sul mancato avvio dell'attività dell'agenzia del pubblico impiego della Calabria (4-23662) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) .	12392	CALVANESE: Per un intervento volto a garantire la funzionalità della sede INPS di Nocera Inferiore (Salerno) (4-21019) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12396

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

	PAG.		PAG.
CALVANESE: Sulle opere abusive costruite nel tratto di spiaggia compreso tra i comuni di Ascea e Casal Velino (Salerno) (4-22484) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12396	Pesaro (4-23298) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12404
CAPECCHI: Sulla difformità delle procedure seguite dai distretti militari nella richiesta della documentazione relativa alle istanze di obiezioni di coscienza (4-21734) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12397	CERUTI: Sulla richiesta di elevare il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione avanzata dall'università degli studi di Ferrara (4-23904) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	12405
CARIA: Sullo stato di attuazione della legge 20 maggio 1988, n. 160, con particolare riferimento alle norme concernenti l'occupazione giovanile ed il mercato del lavoro (4-18580) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12398	CIMA: Sullo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti industriali, classificati come speciali, su un terreno di proprietà delle Acciaierie ASSA di Susa (Torino) (4-20446) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12405
CAVERI: Sugli incontri svoltisi e sugli impegni anche finanziari assunti in relazione alla candidatura della Valle d'Aosta ad ospitare le Olimpiadi invernali del 1998 (4-22732) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	12399	CIMA: Per un intervento presso le commissioni regionali per l'impiego affinché garantiscano l'effettivo funzionamento della figura del consigliere di parità (4-22091) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12406
CERUTI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'autonomia e la funzionalità del parco nazionale d'Abruzzo (4-17584) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12399	CIMA: Per la sollecita istituzione in Calabria delle nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (4-22936) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12407
CERUTI: Sulle misure che si intendono assumere per far fronte al dilagare dell'abusivismo edilizio in alcune zone della provincia di Napoli (4-19873) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	12403	CIMA: Per un intervento volto ad impedire la privatizzazione della storica via delle Mole nel quartiere Piazza a Biella (Verceili) (4-23461) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>)	12407
CERUTI: Per un intervento volto a salvaguardare dal degrado l'area monumentale denominata Miralfiori di		CIMA: Per l'adozione di misure urgenti in relazione alla situazione di crisi occupazionale delle aziende del settore militare, con particolare riferimento all'Aermacchi (4-24174) (ri-	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>sponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12409</p> <p>CIMA: Per l'individuazione delle responsabilità e delle conseguenze del grave incidente avvenuto nello stabilimento ACNA di Cengio (Savona) il 21 febbraio 1991 (4-24342) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12410</p> <p>CIMA: Per la predisposizione di ulteriori indagini in merito all'incidente verificatosi all'ACNA di Cengio (Savona) il 21 febbraio 1991 (4-24686) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12411</p> <p>COLUCCI GAETANO: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alle violazioni riscontrate nell'agro nocerino-sarnese (Salerno) in materia di mercato del lavoro (4-22151) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12413</p> <p>COLUCCI GAETANO: Per l'adozione di provvedimenti volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti nel comune di Pontecagnano (Salerno) (4-22412) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12414</p> <p>COLUCCI GAETANO: Sui provvedimenti che si intendono assumere in relazione al proliferare di discariche abusive in provincia di Salerno (4-24567) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12416</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per l'emanazione di una disposizione che preveda l'invio della cartolina di chiamata alle armi almeno 30 giorni prima</p>	<p>della data di presentazione al corso (4-23340) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12417</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulla mancata concessione della proroga del trattamento di disoccupazione speciale per gli ex dipendenti della Lamital di Centallo (Cuneo) (4-24014) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12418</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per l'abbreviazione dei tempi di riassetto della strada statale 20 della Valle Roya (4-24159) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12418</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sul mancato ricalcolo da parte dell'Inps della pensione del dottor Antonino Musolino di Roma (4-24409) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12419</p> <p>D'AMATO LUIGI: Per sollecitare i lavori della commissione istituita per approfondire i contenuti della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione assicurativa a fini previdenziali per i liberi professionisti (4-25093) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12420</p> <p>DIAZ: Sulle modalità di utilizzazione del patrimonio immobiliare degli istituti previdenziali, in particolare dell'INPS, sui criteri di assegnazione degli alloggi e sulla quota di alloggi che si rendono disponibili ogni anno (4-19309) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12426</p> <p>FERRARINI: Per la sospensione dei lavori di raddoppio del cementificio</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>UNICEM di Vernasca (Piacenza) (4-19071) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12427</p> <p>FERRARINI: Per l'adozione di iniziative volte a tutelare la Vallata dell'Arda in relazione alla costruzione di un cementificio da parte della ditta UNICEM nel comune di Vernasca (Piacenza) (4-23629) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12427</p> <p>FERRARINI: Sull'iniziativa del comune di Bibbiano (Reggio Emilia) di costruire un impianto comprensoriale di raccolta di liquami (4-23646) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12429</p> <p>FIORI: Per una uniformità del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti di previdenza e per la revoca della circolare n. 96/90 del 25 ottobre 1990 del Ministero del lavoro (4-24133) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12430</p> <p>LANZINGER: Per un intervento presso il comando delle operazioni militari nel Golfo Persico per evitare danni alla popolazione civile (4-23649) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12432</p> <p>LEONI: Sui criteri seguiti dal CUN per l'assegnazione delle borse di studio per il dottorato di ricerca alla facoltà di lettere e filosofia dell'università di Napoli (4-21854) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12433</p> <p>MARIANETTI: Per la salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali presso la società CPM</p>	<p>di Civitavecchia (Roma) (4-25060) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12434</p> <p>MAZZA: Per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, concernente la definizione da parte dell'INPS del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera (4-23184) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12435</p> <p>MENSURATI: Per l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo occupazionale dell'Alto Lazio anche in relazione alle vicende della centrale di Montalto di Castro (Viterbo) (4-24650) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12436</p> <p>MONTANARI FORNARI: Per un intervento volto a risolvere la vertenza sindacale in atto presso l'azienda IME di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) (4-18032) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12437</p> <p>MUNDO: Per la revisione della mappa delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Calabria (4-11494) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12438</p> <p>ORSINI GIANFRANCO: Per un intervento volto ad accertare le responsabilità della mancata sistemazione idraulico-forestale del territorio di Forno di Zoldo (Belluno) da parte dell'amministrazione regionale veneta (4-12247) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12439</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>ORSINI GIANFRANCO: Sui motivi del grave ritardo nella realizzazione delle opere di sistemazione del bacino del torrente Mae' nel territorio del comune di Forno di Zoldo (Belluno) (4-16102) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12440</p> <p>ORSINI GIANFRANCO: Per un intervento volto ad accertare i motivi e le responsabilità della mancata sistemazione idraulico-forestale del territorio di Forno di Zoldo (Belluno), da parte dell'amministrazione regionale Veneta (4-22480) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12441</p> <p>ORSINI GIANFRANCO: Sui motivi del ritardo e sulle eventuali responsabilità connesse alla mancata realizzazione del progetto per la sistemazione del bacino del torrente Mae' (Belluno) (4-23750) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12443</p> <p>PARLATO: Sulla destinazione decisa per la villa di Torre del Greco (Napoli), appartenente alla famiglia di Enrico De Nicola, acquistata nel 1961 dall'amministrazione provinciale di Napoli (4-03460) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12445</p> <p>PARLATO: Sulla destinazione dell'immobile di via Tiburtina a Roma affittato dal CNR (4-15028) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12446</p> <p>PARLATO: Per il recupero e la tutela del patrimonio architettonico « liberty » in Napoli con particolare riferimento alle Terme di Agnano</p>	<p>(4-24087) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12448</p> <p>PARLATO: Per la salvaguardia dei reperti archeologici presenti nelle province di Napoli, Salerno e Avellino (4-25086) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12449</p> <p>PARLATO: Sul costo dei lavori di restauro e per la riapertura al pubblico della chiesa dell'Incoronata a via Medina, in Napoli (4-25127) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12451</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a porre fine ai lavori di scavo per l'interramento di una condotta per l'acquedotto del comune di S.Croce del Sannio (Benevento) effettuati sul Regio Tratturo Pescasseroli (L'Aquila)-Candela (Foggia) (4-25250) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12452</p> <p>PIREDDA: Per assicurare una efficace gestione dell'ANAS in Sardegna e per garantire l'esecuzione corretta dei lavori necessari su tutta la rete viaria dell'isola (4-25661) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12453</p> <p>PIRO: Per la tutela dei diritti del signor Maurizio Trioschi dipendente dell'ente ferrovie dello Stato di Bologna (4-23890) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12455</p> <p>PIRO: Sugli interventi di modifica di un palazzo ottocentesco di grande rilevanza culturale sito a Santa So-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>fia (Forlì) (4-24659) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12458</p> <p>PISICCHIO: Per un intervento volto a scongiurare la chiusura degli uffici INPS di Andria e Altamura (Bari), a causa dell'inadeguatezza e precarietà delle strutture (4-11445) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12458</p> <p>POLI BORTONE: Per la predisposizione di un'indagine in merito all'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie protette nella provincia di Lecce, con particolare riferimento al caso di M. Antonietta Rizzo di Cavalino (4-20684) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12459</p> <p>POLI BORTONE: Sui provvedimenti adottati in merito alle irregolarità denunciate dalla UNSA Confasal di Lecce circa presunti reati commessi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce (4-24180) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12460</p> <p>PROCACCI: Per un intervento volto a porre fine al programma triennale di vivisezione attuato dal dottor Pierluigi Farmeggiani dell'università di Bologna (4-21765) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12461</p> <p>RABINO: Sulla tutela dei livelli occupazionali alla « Riccadonna » di Cannelli (Asti) (4-23889) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12462</p> <p>RABINO: Sui provvedimenti che si intendono assumere a seguito dell'en-</p>	<p>nesimo incidente verificatosi presso lo stabilimento ACNA di Cengio (Savona) (4-24919) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12463</p> <p>RALLO: Sui continui lavori di manutenzione sull'autostrada Catania-Palermo (4-25123) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12464</p> <p>RONCHI: Sul diritto di Emanuele Barresi di Livorno ad usufruire della « Circolare dei 26 mesi » (4-23956) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12465</p> <p>RUSSO FERDINANDO: Sui provvedimenti che si intendono assumere per regolarizzare definitivamente lo « status » dei tecnici laureati che hanno svolto o svolgono nelle università mansioni e compiti di didattica e di ricerca (4-22402) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12466</p> <p>RUSSO FRANCO: Sul mancato rispetto dei diritti sindacali e sulle condizioni di lavoro presso lo scalo di Napoli Capodichino, con particolare riferimento al trasferimento del dipendente Vincenzo De Biase (4-23382) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12467</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un'iniziativa volta a scongiurare ulteriori attacchi aerei indiscriminati in Iraq e Kuwait (4-24003) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12468</p> <p>RUSSO SPENA: Per l'adozione di provvedimenti volti a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile nelle regioni meridionali</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>(4-18647) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12469</p> <p>RUSSO SPENA: Sulla gestione dell'ufficio di collocamento di Napoli, con particolare riferimento a quanto richiesto dal Movimento democratico dei disoccupati (4-19217) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12471</p> <p>RUSSO SPENA: Sulla chiusura delle produzioni da parte della IBI spa di Milano (4-23571) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12472</p> <p>RUSSO SPENA: Per la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori della società Aermacchi di Varese e per la riconversione dell'industria bellica del nostro Paese (4-23944) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12473</p> <p>SALVOLDI: Per un intervento volto ad evitare la realizzazione di un secondo forno « Waeltz » da parte della Nuova Samim di Ponte Nossola (Bergamo) e sulle iniziative che si intendono adottare per porre fine all'inquinamento prodotto dall'azienda stessa (4-23049) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12474</p> <p>SCOVACRICCHI: Per la rivalutazione delle indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a favore dei componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali (4-13588) (risponde Gaspari, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>) 12477</p> <p>SOAVE: Sull'opportunità della suddivisione in più raggruppamenti concor-</p>	<p>suali, da parte del comitato universitario nazionale, delle materie storiche afferenti alla storia dell'Europa orientale (4-22594) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12478</p> <p>SODDU: Sui motivi della mancata applicazione dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1985, n. 207, riguardante il trasferimento e l'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale degli enti soppressi del settore della sanità (4-21026) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12479</p> <p>STRADA: Sulla mancata applicazione dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'accertamento da parte dell'INPS, di un indebito nei confronti della signora Luigia Bottani, residente ad Agnello (Cremona) (4-24354) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12480</p> <p>STRADA: Sulle indagini amministrative in corso presso l'ufficio di collocamento di Crema (Cremona) (4-24364) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12481</p> <p>TAMINO: Sull'opportunità di realizzare il progetto di essiccamento termico dei fanghi predisposto dai comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso (Vicenza) nell'ambito del progetto speciale di disinquinamento del bacino del Gorzone (4-24794) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12481</p> <p>TANCREDI: Sul trasferimento della 61ª compagnia del Battaglione « L'Aquila » da Teramo a L'Aquila (4-24076) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12483</p>

PAG.	PAG.
<p>TASSI: Sull'inquinamento atmosferico provocato dallo stabilimento UNICEM sito in Val d'Aosta (Piacenza) (4-20800) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12483</p> <p>TESSARI: Sul mancato trasferimento dell'agente di custodia Nicola Rinaldi (4-23567) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12484</p> <p>TESSARI: Per l'adozione di misure a tutela della sicurezza dei cittadini della Val Bormida in relazione anche all'incidente verificatosi il 21 febbraio 1991 presso l'ACNA di Cengio (Savona) (4-24856) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12485</p> <p>TRABACCHI: Sui motivi del mancato espletamento del concorso a 13 posti di professore associato per il raggruppamento di istituzioni di diritto privato bandito nel 1984 (4-17872) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12486</p> <p>TREMAGLIA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione in convenzione internazionale del signor Giuseppe Di Lieto, residente in Germania (4-18237) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12487</p> <p>TREMAGLIA: Per un'indagine in merito alle presunte irregolarità della discarica situata in località Polis lungo la strada per Pradella (Bergamo) (4-22367) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12487</p> <p>TREMAGLIA: Per la sollecita corresponsione degli arretrati e interessi al signor Vincenzo Catalano, titolare</p>	<p>di pensione in convenzione internazionale e residente in Germania (4-22524) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12488</p> <p>TREMAGLIA: Per la sollecita corresponsione della pensione in convenzione internazionale al signor Vincenzo Di Vita, residente in Francia (4-22526) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12488</p> <p>TREMAGLIA: Sui ritardi nel disbrigo delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Uruguay di Maria Giuseppa di Paolo, Ugo Umberto da Re Da Ros e Vittorio Bortolin Ros (4-23983) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12488</p> <p>TREMAGLIA: Per la definizione della pratica di pensione del signor Giuseppe Candida di Merano (Bolzano) (4-24316) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12489</p> <p>TREMAGLIA: Sui motivi del ritardo nell'invio da parte dell'INPS di Napoli del modello E 205 alla LVA di Augsburg (Germania) per la definizione della pratica di pensione tedesca del signor Domenico Di Giore (4-24603) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12489</p> <p>TREMAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'ambasciatore italiano a Panama Ezio Montano volti a far cessare presunti comportamenti discriminatori nei riguardi del personale a contratto e per un'inchiesta volta ad accertare la veridicità delle gravi dichiarazioni rese in pubblico dal nostro rappresentante (4-24604) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12489</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Sidermeccanica di Lovere (Bergamo) (4-24937) (risponde Marini, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12490	rito all'elezione dei COMITES (4-25473) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12491
TREMAGLIA: Per un intervento presso i consoli di Colonia e Stoccarda volto a garantire il rispetto della legge 8 maggio 1985, n. 205, in me-		TREMAGLIA: Per un intervento volto a garantire la regolarità delle procedure per l'elezione dei COMITES (4-25710) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12492

ANDREIS, BASSI MONTANARI, CECCHETTO COCO, CIMA, CERUTI, DONATI, FILIPPINI ROSA, GROSSO, LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI, SALVOLDI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Amatrice (RI) con delibera di giunta del 29 agosto 1988, pubblicata il 5 settembre 1988, approvava la presentazione di un progetto per la realizzazione di un campeggio con numerose strutture fisse per l'accoglienza di seicento persone al giorno al confine con la frazione di San Benedetto;

l'insediamento andrebbe a localizzarsi in piena zona agricola, compromettendo i terreni più fertili, danneggiando le famiglie di agricoltori ivi residenti, su zone prospicienti il lago di Scandarello, contaminate prive di qualsiasi costruzione e vincolate paesaggisticamente;

tale infrastruttura turistica andrebbe a gravare pesantemente sull'ambiente, non essendo affrontato in progetto nè il problema dell'approvvigionamento idrico già grave in zona, nè la questione dello smaltimento dei liquami che andrebbero direttamente a sversarsi nel vicino lago, sul quale ora già incidono gli scarichi di quindici frazioni e solitamente in secca nei mesi estivi, periodo si presume di maggiore afflusso turistico al campeggio;

la popolazione locale si è espressa chiaramente contro l'insediamento con una petizione firmata da numerosissimi cittadini e così le locali associazioni ambientaliste, WWF e Lega per l'ambiente, preoccupate anche per il sentore che tale opera sia il segnale di una aggressione di turismo

ambientalisticamente incompatibile in un'area di grande valore paesaggistico ai confini dell'istituendo parco dei monti della Laga —:

se siano a conoscenza della vicenda e quali siano le informazioni in loro possesso;

se non intendano attivarsi onde sospendere la realizzazione di una struttura che, così come prospettata, deturperebbe gravemente e irrimediabilmente un'area di grande interesse ambientale. (4-16507)

RISPOSTA. — *Il comitato tecnico-scientifico regionale, l'8 maggio 1989, ha espresso parere favorevole al progetto, approvato dal comune di Amatrice (Rieti) il 29 agosto 1988 e fornito di regolare autorizzazione da parte dell'assessorato all'urbanistica — assetto del territorio — tutela ambientale.*

Risulta altresì che la realizzazione del complesso riguarderà una zona agricola di scarso valore, costituita da terreni per lo più abbandonati e usati per il pascolo brado del bestiame.

Per il rifornimento idrico sono stati progettati lavori di raddoppio delle adduttrici che assicurano, anche nella zona interessata al campeggio una migliore distribuzione e maggiore disponibilità idrica.

Per il problema fognario si fa presente che la provincia di Rieti ha inoltrato alla regione Lazio richiesta di finanziamento sulla II annualità dei piani regionali di sviluppo per la costituzione di un collettore, intorno al lago Scandarello, che raccoglierà gli scarichi fognanti delle frazioni limitrofe nonché del campeggio.

Le autorità locali hanno, comunque, assicurato che se non verrà accordata copertura economica, il campeggio sarà dotato di

proprie strutture per il disinquinamento degli scarichi da esso prodotti.

Allo stato non sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 349 del 1986, tuttavia il Ministero dell'ambiente vigilerà, durante l'esecuzione del progetto, con i propri strumenti (NOE, commissione paritetica), affinché le linee di indirizzo e le norme provvisorie di salvaguardia, previste dal decreto sul parco dei Sibillini, siano rispettate.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS, CEDERNA, STEFANINI, GROSSO, TAMINO, MELLINI e ERMELLI CUPELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

venuti a conoscenza dalla stampa dei presunti illeciti operati nella costruzione di alcune grandi opere pubbliche attivate dall'ex ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, Vincenzo Mattiolo; illeciti che proprio nei giorni scorsi hanno portato all'arresto dello stesso Mattiolo, di Rocco Miccoli e di Giuseppe Lanari, uno dei titolari dell'impresa appaltatrice;

visti gli esposti presentati alla magistratura ordinaria ed amministrativa, riguardanti l'ormai decennale controversia legata alla realizzazione della seconda diga sul fiume Foglia, in località Pontevecchio - Rio Salso - Peschiera, in provincia di Pesaro;

vista la sentenza del TAR Marche n. 50 del 9 marzo 1989, passata in giudicato, che ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 24 luglio 1986, nella parte in cui conferma l'autorizzazione regionale ex articolo 7 della legge 1497/39, in quanto la Regione Marche non ha mai emanato la predetta autorizzazione;

vista l'ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 96/89, che sospende l'esecuzione del decreto prefettizio n. 3703 dell'8 maggio 1989, dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste di

finanziamento e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (n. 73274 del 2 febbraio 1978, n. 7838 del 13 luglio 1981 e successive proroghe);

richiamando l'interpellanza parlamentare n. 2-00796 presentata in merito il 20 dicembre 1989, sottoscritta da oltre cento deputati ed alla quale non è stata data ancora risposta —:

se, in base alle notizie in suo possesso, risulti al Governo che le indagini in corso interessino anche gli eventuali illeciti compiuti nella gestione dell'intera vicenda legata alla duplice istruttoria e alla realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano di Pesaro (ente concessionario), dei primi lavori riguardanti la stessa diga di Rio Salso e se tale vicenda possa rientrare organicamente nei fatti che hanno motivato le pesanti accuse rivolte ai funzionari pubblici e all'impresa edile già citati.

(4-22672)

RISPOSTA. — *Sulla base di notizie fornite dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, che i fatti che hanno portato all'arresto dell'ingegnere Vincenzo Mattiolo, del geometra Rocco Miccoli e del costruttore Giuseppe Lanari attengono ad illeciti relativi agli appalti della caserma dei vigili del fuoco di Ancona, del carcere minorile di Barcaglione e del carcere mandamentale di Montacuto.*

Allo stato, quindi, non si è in grado di riferire circa eventuali coinvolgimenti dei predetti nominativi con gli appalti della seconda diga sul fiume Foglia la cui esecuzione, peraltro, non rientra nella competenza del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

ARNABOLDI, RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO, TAMINO, MATTIOLI, FILIPPINI ROSA, BECCHI e BULLERI. — *Ai Ministri*

del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

800 lavoratori dell'INPS di Roma, Milano, Napoli, hanno firmato una petizione con la richiesta di nuove regole che diano maggiore trasparenza sull'utilizzo del patrimonio immobiliare del suddetto istituto;

il patrimonio immobiliare dell'INPS è stato acquisito o costruito tramite una vecchia trattenuta sulla paga dei dipendenti;

il dottor Strangio, capo uffici immobili di Roma, si è rifiutato di dare informazioni sul patrimonio e sulle relative assegnazioni a dipendenti che avendo fatto regolare domanda di assegnazione chiedevano informazioni, affermando che non era tenuto a darle;

a molti dipendenti viene « consigliato » di non far richieste di assegnazione in quanto non ci sono possibilità;

il 7 marzo 1990 il dottor Billia, direttore generale dell'INPS, in una circolare ha stabilito i criteri per l'assegnazione degli appartamenti di proprietà dell'istituto; nella circolare sono elencati criteri alcuni dei quali sconcertanti, per esempio è scritto che coloro che hanno un reddito da 8 a 14 milioni hanno diritto da 1 a 4 punti. È solare che nessun dipendente potrà mai acquisire questi punti in quanto qualunque dipendente supera con il proprio lordo tali redditi, permettendo invece a coloro che hanno redditi da lavoro autonomo di avvantaggiarsi di questi punti e superare in graduatoria gli stessi dipendenti;

attraverso la mobilità prevista dall'istituto per i dipendenti, migliaia di questi sono costretti a vivere con disagi il problema dell'alloggio;

gli interroganti ritengono un diritto dei dipendenti essere informati sul patrimonio immobiliare, sui bandi, sulle graduatorie, sui criteri di assegnazione, attraverso l'esposizione in tutte le sedi —

a quanto ammonta il patrimonio immobiliare dell'INPS;

quanti dipendenti hanno finora potuto usufruire dell'assegnazione di un alloggio;

se non ritengano che il patrimonio immobiliare debba servire per dare risposte, anche agli stessi dipendenti, sfrattati e non, tenendo conto delle esigenze abitative di coloro che sono in mobilità;

se non ritengano maturi i tempi per la formulazione di un nuovo regolamento in cui si instauri una commissione di controllo di cui facciano parte i rappresentanti sindacali dei lavoratori, e che preveda l'affissione pubblica dei bandi e delle graduatorie in tutte le sedi INPS, in modo da garantire trasparenza alle assegnazioni effettuare. (4-19282)

RISPOSTA. — *Il patrimonio immobiliare dell'istituto è stato costituito nel tempo, investendo le riserve tecniche delle gestioni assicurative a capitalizzazione.*

Detto patrimonio, destinato ad uso abitativo, non viene incrementato da anni e più precisamente dal maggio 1970, allorché è stato adottato il sistema tecnico finanziario della gestione a ripartizione. Da allora, infatti, è stata privilegiata una politica di disinvestimento immobiliare e di riconversione delle risorse in beni strumentali.

Ciò premesso, si precisa che il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS comprende 6.778 unità locative, di cui 5.631 ad uso abitativo e 1.147 ad uso diverso dall'abitazione ed è variamente ubicato in tutto il territorio nazionale.

Il canone richiesto agli inquilini delle unità ad uso abitativo è quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 392 del 1978, vale a dire il cosiddetto equo canone e gli appartamenti annualmente disponibili per nuovi affitti sono quelli che vengono rilasciati dai precedenti inquilini.

Negli ultimi due anni la disponibilità, a livello nazionale, è stata pari a 102 appartamenti nel 1988 e 84 appartamenti nel 1989, dei quali sono stati assegnati agli

sfrattati rispettivamente 41 nel 1988 e 45 nel 1989, tenendo conto delle quote ad essi riservate per legge (30 per cento fino al 1988 e 50 per cento a far tempo dal 1989).

Come è noto, con una circolare del mese di marzo u.s. l'istituto ha fornito alle proprie sedi periferiche direttive per l'osservanza di criteri per l'assegnazione degli alloggi, in modo da tener conto di diversi requisiti, tra i quali anche quello del reddito annuo imponibile realizzato dal nucleo familiare, diviso per i componenti del nucleo stesso, cui attribuire predeterminati punteggi ai fini della formazione, presso ciascuna sede, di apposite graduatorie redatte da organismi collegiali.

Per i dipendenti trasferiti d'ufficio spetta la priorità assoluta nelle assegnazioni; per gli altri dipendenti sono previsti punteggi aggiuntivi se colpiti da provvedimento di sfratto esecutivo, al quale l'ente non ha potuto far fronte con la quota riservata agli sfrattati ed in relazione alla anzianità di servizio.

Per il conseguimento di tali fini nella citata circolare è previsto che le sedi dell'istituto debbano pubblicizzare, con appositi avvisi nei locali delle proprie strutture esistenti nel comprensorio, le disponibilità degli alloggi, formando tutti gli elementi utili per consentire ai dipendenti di concorrere alle relative assegnazioni. È stato anche disposto che sia messo a disposizione degli interessati un fac-simile della domanda, sui cui vengono chiariti i criteri che saranno adottati per la formazione della graduatoria ed elencati i documenti da presentare per il riconoscimento dei singoli titoli preferenziali.

Per quanto concerne, poi, la richiesta relativa al numero dei dipendenti che hanno potuto usufruire dell'assegnazione di un alloggio, l'INPS ha comunicato che, da un'indagine effettuata presso le proprie sedi periferiche, risultano assegnati a dipendenti, negli anni 1988 e 1989, rispettivamente 53 e 39 appartamenti. Nell'anno 1990, invece, si sono resi disponibili 55 appartamenti di proprietà dell'istituto e, di tali alloggi, 28 sono stati assegnati a dipendenti dell'INPS,

sia in qualità di sfrattati che nell'ambito della quota non riservata per legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

BASSI MONTANARI, ANDREIS, ANDREANI, PROCACCI, RUSSO FRANCO, FILIPPINI, CIMA, RONCHI, CECCHETTO COCO, SCALIA, MATTIOLI, LANZINGER, DONATI e TAMINO. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Vernasca, provincia di Piacenza, ha recentemente ingiunto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 alla società UNICEM di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi compromessi da opere edilizie, eccezionalmente autorizzate in deroga al regime ordinario di inedificabilità fissato per la generalità delle zone di tutela fluviale dalla vigente normativa nazionale e regionale, ma ora da ritenersi abusive.

Difatti, il provvedimento sindacale, ampiamente motivato in fatto ed in diritto, eccepisce la violazione di condizioni legittimamente poste alla concessione edilizia relative all'ampliamento ed ammodernamento dei manufatti industriali dell'istante in località Molino Teodoro.

In particolare, il comune rileva come la società abbia del tutto disatteso l'obbligo di previa sistemazione idrogeomorfologica dei luoghi con le opere necessarie ed esplicitamente previste, ed anzi come i lavori edilizi eseguiti sino ad ora hanno causato modificazioni in peggio dello stato dei luoghi tali da rendere non più attuali le valutazioni e le prescrizioni tecniche precedentemente date.

Pertanto, in difetto della previa realizzazione delle opere di salvaguardia, come sopra detto condizione legittimamente apposta alla concessione 2018/1988, tutte le opere sino ad ora eseguite si configurano chiaramente come abusive poiché realizzate in assenza dell'effetto autorizzatorio, e ciò significa da una parte la legittimità ed encomiabilità del provvedimento adottato,

dall'altra il disinteresse dell'azienda al rispetto della normativa a tutela del territorio e dell'ambiente —:

se il Ministro dell'ambiente non intenda disporre un sopralluogo del Nucleo Operativo Ecologico presso lo stabilimento UNICEM di Vernasca onde accertare i danni sino ad ora arrecati al territorio dalle opere abusive;

quale sia l'ottemperanza dello stabilimento UNICEM agli obblighi di cui all'intero complesso della normativa ambientale;

trattandosi di zona vincolata ex legge n. 1497 del 1939, se il Ministro per i beni culturali ed ambientali non intenda attivarsi per quanto di sua competenza.

(4-23630)

RISPOSTA. — *La questione relativa al rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un cementificio è di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.*

Quanto, poi, al mancato rispetto della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni legge n. 47 del 1985), la competenza a provvedere spetta al sindaco.

In caso di inerzia da parte del responsabile dell'opera abusiva, al quale è stato ingiunto di provvedere alla demolizione, il presidente della giunta regionale è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, dandone contestualmente comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Si fa, poi, presente che pure iniziative di tutela della vallata dello Arda rientrano nella competenza della regione, ai sensi del trasferimento operato dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che, il sindaco di Vernasca, considerato il mancato rispetto, da parte della società Unicem, delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia (esecuzione preventiva ed integrale di tutte le opere di salvaguardia idrogeologica prescritta) con

ordinanze nn. 40 e 46, datate rispettivamente il 30 novembre 1990 e il 14 gennaio 1991, ha ordinato la sospensione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso le suddette ordinanze la società Unicem ha proposto ricorso al Tar dell'Emilia Romagna, il quale ha respinto tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quello relativo all'autorizzazione regionale, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, all'emissione in atmosfera dello stabilimento, ritenuto carente di istruttoria e motivazione.

Dalla lettura di detta sentenza emerge che tutti i provvedimenti assunti (concessione edilizia, svincolo idrogeologico, autorizzazione Galasso, eccetera) sono stati ritenuti legittimi, con la conseguenza che non sono stati rilevati danni ambientali e paesaggistici.

Si aggiunge, infine, che il sindaco di Vernasca ha ritenuto, il 3 maggio 1991, di diffidare la Unicem SpA dal mettere in esercizio l'impianto, se non dopo l'acquisizione dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui alla legge n. 1497 del 1939, il Ministero dei beni culturali ha comunicato di aver espresso parere favorevole sul progetto presentato dalla Unicem.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:*

quali motivi impediscono l'avvio dell'attività dell'Agenzia del pubblico impiego della Calabria, con sede a Reggio Calabria;

se è vero che, nonostante siano state offerte strutture edilizie rifinite e funzionali, si voglia assolutamente insistere verso stabili ancora non completi, ritardando così l'inizio di un'attività importantissima per la regolazione del mercato del lavoro in una Regione provata e mortificata dal grave fenomeno della disoccupazione;

se non ritenga di effettuare un autorevole intervento per la definizione urgente

della questione, sulla quale è urgente una risposta assicuratrice. (4-23662)

RISPOSTA. — Il competente ufficio tecnico del ministero dopo aver esaminato diverse strutture edilizie da adibire ad uffici dell'agenzia regionale dell'impiego della Calabria, ha potuto rappresentare la seguente situazione:

Locale di metri quadrati 300 ubicato in Via XXV Luglio, di proprietà della s.a.s. ICACI e di Domenico Porcino, non ritenuto idoneo per la esiguità della superficie complessiva. Infatti, per impossibilità di adeguarlo alla normativa vigente, non è stata presa in considerazione la possibilità di occuparlo temporaneamente in attesa di soluzione definitiva.

Disponibilità di uno stabile di proprietà dello studio dell'architetto G. Canale eredi De Salvo ed altri.

In concreto l'offerta era basata sul presupposto che venisse realizzato un edificio in località Argine Annunziata, il cui proprietario era in possesso del progetto e della licenza edilizia, ma i lavori non risultavano ancora iniziati. Offerta di un locale del signor Finnanò Pasqualino per una superficie di metri quadrati 900 ubicato in località Gallico, frazione del comune di Reggio Calabria. Il fabbricato, pur risultando idoneo, era in fase di costruzione.

Stabile della società IMCAV ubicato in Via Sebbione, in fase di costruzione.

Stabile della società AGRIT Srl ubicato tra Viale Calabria e Via S. Anna, in fase di costruzione.

Si precisa in proposito che quelle prospettate erano le uniche soluzioni praticabili, poiché il mercato immobiliare non ne presentava altre più concrete, tenuto conto anche delle peculiari esigenze di collocazione dell'agenzia.

Solo di recente, peraltro, è stato messo a disposizione uno stabile ultimato di cui i funzionari dell'ufficio tecnico hanno potuto accertare l'idoneità al fine di adibirlo a sede dell'agenzia per l'impiego della Calabria.

Si tratta di locali di proprietà — compagni a Immobiliare futura — ubicati in una zona abbastanza centrale, in Via S. Anna, che

hanno uno sviluppo di metri quadrati 1470, oltre ad un'area scoperta di metri quadrati 750 destinata a parcheggio. Occorre però precisare che l'idoneità tecnica dei citati locali è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, di alcuni documenti relativi ai collaudi positivi degli impianti tecnologici. Solo allora questa amministrazione potrà prendere in fitto lo stabile in questione.

Si assicura, peraltro, che nel frattempo si sta facendo fronte, sia pure in via provvisoria, alle esigenze dell'agenzia, ricorrendo alle locali strutture dei preesistenti uffici dell'amministrazione stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

BIONDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 30 marzo e 6 aprile del corrente anno sono stati sottoposti ad interrogatorio, nelle locali caserme dei Carabinieri, i giovani Maurizio Intonano di Magenta (Milano) e Stefano Cesarini di Monterenzio (Bologna), entrambi Testimoni di Geova, già condannati per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, per aver rifiutato, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo imprescindibili motivi di coscienza;

i brigadieri dei carabinieri avrebbero rivolto — leggendo da moduli predisposti — domande di tenore pressoché identico, miranti ad accertare se gli interrogati avevano rifiutato il servizio di leva per libera scelta o su pressioni di qualche ministro delle loro comunità religiose — secondo quanto riferito all'avvocato di fiducia di Maurizio Intonato (incaricato di accertare presso i carabinieri i motivi dell'interrogatorio);

il brigadiere Maniscalco avrebbe dichiarato trattarsi di « un'indagine svolta su ordine della Procura della Repubblica di Milano per verificare se vi è in atto un

progetto volto ad istigare i giovani contro gli obblighi di leva »;

al giovane Cesarini che chiedeva al brigadiere Maio i motivi dell'indagine, sarebbe stato risposto che si intendeva « appurare la veridicità delle notizie diffuse dalla stampa secondo le quali i testimoni di Geova verrebbero costretti a rifiutarsi di assolvere gli obblighi del servizio di leva » —:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti intendano assumere per impedire simili inquisizioni nei confronti di un culto riconosciuto dallo Stato italiano ed in particolare dei Testimoni di Geova obiettori di coscienza, il cui comportamento consapevole e responsabile, non ha mai dato adito a rilievi fin dagli anni '50. (4-19540)

RISPOSTA. — I testimoni di Geova, Maurizio Intonano e Stefano Cesarini, già condannati per rifiuto del servizio militare, sono stati interrogati nel quadro di indagini disposte dalla procura militare di Roma (originarie da altre disposte dalla procura della Repubblica di Siena) sulla eventuale commissione di reati militari da parte di alcuni aderenti alla comunità dei testimoni di Geova.

Dette indagini si sono concluse con la richiesta di non doversi promuovere l'azione penale e con la successiva archiviazione da parte del giudice indagine preliminare presso il tribunale militare di Roma in data 31 dicembre 1990.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

BONIVER. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie. — Per sapere:

quali misure intendano prendere per evitare la ristrutturazione selvaggia della società Riccadonna, intrapresa dal nuovo acquirente, la multinazionale olandese

Bols, che ha annunciato il licenziamento dell'80 per cento degli impiegati e della metà degli operai, con una riduzione globale da 121 a 74 posti di lavoro; ciò anche in rapporto all'irresponsabile rifiuto pregiudiziale del ricorso allo strumento della cassa integrazione da parte della Bols; nonché in rapporto all'eventualità del ricorso a prepensionamenti sovvenzionati;

se considerino accettabile che i processi di ristrutturazione, in relazione al grande mercato del 1993, avvengano senza considerazione alcuna dei principi dell'Europa sociale e degli istituti vigenti relativi al mercato del lavoro in Italia. (4-23883)

RISPOSTA. — Il 27 febbraio 1991 in sede ministeriale tra la Ottavio Riccadonna SpA e il consiglio dei dipendenti dell'azienda, assistito dalle organizzazioni sindacali, si è stipulato un accordo relativo alla situazione occupazionale e produttiva della ditta in questione.

Com'è noto il gruppo Bols Italia, attraverso la società per azioni Terme di Crodo, ha acquisito il controllo della Riccadonna SpA.

L'attività industriale della fabbrica artigianale è finalizzata alla produzione, confezionamento e vendita di spumanti e vermouth, realizzata attraverso lo sfruttamento delle sinergie di gruppo.

Si ritiene che un futuro investimento di circa sei miliardi, consentendo un intervento nei settori della linea imbottigliamento e confezionamento del prodotto ed attuando nel contempo una ristrutturazione logistica basata sulla automazione e la tecnologia, agevolerà il rilancio della società sul mercato.

Gli organici aziendali, per effetto di tali interventi, secondo quanto hanno preventivato le parti, risulteranno in esubero di circa 60 unità lavorative, di cui 22 operai e 38 impiegati.

A favore del personale sopra indicato è emersa, in sede di accordo la possibilità di richiedere l'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale ex lege n. 675 del 1977 e, conseguentemente, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

La società presenterà, pertanto, istanza per ottenere il riconoscimento di tale condizione di riorganizzazione aziendale e, successivamente, il beneficio dell'integrazione salariale in favore del personale sospeso, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 4 marzo 1991.

Entro il mese di dicembre del corrente anno le parti si incontreranno per verificare, anche alla luce dell'andamento del piano, la sussistenza dei presupposti per la richiesta di un eventuale ulteriore periodo di un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'azienda si è impegnata, infine, ad attivare, durante il periodo di godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria, forme di incentivazione e di prepensionamento (sussistendo idonei strumenti di legge) del personale, nonché procedure di mobilità sia nell'ambito del gruppo Bols-Italia sia attraverso la ricerca di nuove opportunità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

BORGOGLIO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che la Società MCP (Mutua Cooperative Piemontesi) è fallita con sentenza del tribunale di Cuneo il 14 marzo 1988, sentenza n. 13/88;

che il curatore non ha presentato una seconda relazione, integrativa della prima ritenuta insufficiente, per chiarire le responsabilità del grave dissesto;

che circa 500 famiglie del cuneese e romane sono state colpite duramente da un dissesto di circa 40 miliardi —

quali sono i motivi per cui la Banca d'Italia non ha svolto penetranti controlli prima e dopo il dissesto della MCP, la quale raccoglieva risparmi e il cui dissesto si aggira sui 40 miliardi;

quali sono i motivi per cui la magistratura non è finora intervenuta concretamente per il perseguimento dei reati commessi.

(4-18906)

RISPOSTA. — *Nei confronti della società cooperativa MCP è stata svolta, da parte del ministero, attività di controllo, come previsto dalle disposizioni in materia.*

In particolare, si fa presente che la cooperativa in questione è stata ispezionata nel 1986 e, successivamente, a seguito di un esposto da parte di vari soci, si è provveduto a far effettuare una nuova ispezione ordinaria che ha evidenziato una situazione di dissesto patrimoniale. Di conseguenza, è stata avviata l'istruttoria per l'eventuale adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nel frattempo, però, il tribunale di Cuneo, acquisito dal ministero il prescritto parere per la dichiarazione dello stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, ha emesso sentenza di fallimento nei confronti della sopracitata cooperativa, in quanto l'attività svolta della stessa non esclude l'adozione di tale provvedimento.

In proposito il ministro di grazia e giustizia ha comunicato che il dissesto della MCP è intimamente connesso con quello della società Fininvest, debitrice nei confronti della prima per oltre 20 miliardi, società gestita e sindacalmente controllata, sostanzialmente, dalle stesse persone.

Trattandosi, probabilmente, di dissesto dolosamente preordinato o cagionato dagli amministratori e sindaci, che si sarebbero resi responsabili di consistenti falsificazioni dei bilanci della MCP, è in corso da parte della magistratura una complessa attività di accertamento tecnico contabile sui bilanci della società, in confronto con i bilanci e la contabilità della Fininvest, al fine di verificare l'ipotesi accusatoria sopra accennata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

BRESCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Orofino, collocatore principale presso la sezione comunale del lavoro di Palazzo San Gervasio, (PZ) ottenne « parere favorevole », nel lontano

1982, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetto;

in data 1° agosto 1984 è stato collocato in quiescenza ed è deceduto il 20 gennaio 1985;

la vedova, signora Rosina Caputo, il 4 luglio 1986 ha presentato domanda al Ministero del lavoro, XIV divisione, II sezione, volta ad ottenere tale beneficio, in qualità di erede —:

quali sono gli ostacoli che, a distanza di oltre quattro anni, non permettano ancora la liquidazione alla signora Caputo di quanto dovuto. (4-22945)

RISPOSTA. — *La pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio, richiesto dalla vedova dell'ex dipendente signor Luigi Orofino, dopo la prevista istruttoria è stata trasmessa al consiglio di amministrazione del ministero per l'acquisizione del prescritto parere di competenza.*

Il citato organo solo nell'ultima seduta del 31 gennaio 1991 è riuscito a discutere e ad esprimere il proprio parere di competenza sui predetti riconoscimenti della causa di servizio.

In particolare si fa presente che il parere sulla richiesta presentata dalla vedova Orofino è stato negativo ma che la pratica sarà inoltrata al comitato per pensioni privilegiate ordinarie per un ulteriore parere, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CALVANESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la sede dell'INPS di Nocera Inferiore sta accumulando ritardi gravissimi nel pagamento degli arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 degli assegni familiari ai pensionati;

nel caso di coniugi fruitori di pensioni minime l'arretrato ammonta a circa 1.700.000 lire, cifra che per gli interessati

percettori di pensioni molto basse costituisce una somma ragguardevole;

questo stato di cose sta provocando rabbia ed esasperazione tra i pensionati che recentemente si sono rivolti al prefetto anche per denunciare l'aumento della comprensibile tensione sociale tra gli interessati residenti nella zona dell'agro nocerino sarnese e di Cava dei Tirreni —:

quali siono i motivi di tali ritardi e se risponda al vero la giustificazione adotta dai responsabili della sede di Nocera Inferiore che rimanda a ritardi della sede centrale di Roma;

qualle sia l'organico del settore pensioni della sede dell'INPS di Nocera Inferiore e se sia adeguato al numero degli utenti;

cosa intenda fare nell'ambito delle proprie competenze per ricondurre rapidamente la situazione alla normalità.

(4-21019)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato di avere completato, nel corso dell'anno 1990, tutte le operazioni necessarie per il pagamento degli arretrati degli assegni familiari dovuti ai pensionati della sede dell'istituto di Nocera Inferiore.*

Per quanto concerne, poi, le dotazioni organiche della citata sede, l'INPS ha assicurato che le stesse sono interamente coperte: in particolare, il personale addetto all'area pensioni ammonta a 37 unità, delle quali 22 sono assegnate alla gestione pensioni e redditi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CALVANESE e TESTA ENRICO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sul tratto di spiaggia compreso tra i comuni di Ascea e Casalvelino sono state realizzate numerose opere in muratura e cemento sul demanio a pochi metri dalla battigia nei seguenti lidi: Bertolini, La

Lucciola, Il Sette bello, Lido delle Sirene di Ascea e i Lidi Milano e Berlino di Casalvelino;

tali opere abusive sono state segnalate dalla lega per l'ambiente a più riprese e precisamente: il 20 luglio 1988 viene presentato un esposto al sindaco di Ascea e al pretore di Pisciotta; un anno dopo viene ripresentato un esposto al Ministro per l'ambiente, alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania, alla pretura di Pisciotta, al sindaco di Ascea, alla capitaneria di porto di Salerno; infine il 5 ottobre 1990 viene presentato un nuovo esposto al sindaco di Ascea, alla capitaneria di porto di Salerno, alla procura della Repubblica presso la pretura di Vallo della Lucania, al Ministro per l'ambiente;

nonostante tutte queste denunce le costruzioni sul demanio sono continuate e nessuna di quelle esistenti è stata rimossa —:

se le istituzioni preposte al rispetto delle vigenti leggi hanno dato seguito alle denunce presentate, e se no, perché, e se in tale comportamento omissivo sono da evidenziare responsabilità penali;

se sono stati incardinati procedimenti penali a seguito delle suddette denunce;

cosa intenda fare il Ministro, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il demanio marittimo del tratto di costa tra Ascea e Casalvelino sia liberato da tutte le opere abusivamente costruite. (4-22484)

RISPOSTA. — *Effettivamente negli anni 88-89-90 si sono verificati numerosi abusi edilizi sul tratto di spiaggia compreso tra i comuni di Ascea e Casal Velino (Salerno) che hanno provocato l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura, anche a seguito di denunce di privati e della lega per l'ambiente che ha interessato il sindaco di Ascea e la capitaneria di porto di Salerno.*

A seguito di ogni denuncia, le opere edilizie abusive in corso di realizzazione

sono state sequestrate o su iniziative delle forze dell'ordine o con decreto della procura della Repubblica.

Al termine delle indagini preliminari la procura della Repubblica ha emesso decreto di citazione a giudizio e i relativi procedimenti sono pendenti presso la pretura circondariale per la celebrazione del dibattimento.

In particolare, per ciò che concerne i due stabilimenti balneari nel territorio del comune di Casalvelino, risulta che al Lido Berlino è stata assentita regolarmente la licenza di concessione demaniale marittima, mentre il titolare del Lido Milano è stato già da tempo denunciato all'autorità giudiziaria per la realizzazione di opere abusive, per le quali ha inoltrato richiesta di concessione di sanatoria ancora in corso di istruttoria.

L'intervento dell'autorità giudiziaria esclude allo stato la necessità di iniziative da parte di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAPECCHI, FERRANDI e NAPPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

diversi distretti militari continuano ad assumere atteggiamenti e procedure difformi o in aperta violazione della normativa vigente (legge n. 772 del 1972, decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977, decisione n. 16 del 1985 del Consiglio di Stato) in materia di ricezione delle domande di obiezione di coscienza. In particolare:

a) il distretto di Foggia chiede oltre all'istanza di obiezione, ed in via obbligatoria, un atto notorio relativo alla titolarità del porto d'armi e un certificato di sana e robusta costituzione fisica;

b) i distretti di Palermo e Ascoli Piceno chiedono, oltre allo stesso atto già citato, anche una dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti;

c) il distretto di Alessandria richiede in via obbligatoria il certificato del casellario giudiziario (in triplice copia);

d) il distretto di Pisa non rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza;

a questo quadro, probabilmente approssimativo per difetto, si aggiungono gli atteggiamenti ostili di taluni addetti, militari e civili, in servizio presso i distretti militari (ad esempio Cosenza e Catanzaro) e le stazioni dei Carabinieri (ad esempio Cecina, provincia di Livorno), il più delle volte tesi a scoraggiare la presentazione della domanda di obiezione da parte dei giovani che vi si rivolgono (o da loro stessi interrogati) —:

quali iniziative concrete intenda adottare affinché l'amministrazione della difesa nel suo complesso adotti procedure uniformi in tutto il Paese, scrupolosamente rispettose delle norme già citate.

(4-21734)

RISPOSTA. — *Non risulta che gli organi periferici della leva adottino criteri e procedure in violazione delle norme vigenti in materia di obiezione di coscienza. Le segnalate diversità tra i distretti militari nella istruttoria delle pratiche rientrano nell'ambito di diversi sistemi di razionalizzazione e snellimento delle procedure.*

La richiesta di taluni documenti a corredo delle domande risponde alla necessità di verificare che non ricorrano casi di esclusione dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Così, per esempio il distretto militare di Foggia come quelli di Ascoli Piceno, Palermo e Alessandria, chiedono l'atto notorio relativo alla titolarità del porto d'armi per ragioni di speditezza, in quanto le autorità competenti alla notificazione non sempre provvedono tempestivamente.

Circa il certificato di sana e robusta costituzione fisica la richiesta del distretto militare è stata emanata per venire incontro alle richieste di garanzia sanitaria da parte di numerosi enti convenzionati.

Quanto alle attestazioni dell'avvenuta presentazione della istanza, sono state impartite disposizioni a tutti i distretti militare a che venga rilasciata ricevuta laddove l'istanza sia presentata a mano allo sportello dell'ufficio informazioni.

Si sottolinea, comunque, che non sono mai stati avanzati reclami per documentazione andata smarrita.

Circa gli atteggiamenti volti a scoraggiare la presentazione della domanda di obiezione di coscienza presso i distretti militari di Cosenza e Catanzaro, la notizia risulta priva di obiettivo riscontro mentre è certo che le disposizioni generali circa le procedure per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza hanno carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

CARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia lo stato di attuazione della legge 20 maggio 1988, n. 160, con particolare riferimento alle norme concernenti l'occupazione giovanile ed il mercato del lavoro.

(4-18580)

RISPOSTA. — *L'articolo 6 della legge n. 160 del 1988 ha istituito il fondo per il rientro dalla disoccupazione con il fine di promuovere la creazione di occupazione aggiuntiva, in particolare nei territori del Mezzogiorno; questo obiettivo viene perseguito tramite il finanziamento totale o parziale di piani o progetti di investimento tendenti allo sviluppo dell'occupazione, dando rilievo alla formazione ed all'innovazione tecnologica.*

Il decreto ministeriale del 31 gennaio 1989 ha stabilito i requisiti dei piani o progetti di investimento, dando priorità a quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza ed assistenza per il risparmio energetico ed ai progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche, demandando al CIPE l'approvazione dei medesimi.

L'apposito nucleo di valutazione nominato con decreto ministeriale ha stabilito i criteri di selezione dei progetti presentati dai vari soggetti interessati, (n. 671) ed ha preso in esame solo quei progetti che rientravano nei settori prioritari e dimostravano la possibilità di mantenere a regime un adeguato livello di occupazione, nonché quei progetti

— al di fuori dei settori prioritari — ad elevato valore occupazionale (in totale n. 460).

Con deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 1991) sono stati approvati 31 progetti di investimento, localizzati sul territorio nazionale, i quali prevedono un'occupazione a regime di 3.934 unità complessive che potranno alleviare i fenomeni di più grave disoccupazione.

Tali progetti sono stati ammessi al finanziamento sulla disponibilità del fondo per il rientro dalla disoccupazione per una somma pari, complessivamente, a 759.031 milioni di lire.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CAVERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che: la Valle d'Aosta risulta, con l'appoggio del Governo e del Coni, candidata ad ospitare le Olimpiadi invernali del 1998 —:

quali sono le date ed il contenuto del carteggio governativo con la Regione autonoma Valle d'Aosta, con il Coni, con il Cio e con il locale comitato promotore nominato da Regione e comune di Aosta;

se si sono svolti a Roma, e chi vi ha partecipato, incontri fra Governo ed il locale comitato promotore;

quale impegno finanziario si prevede che spetterà allo Stato, quanto meno in percentuale, in caso di assegnazione dei Giochi olimpici e se sino ad oggi risulti qualche impegno economico e programmatico statale in documenti governativi presentati in Parlamento. (4-22732)

RISPOSTA. — Il presidente del comitato promotore Bruno Milanese ha incontrato a più riprese il presidente del consiglio nel corso del 1990. Il sostegno del presidente del consiglio alla candidatura si è tradotto in una serie di interventi dell'onorevole Andreotti sul presidente del comitato internazionale olimpico (CIO).

Dal canto suo il presidente della giunta regionale uscente ha rappresentato al Go-

verno l'impegno dell'amministrazione regionale a sostenere la candidatura ed a promuovere ed appoggiare tutte le iniziative che, d'intesa con il Governo italiano ed il CONI, si riterranno necessarie per assicurare il miglior esito della proposta.

Tale impegno e la richiesta dell'assenso del Governo per sostenere la candidatura della Valle d'Aosta sono stati ribaditi anche dal nuovo presidente della giunta regionale, Gianni Bondaz.

La giunta esecutiva del CONI ha deciso di presentare la candidatura di Aosta al CIO nella sua riunione del 18 ottobre 1990, dopo che Aosta aveva presentato le garanzie tecniche necessarie per una buona organizzazione dei giochi e dopo che il consiglio regionale il 13 luglio 1990 aveva approvato una legge regionale a sostegno della candidatura stessa.

L'appoggio del CONI si è anche manifestato attraverso l'impegno ufficiale sottoscritto in data 24 ottobre 1990 e trasmesso al CIO.

Non risulta alcun impegno finanziario a carico dello Stato in caso di assegnazione dei giochi, anche perché il comitato prevede di introitare, attraverso vari diritti, una somma oscillante tra 800 e 1.200 miliardi, sufficienti a coprire le spese.

Nemmeno consta ad oggi che lo Stato abbia formulato in documenti governativi programmi di sostegno economico in vista dell'attribuzione dei giochi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

CERUTI, RAVAGLIA, CARIA, NEGRI, LANZINGER, d'AMATO LUIGI, MELLINI, BASSANINI, TESTA ENRICO, CICERONE, SAPIO e ANDREIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

dopo vent'anni esatti di dure battaglie e di costruttivo impegno, il Parco nazionale d'Abruzzo, un tempo considerato

perduto ed irrecuperabile, si è posto brillantemente all'avanguardia della concreta sperimentazione di un nuovo rapporto tra uomo e ambiente, favorendo una positiva integrazione tra imperativi della conservazione della natura ed esigenze della promozione sociale, economica, culturale e civile delle collettività locali e della società moderna in genere;

grazie ai numerosi successi di questo Parco, come conferma il recente primato nel risparmio bancario del centro-pilota di Civitella Alfedena, si è ormai potuto dimostrare in modo tangibile che l'investimento nella conservazione ambientale è non solo il più giusto ma anche il più redditizio impegno contemporaneo, così da capovolgere la ben nota tendenza alla « fuga » dai parchi, che aveva finora impedito lo sviluppo delle aree protette in Italia;

alle soglie del 1990, che è stato dichiarato «l'anno dei Parchi» dalle più rappresentative associazioni di protezione ambientale e dal Comitato parchi nazionali e riserve analoghe d'Italia, si pone l'esigenza di verificare l'impegno del Parlamento e del Governo verso il conseguimento dell'obiettivo della «sfida del 10 per cento», tendente a salvaguardare almeno un decimo del territorio italiano prima dell'avvento del terzo millennio;

tali obiettivi, se sembrano unanimemente condivisi a parole, nella realtà pratica vengono quotidianamente smentiti dai fatti, come dimostra chiaramente l'attuale vicenda del Parco nazionale del Gran Paradiso, oggetto di altre interrogazioni miranti a scongiurare il rischio di un suo smembramento;

proprio il Parco nazionale d'Abruzzo, che per generale opinione rappresenta il più valido modello concreto e positivo da imitare e quindi la « chiave » del futuro dei parchi nel Paese (tanto da aver provocato la richiesta dei comuni molisani delle Mainarde di essere inclusi nel Parco), viene costantemente ostacolato e bloccato in ogni modo nel chiaro intento di impedirne il funzionamento e di contrastare l'avvio di una seria politica per lo sviluppo delle aree protette nel Paese;

fin dall'inizio della ripresa del Parco, la sua incisiva opera di tutela e di promozione è stata rallentata da una serie di aggressioni, violenze e minacce contro i suoi responsabili, e da una interminabile campagna diffamatoria, con un incredibile numero di procedimenti amministrativi e giudiziari, pretestuosi e infondati specie contro il suo direttore professor Franco Tassi, fatto oggetto nell'ultimo ventennio di oltre 300 tra denunce ed esposti, dai quali peraltro egli è sempre stato scagionato;

più recentemente sono esplosi nuovi intrighi e complotti di ordine politico-burocratico, e da oltre 6 mesi l'ente viene perseguitato da una serie di ispezioni, controlli e verifiche amministrativo-contabili, a carattere palesemente strumentale e vessatorio, con duplicazioni di impieghi e di costi erariali, illogicità di procedure, intrecciarsi ed ostacolarsi reciproco di funzioni con la conseguenza che si è determinata la paralisi quasi totale delle attività istituzionali;

come risulta da un esposto del personale del Parco (che ormai esasperato è sceso in agitazione contro l'incubo costante di defatiganti quanto inutili attività) ha incominciato dapprima il Ministero del tesoro — ispettorato generale di finanza; si è poi attivata la Corte dei conti — Procura generale e con essa, ma separatamente, la sezione controllo enti, muovendo addirittura con improvvise ispezioni i nuclei di polizia tributaria di Roma ed Avezzano; quindi è stata la volta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso l'ispettorato del lavoro dell'Aquila;

oltretutto, tali controlli, verifiche e ispezioni vertono in genere sull'attività del Parco nell'ultimo decennio quando sulla stessa già sono intervenute numerose pronunce giudiziarie, che hanno accertato, senza alcuna possibilità di dubbio, la piena legalità e correttezza dell'azione dell'ente;

tutti questi fatti minano alla base la stessa autonomia e funzionalità dell'ente, e si pongono quindi in stridente dissenso con le generali proclamazioni in difesa della natura;

l'eventuale facoltà di singoli organi di controllo di svolgere accertamenti diretti, conferita dalle norme vigenti, non può estrinsecarsi nè in indagini di polizia giudiziaria nè, alla stregua della giurisprudenza consolidata anche della Corte costituzionale, in una serie di «indagini a tappeto» basate su semplici sospetti, o peggio ancora mosse da istigazioni di terzi spinti da interessi di carattere privato —:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

a) quali iniziative intenda assumere per verificare se i controlli ispettivi disposti dalla Corte dei conti in questa vicenda, nei confronti dell'ente Parco non abbiano esorbitato dalle funzioni della Corte stessa;

b) se ritenga accettabile e confacente al prestigio della Corte (scossa da numerosi turbamenti interni e da qualche tempo alla ribalta delle cronache) la giustificazione fornita dal Vice Procuratore della Corte consigliere Salvatore Sfrecola al Presidente dell'Ente Parco onorevole Michele Cifarelli, secondo cui l'impiego a sorpresa della polizia tributaria nei confronti dell'Ente sarebbe conseguente ad un esposto della UIL risalente al lontano 1984, laddove è ben noto che, a seguito delle reiterate denunce di quel periodo, risultate poi infondate, il responsabile della predetta organizzazione sindacale per l'Abruzzo, Dino Fasciani è stato da tempo rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Sulmona per calunnia;

da tutti i Ministri in indirizzo se non ritengano che l'accavallarsi di pretestuose, prolungate e vessatorie ispezioni gravemente devianti dai compiti istituzionali, integri gli estremi di vari reati, dall'abuso di ufficio al blocco di pubblici servizi;

dal Ministro dell'ambiente:

a) se non ritenga il caso di chiarire ai vari organi inquirenti che il Parco nazionale d'Abruzzo, ente autonomo di diritto pubblico, è soggetto alla vigilanza del Ministero stesso (che ha sostituito quella del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste) ed è normalmente controllato dal collegio di revisori dei conti; e che entrambi tali organi sono stati completamente ignorati dagli interventi esterni lamentati;

b) se non reputi atto ormai dovuto procedere all'approvazione immediata del bilancio preventivo 1999, già rimesso da tempo dal Parco, e finora rimasto senza risposta, con l'effetto di limitare fortemente l'ente nella sua attività;

c) se non sia il caso di rinnovare al più presto il consiglio di amministrazione dell'ente, scaduto ormai da oltre due anni, ed operante tuttora in regime di *prorogatio* sotto la presidenza dell'onorevole Michele Cifarelli;

d) se risponda a verità che nella primavera scorsa un sottosegretario di Stato abruzzese in carica, del quale l'interrogante ha constatato l'ostilità al Parco e al suo Direttore, abbia richiesto ufficialmente l'apertura di un'inchiesta contro di essi;

e) se non ritenga che tutti i ritardi ministeriali e le evidenti azioni di disturbo contro l'Ente Parco potrebbero apparire come tesi a preconstituire una subdola e larvata manovra per paralizzare l'Ente e nominare un Commissario straordinario, allo scopo di neutralizzare la valida opera del Presidente e del Direttore del Parco;

dal Ministro del tesoro:

a) se voglia spiegare motivi per cui la sedicente « verifica amministrativo-contabile » intrapresa nel maggio 1989 ed ufficialmente dichiarata necessaria per l'aumento del contributo statale al Parco (approvato con legge dello stesso periodo e riguardante anche il Parco nazionale del Gran Paradiso) sia stata protratta, con sempre maggiori richieste ed esigenze fino ad oggi tanto da trasformarsi di fatto in una vera indagine paragiudiziaria, mentre una verifica parallela non è stata intrapresa nei confronti del Parco nazionale Gran Paradiso che, come si è precisato, si trova in condizioni del tutto analoghe;

b) se non sia il caso di esibire ai responsabili dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo le denunce e i documenti che sono in realtà all'origine dell'ispezione, anche per dar modo agli stessi di potersi difendere dalle false accuse;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) se non reputi opportuno, anziché compiere interventi che largamente travalicano le sue competenze ed incidono in ambiti già ampiamente assorbiti dalle pronunce giurisdizionali sul Parco, richiedere ogni chiarimento necessario nelle vie ufficiali agli organi responsabili dell'ente;

b) se non valuti comunque l'opportunità di riesaminare la documentazione già in suo possesso, che illustrerebbe in modo esauriente il quadro delle attività dell'ente, del tutto legittime e più che proficue per i riflessi sulla occupazione;

dal Ministro di grazia e giustizia:

a) se non ritenga opportuno promuovere una approfondita inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia nel comprensorio del Parco, dove numerosi abusi edilizi e violazioni di norme di tutela persistono malgrado denunce e appelli dell'ente Parco alla magistratura e nonostante esposti al Consiglio superiore della magistratura;

dai Ministri dell'ambiente, della sanità e di grazia e giustizia:

a) se non giudichino singolare la circostanza che alcuni campeggi abusivi nel Parco, sequestrati l'estate scorsa dai carabinieri dei NAS e dei NOE a seguito di denuncia dell'ente Parco, siano stati poi dissequestrati con straordinaria rapidità, nelle ultime settimane, dall'autorità giudiziaria competente;

dal Ministro dell'interno:

a) se sia vero che il dissequestro di uno di questi campeggi, nel comune di Pescasseroli, sia stato agevolato dalla ra-

pidissima approvazione di una delibera comunale di intenti da parte del Comitato regionale di controllo d'Abruzzo, il cui Presidente risulterebbe parente stretto del titolare dello stesso campeggio. (4-17584)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'ambiente è l'organo di vigilanza generale sull'ente parco, ulteriori compiti di vigilanza spettano ad altri organi nell'ambito delle loro specifiche attribuzioni.

In particolare: alla procura generale della Corte dei conti per quanto riguarda eventuali responsabilità patrimoniali, al Ministero del lavoro per quanto riguarda rapporti di lavoro e a quello del tesoro per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario. Restano poi ovviamente, fermi i poteri del giudice ordinario per quanto riguarda le eventuali responsabilità penali.

Al riguardo è opportuno sottolineare che questo ministero non può assolutamente interferire con i compiti di vigilanza delle suddette autorità.

Per quanto riguarda gli interventi di queste ultime autorità il Ministero dell'ambiente può, pertanto, solo riferire quanto al medesimo è stato comunicato.

La procura generale della Corte dei conti ha dichiarato quanto segue.

Sono state istituite due formali vertenze (nn. 258509 e 319541), aventi per oggetto fatti vari di gestione dell'ente parco, soprattutto riferiti al personale. In relazione a tali fatti vengono ipotizzati danni erariali dovuti a comportamenti colposi degli amministratori dell'ente stesso.

Gli interventi della guardia di finanza sono stati disposti dalla procura generale, la quale ha ritenuto di valersi, come in altre occasioni, della facoltà di accertamento prevista dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Il riferimento all'esposto della UIL del 1985, (oggetto della vertenza n. 258509, nella quale è successivamente confluita la vertenza n. 319541) fatto dal magistrato istruttore al presidente dell'ente parco era servito a specificare che gli accertamenti della procura

non si riferivano solo agli esposti più recenti, bensì riguardavano situazioni più remote.

Il Ministero di grazia e giustizia ha fatto sapere che presso la procura della Repubblica e presso la pretura circondariale di Sulmona sono state promosse inchieste penali al fine di accertare la fondatezza delle notizie di reato relative a presunti abusi edilizi, ovvero a violazioni alle norme di tutela dell'ambiente, pervenute dagli organi dell'ente parco, dagli organi di polizia giudiziaria o da privati cittadini.

Passando ora alle competenze specifiche del Ministero dell'ambiente, si precisa che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1991, detto Ministero dell'ambiente — tenuto conto della vicenda relativa alla denuncia alla procura della Corte dei conti, effettuata dal Ministero del tesoro — ispettorato generale finanza successivamente alla verifica amministrativo-contabile — ha potuto solo autorizzare l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1991 ed è in attesa del previsto parere del Ministero del tesoro per la definitiva approvazione.

Inoltre, si fa presente che, il Ministero dell'ambiente, fino all'esercizio 1990, ha sempre approvato i bilanci di previsione e regolarmente trasferito il contributo annuo, senza peraltro ricevere conti consuntivi approvati dagli organi istituzionali dell'ente, i quali, secondo i rappresentanti dello stesso ente, non sono stati redatti poiché i documenti contabili erano all'esame di altre autorità per verifiche amministrativo-contabile.

Più volte è stato, comunque, richiesto l'invio del seguente materiale:

1) risposte e documenti relativi alle 40 osservazioni formulate dal Ministero del tesoro a seguito della verifica;

2) conti consuntivi relativi ai precedenti esercizi finanziari.

Il consiglio di amministrazione dell'ente è stato rinnovato per il quinquennio 1990-1994 con decreto del Ministero dell'ambiente in data 23 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1990, registro ambiente n. 1 foglio 257.

La composizione di tale consiglio è incompleta in quanto le regioni interessate, nonostante siano state più volte sollecitate, non hanno ancora fatto pervenire le designazioni dei loro rappresentanti.

Quanto alla richiesta di aprire un'inchiesta contro il direttore del parco, formulata la primavera scorsa, da un sottosegretario di Stato abruzzese, si fa presente che gli uffici del Ministero dell'ambiente non ne sono a conoscenza.

Quanto, poi, alle varie questioni concernenti le altre amministrazioni si fa presente che finora non sono pervenuti ulteriori elementi di risposta.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Mattino* di Napoli del 18 maggio 1990, Guido D'Angelo ha denunciato che in alcune zone della provincia di Napoli sta dilagando nuovamente, in forma massiccia, il fenomeno dell'abusivismo edilizio;

le nuove misure preventive e repressive introdotte dalla legge n. 67 del 1985, imponevano e impongono di bloccare questo fenomeno ed in particolare l'articolo 4 della legge obbliga il sindaco ad intervenire immediatamente, ordinando la demolizione o l'acquisizione del suolo e della costruzione abusiva al patrimonio comunale —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti denunciati e quali iniziative intenda intraprendere con l'urgenza che la situazione impone, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, per l'individuazione, l'accertamento e il censimento degli edifici abusivamente eretti dopo il termine finale indicato per il condono dalla legge n. 67 del 1985, informandone i sindaci dei comuni interessati e le Procure della Repubblica competenti per territorio. (4-19873)

RISPOSTA. — La legge 28 febbraio 1985 n. 47 che disciplina la materia del controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, delle relative sanzioni e del recupero e sanatoria delle opere edilizie, prevede, per quanto concerne l'amministrazione dei lavori pubblici, il solo compito di censire e catalogare per zone geografiche gli abusi edilizi segnalati da parte delle autorità competenti.

L'articolo 7, comma 7, della legge citata prevede, infatti che il segretario comunale rediga e pubblichi mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmetta all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al ministro dei lavori pubblici.

Il compito della vigilanza sul territorio e la adozione dei provvedimenti sanzionatori ricade, pertanto, essenzialmente sugli organi comunali e particolarmente sul sindaco che esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza delle opere alle norme di legge e di regolamento e provvede, nei casi di opere eseguite in difformità dallo strumento urbanistico, alla relativa demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

CERUTI, CECCHETTO COCO, RUSSO FRANCO, ANDREANI, LANZINGER, PRO-CACCI, TAMINO, ANDREIS, CALDERISI, FILIPPINI, CEDERNA, BASSI, DONATI, CIMA, MATTIOLI, RONCHI e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

esiste nella città di Pesaro un'area verde, denominata « Miralfiori » — oggi di proprietà privata — di notevoli dimensioni ed importanza sia dal punto di vista naturalistico-ambientale che da quello storico-artistico;

già qualche anno fa un'area confinante e a suo tempo occupata dallo stabilimento della CMP è stata completamente

risucchiata dalla speculazione edilizia, senza prevedere alcun recupero sociale o culturale degli spazi industriali dismessi né peraltro garantire uno sbocco occupazionale dignitoso e minimamente qualificato a centinaia di lavoratori;

il piano regolatore generale del comune di Pesaro destina un settore di 20.2 ettari dell'area Miralfiori a parco « attrezzato », in cui la parte preponderante del progetto è costituita da una accademica esercitazione architettonica che considera il « parco » stesso un comodo contenitore in cui collocare tutto ciò (strade, parcheggi, attrezzature, servizi, ecc.) che la pigrizia impedisce di inserire altrove e che riduce il verde vero e proprio a parte secondaria e accessoria;

una parte dell'area Miralfiori (via Solferino angolo via Cimarosa) dovrebbe essere interessata dalla costruzione di un centro commerciale che si aggiunge ad un altro ipermercato nell'adiacente area ex CMP e che porterebbe ad un intasamento ulteriore del traffico su strada, già oggi al limite del collasso;

gli altri interventi edilizi già eseguiti o in progetto e la viabilità interessata da forte traffico costituirebbero una barriera che impedirà una reale fruizione sociale del parco, provocando di fatto uno snaturamento progressivo dello stesso;

il nuovo centro commerciale, l'ampliamento delle sedi viarie e la previsione delle attrezzature del « parco » sono state progettate a tavolino in corrispondenza di quella frazione dell'area Miralfiori attualmente occupata da un vivaio piantato gratuitamente dalla guardia forestale provinciale negli anni '70;

il vivaio si è trasformato spontaneamente — a causa della crescita progressiva di latifoglie autoctone — in un vero e proprio bosco;

la stampa locale ha riportato la notizia che la guardia forestale ha inviato alla regione Marche il parere sulla richiesta del comune di Pesaro di espiantare tale bosco;

è evidente la contraddizione tra la delibera n. 350 del 5 maggio 1987, approvata all'unanimità del consiglio comunale di Pesaro, che prevede un parco verde, e il programma di coordinamento (PCA), successivamente approvato, che ricalca invece la scelta del « parco » attrezzato;

le associazioni ambientaliste e numerose associazioni socioculturali e di base hanno costituito il comitato per il « Parco naturale » del Miralfiori per manifestare la ferma opposizione dei cittadini pesaresi a manovre che possano intaccare pesantemente il patrimonio naturalistico ed ambientale collettivo —

se sia possibile sospendere a tempo indeterminato la richiesta del comune di Pesaro di espiantare il bosco cresciuto all'interno dell'area Miralfiori, procedura che praticamente porterebbe all'abbattimento di migliaia di alberi, sui quali gravano, fra l'altro, i vincoli delle leggi n. 1497/39, n. 32/67 e 431/85;

se possano essere adottati, in accordo con i ministri competenti, provvedimenti concreti che impediscano tutte quelle operazioni speculative che, con l'avallo e l'assenso dell'amministrazione comunale in carica, mirano alla distruzione dell'unico polmone verde della città di Pesaro.

(4-23298)

RISPOSTA. — *Risulta confermato che le aree che sono state oggetto di concessione gratuita da parte dello Stato, di specie arboree, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto n. 3267/23, sono sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/39 e all'articolo 1 comma quinto, lettera G della legge n. 431 del 1985.*

Pertanto qualsiasi intervento che comporta una modifica della superficie rimboscata necessita delle suddette autorizzazioni.

A tale riguardo è opportuno osservare che l'autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni è la provincia, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 22 DEL 1990.

Si fa, infine, presente che allo stato non sussistono le condizioni previste dall'articolo

8 della legge n. 349 del 1986, poiché risulta che ogni decisione sul progetto di cui si tratta è sospesa, nell'attesa di risolvere, nel rispetto delle norme vigenti, le questioni urbanistico-amministrative e paesaggistico-ambientali sollevate.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI, PIRO, MATTIOLI, DONATI, SCALIA, DEL BUE, TESINI, SERAFINI MASSIMO e BARBIERI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'Università degli Studi di Ferrara ha chiesto al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di elevare il numero dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione in Ginecologia e in Medicina legale;

gli aumenti richiesti rispondono a obbiettive, concrete e indifferibili esigenze;

un aumento, rispetto alle previsioni originarie, sarebbe già stato disposto dal Ministero per le università di Brescia e Pavia —

se il Ministro interrogato non intenda rispondere alle attese accogliendo le istanze presentate dall'Università degli Studi di Ferrara come da premessa.

(4-23904)

RISPOSTA. — *In adesione alle richieste a suo tempo avanzate dai rispettivi consigli, è stato disposto l'aumento del numero degli iscritti da ammettere alle suddette scuole di specializzazione sulla base di un parere reso da una commissione ad hoc costituita.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati, e con quale esito, per lo smaltimento dei rifiuti industriali, classificati come spe-

ciali, stoccati provvisoriamente a cielo aperto su un terreno di proprietà delle Acciaierie ASSA di Susa (TO);

quale sia il parere del Ministro sul fatto che il deposito in questione, che non risulta essere regolarmente autorizzato come discarica di rifiuti speciali, sia considerato « stoccaggio aziendale provvisorio in quanto facente parte del complesso aziendale », pur essendo distante alcuni chilometri dallo stabilimento e se non ritenga eventualmente opportuno disporre accertamenti allo scopo di verificare che tale estensiva considerazione del significato di « complesso aziendale » non copra in realtà la volontà di consentire l'uso di una discarica di rifiuti priva delle necessarie autorizzazioni e delle caratteristiche previste dalle norme vigenti per garantire la salvaguardia dell'ambiente. (4-20446)

RISPOSTA. — Il comune Città di Susa aveva in corso la pratica di rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio delle scorie di lavorazione dello stabilimento Assa, pratica superata dalla chiusura dello stabilimento stesso.

In seguito alla richiesta di parere della provincia di Torino, in data 17 marzo 1989 il comitato tecnico regionale comunicava che lo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti speciali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, della legge regionale n. 31 del 1979 e della legge regionale n. 18 del 1986. Il comitato riteneva, inoltre, che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti in luoghi diversi dal perimetro dello stabilimento, ma pur sempre nella disponibilità del produttore, possa essere considerato uno stoccaggio provvisorio in azienda.

A seguito di un sopralluogo effettuato risulta che il materiale depositato è da considerare assimilabile agli inerti come da circolare del presidente della giunta regionale del 2 maggio 1990, n. 10/ECO - lettera A). La recinzione è valida, il materiale si è assestato, non si sollevano polveri, sul luogo si è sviluppata una vegetazione anche arborea che trattiene il terreno.

L'azienda, nella fase attuale, è in liquidazione e non viene più scaricato alcun tipo

di materiale. Da colloqui intercorsi fra l'amministrazione comunale e il liquidatore in data 1° agosto 1990, questi ha dichiarato di essere disposto a smaltire il materiale, da considerarsi non nocivo, e di aver già contattato alcune ditte interessate all'acquisto del medesimo.

La situazione rappresentata sembra essere ben controllata dalle locali autorità e in via di soluzione per cui non si ritiene, allo stato, necessario un intervento di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la relazione sull'attività della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego relativa all'anno 1988 fornisce un quadro di notevole interesse per quanti intendano analizzare le dinamiche in atto nel mercato del lavoro e gli effetti dell'attività legislativa concernente il mercato del lavoro;

tale relazione presenta tra l'altro un quadro di sintesi dell'attività del consigliere di parità in seno alle CRI, che fa parte della commissione in base alla legge n. 56 del 1987;

in particolare, da tale quadro risulta che:

soltanto in Lombardia, Friuli, Umbria, Puglia e Sardegna il consigliere di parità si è caratterizzato per partecipazione assidua ed in qualche modo incisiva all'interno della CRI;

in Valle d'Aosta, Abruzzo e, presumibilmente, in Liguria e Toscana, c'è stata una partecipazione assidua alle riunioni ma priva di iniziative di rilevanza particolare;

in Emilia-Romagna, Marche, Molise, Campania e Calabria la partecipazione alle riunioni è stata quasi nulla;

in Veneto e in Basilicata il consigliere di parità non ha mai partecipato alle riunioni della CRI;

non sono documentate la partecipazione e le eventuali iniziative del consigliere di parità in Piemonte, Lazio e Sicilia —:

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di stimolare e sollecitare le CRI affinché si attivino per garantire l'effettivo funzionamento della figura del consigliere di parità, con particolare riguardo a quelle in cui la partecipazione del consigliere di parità risulta essere praticamente inesistente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo;

se abbia disposto accertamenti finalizzati a chiarire le ragioni del quadro estremamente negativo che risulta dalla sintesi dell'attività del consigliere di parità nel corso del 1988;

se dalle informazioni in suo possesso risulti che vi siano stati mutamenti significativi della situazione nel corso del 1989 e quale sia la tendenza in atto nel 1990.

(4-22091)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione si lamenta il quadro negativo della attività svolta dai consiglieri. Effettivamente nel 1988 ed anche nel 1989 sono state registrate scarse presenze dei consiglieri nelle riunioni, mentre nel corso del 1990, invece, la situazione risulta senz'altro migliorata, sia in termini di maggiori presenze che di iniziative di rilievo degli stessi assunte. Peraltro, in data 15 giugno 1990, in sede di riunione della commissione centrale per l'impiego, è stata ravvisata la necessità del coordinamento nazionale dei consiglieri di parità al fine di rendere più incisivo il ruolo di tali figure nell'ambito delle commissioni stesse.*

Inoltre, la legge sulle pari opportunità nel lavoro recentemente approvata dalla Camera e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, ha previsto la figura del consigliere di parità anche a livello provinciale presso le commissioni circoscrizionali per l'impiego, ove gli stessi potranno svolgere il loro ruolo per promuovere ogni utile

iniziativa ed attuare programmi di intervento per la realizzazione delle finalità della legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali adempimenti debbano ancora essere compiuti e, di conseguenza, quali tempi siano necessari per l'istituzione mediante decreto delle nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura previste per la Calabria dalla proposta a suo tempo elaborata dall'ufficio regionale del lavoro.* (4-22936)

RISPOSTA. — *È in corso di registrazione, presso i competenti organi di controllo, il decreto ministeriale 6 marzo 1991 con il quale è stato recentemente rideterminato e ridefinito l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Calabria.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CIMA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la via delle Mole, che si trova nel quartiere storico del Piazza a Biella (VC) e collega le vie comunali Costa del Vernato con il corso del Piazza, risulta attualmente da un lato murata all'interno di un gruppo di edifici che fanno parte di un piano convenzionato denominato « SpA Del Poggio » e, dall'altro lato, chiusa da un cancello con lucchetto;

il quartiere del Piazza è soggetto a tutela ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 1964;

la via in questione è elencata al n. 312 delle aree di circolazione del comune di Biella come via vicinale e risulta soggetta a pubblico passaggio non soltanto dalle carte di Biella degli anni 1800 e 1900 ma anche dallo studio per gli interventi di recupero e di riuso del Piazza realizzato

per conto dell'amministrazione comunale dalla società *Tekne Planning* di Milano e presentato nel dicembre 1981;

tale studio, oltre a fornire documentazione fotografica relativa al libero passaggio verso il corso del Piazza (ora chiuso da opere in muratura) elenca via delle Mole tra i percorsi « ancora oggi insostituibili nelle relazioni urbane tra la città e dalla città »;

non risulta vi siano delibere dell'amministrazione comunale di Biella per privatizzare la parte chiusa e incorporata dalla « SpA Del Poggio » dal maggio 1988;

la via delle Mole presenta elementi architettonici ed urbanistici di indubbio pregio e di alto valore storico e culturale quali la roggia medioevale in ripida discesa che scorreva nel centro lungo tutto il suo percorso e che ora è stata coperta con la motivazione che era diventata « fogna a cielo aperto », il complesso *ex-cotonificio Poma* (già convento di San Domenico), che costituisce un importante reperto di archeologia industriale, e i resti del castello del Vescovo Uguccione, risalenti al XII secolo —:

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per assicurare che una importante parte del patrimonio storico, artistico e culturale del quartiere Piazza di Biella sia al più presto restituita ai cittadini ed ai visitatori, in primo luogo ripristinando la possibilità di transito lungo via delle Mole e ponendo così fine ad una fase di inaccettabile privatizzazione;

se, inoltre, non ritenga opportuno accertare le eventuali responsabilità, anche di ordine omissivo, in merito alla privatizzazione di via delle Mole. (4-23461)

RISPOSTA. — *Il problema posto è sempre stato all'attenzione della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino la quale ha seguito l'evoluzione dei lavori al Piazza di Biella in collaborazione con la regione Piemonte, in modo che l'intervento dei privati fosse in qualche modo coordinato dai pareri della soprintendenza.*

La via delle Mole è impropriamente chiamata via in quanto risulta estremamente ripida, strettissima, chiusa fra due muri, impraticabile per la vegetazione spontanea che cresce su un fondo di terreno vegetale ormai da decenni. Non risulta, e comunque questa amministrazione lo esclude per quanto di competenza, che tale percorso possa costituire, o possa aver costituito, un elemento di interesse sotto il profilo della tutela paesaggistica ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 e pertanto non si ritiene, e non si è ritenuto, di dover procedere a una salvaguardia particolare della strada, meglio conosciuta come roggia del Piazza, dato che di fatto costituiva la sede dell'alveo di uno scarico industriale.

Il comune di Biella, comunque, ha informato di aver fatto applicare anni addietro un cancello di chiusura del tratto terminale della via, sia per la scarsissima utilizzazione della stessa da parte della cittadinanza, sia per tutelare la pubblica e privata incolumità.

*Il fascicolo delle aree di circolazione, citato dall'interrogante, non è un documento comunale ed ha il solo scopo di elencare la toponomastica urbana, senza specifico riferimento al reale stato giuridico ed alla consistenza delle aree stesse. Lo studio della società *Tekne* di Milano contiene un'analisi urbanistica della zona, propedeutica alla elaborazione del piano regolatore generale comunale ora vigente e non possiede alcun autonomo contenuto normativo.*

Nelle vecchie mappe di Biella è leggibile un « possibile percorso storico » del passaggio pedonale che risaliva dal Vernato al Piazza, in corrispondenza dell'attuale Strada delle Mole; tuttavia, per quanto riguarda la proprietà del tratto dismesso, si rileva che l'intero complesso edilizio in cui tale sedime risulta inserito (ex convento di San Domenico) venne ceduto dal demanio nazionale, nel 1805, al notaio Pietro Paolo Trompeo. Questi, a sua volta, lo cedette nel 1809 a Carlo Belletti, la cui vedova, deceduta nel 1847, lasciò il complesso al ricovero di mendicizia. Infine, nel 1862, Giovanni Poma (dante causa dell'attuale proprietaria società del Poggio) acquistò l'intera collina e la trasformò sotto il profilo edilizio, anche per destinazioni d'uso industriali. È quindi evi-

dente che la privatizzazione dell'area di cui trattasi appare molto antecedente all'intervento della società sopra richiamata.

Il comune ha comunque precisato che, in sede di rilascio delle concessioni edilizie per il restauro dei fabbricati posti a margine del sedime di cui trattasi, e conseguenti al piano esecutivo convenzionato approvato dal consiglio comunale in data 29 novembre 1983, è stata accertata l'intestazione alla ditta SpA Immobiliare del Poggio della proprietà dell'area di cui trattasi.

Peraltro, sia il piano esecutivo convenzionato che le concessioni edilizie sopra richiamate non hanno introdotto alcuna modificazione all'esistente situazione patrimoniale dell'area stessa e ogni modificazione allo stato di fatto, per il recupero edilizio in progetto, è comunque stata autorizzata fatti salvi i diritti di terzi, e senza pregiudizio per le eventuali servitù o vincoli preesistenti. Inoltre tutti i predetti interventi edilizi sono stati preventivamente autorizzati, ai sensi delle leggi vigenti, dalla competente soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Torino.

Non si ravvisano, infine, fondati motivi di interesse pubblico per sostenere il ripristino di servitù di passaggio o di percorsi pedonali abbandonati, di elevatissima pendenza longitudinale e con caratteristiche tecniche non più accettabili dall'utenza attuale, oltreché di onerosissimo impegno sotto il profilo economico, sia per l'eventuale esecuzione che per la gestione.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

CIMA, RUSSO FRANCO, ANDREIS e RONCHI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dal 16 gennaio 1991 è in corso a Varese un digiuno a staffetta promosso, insieme al MIR-Movimento Nonviolento, dal Comitato Cassaintegrati Aermacchi per la Pace e il Diritto al Lavoro;

la crisi che riguarda l'Aermacchi è presente anche in altre aziende del settore

militare come ad esempio, fra le altre, la Fincantieri, la Borletti e la SNIA-BPD;

le conseguenze della crisi sul piano occupazionale sono estremamente negative e le prospettive, anche tenendo conto delle previsioni dell'andamento del settore sul piano europeo, sono decisamente negative in quanto sono programmati forti ridimensionamenti occupazionali mentre sono decisamente carenti le iniziative finalizzate alla riconversione degli impianti e delle professionalità verso produzioni di uso civile;

in tale quadro complessivo è evidente che il positivo ridimensionamento del settore delle produzioni militari sta avvenendo a prezzo di pesanti processi di espulsione dal mercato del lavoro mentre occorre coniugare il diritto al lavoro con il diritto alla pace, in modo tale che auspicabili riduzioni di investimenti nel settore militare non producano espulsioni dal mercato del lavoro e perdita di sicurezza economica —

se non ritenga opportuno definire precisi strumenti di intervento volti ad affrontare la situazione dei lavoratori in esubero dell'Aermacchi e delle altre aziende in crisi del settore militare prevedendo, in sede di discussione ed approvazione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (Atto Camera n. 3497), la proroga della legislazione sul pensionamento anticipato o l'estensione dello stesso nelle forme previste per il settore informatico anche al settore militare;

se non ritenga opportuno ed urgente affrontare le problematiche occupazionali poste dalle situazioni di crisi delle aziende del settore militare per favorire, di concerto con gli altri Ministri competenti in materia, l'avvio di un profondo e ormai indilazionabile processo di riconversione dell'industria bellica che, con il ricorso da un lato a forme di incentivazione alla riconversione delle aziende e, dall'altro lato, a strumenti che favoriscano la ricollocazione con meccanismi di priorità ovvero a strumenti come ad esempio il pensionamento anticipato, consenta di tu-

telare i lavoratori e di evitare il ricatto occupazionale nei loro confronti.

(4-24174)

RISPOSTA. — A seguito di un accordo sottoscritto tra le parti presso questo ministero sono stati assunti i seguenti impegni:

1) in relazione alle difficoltà concernenti l'attività produttiva la società Aermacchi si è impegnata ad attuare un piano di ristrutturazione e riorganizzazione, della durata di 24 mesi, che consentirà un migliore livello di competitività. In proposito, si fa presente, che l'azienda ha già inoltrato l'istanza per il riconoscimento dello stato di ristrutturazione e riorganizzazione per un anno a decorrere dal 7 gennaio 1991, con il conseguente utilizzo del trattamento straordinario di cassa, integrazione guadagni, istanza che è in corso di istruttoria presso il ministero per la relativa richiesta al CIPI;

2) tale beneficio straordinario riguarderà 290 unità (su un organico di circa 2.590 dipendenti), mentre per i lavoratori da considerare esuberanti strutturali è stato stabilito il seguente programma di smobilizzo:

intenzione di ricorrere all'istituto del prepensionamento, ove consentito dalla normativa vigente;

limitazione tassativa delle assunzioni nelle posizioni critiche per le quali non esistano possibilità di soluzioni alternative;

attività di formazione e riqualificazione professionale;

terziarizzazione di attività non strettamente attinenti a quella principale dell'azienda;

agevolazione per l'accesso ad opportunità alternative di lavoro.

Le iniziative sopra indicate saranno perseguite anche promuovendo la partecipazione di enti ed organizzazioni che possono utilmente contribuire al loro successo.

3) per le residue maestranze in cassa integrazione, entro il mese di ottobre 1991 saranno verificati, in connessione con i programmi di lavoro, gli aspetti applicativi del trattamento straordinario stesso;

4) la completa attuazione del piano consentirà di impiegare gli organici in misura adeguata alle esigenze di competitività della società e rappresenta lo strumento più idoneo ad evitare i licenziamenti collettivi;

5) le parti si sono impegnate ad una verifica semestrale dello stato di realizzazione del piano e, alla fine dell'anno, ad esaminare la situazione con riferimento agli aspetti societari, produttivi, occupazionali, di efficienza delle diverse aree e, relativamente alle unità sospese in connessione ai programmi di lavoro, le possibili conseguenze sugli aspetti applicativi del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

Si comunica, inoltre, che il ministero si attiverà perché gli impegni assunti nel predetto accordo vadano, per quanto di competenza, a buon fine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

all'ACNA di Cengio si è verificato nelle ultime ore un nuovo grave incidente: trecentomila litri di solfato di ammonio sono stati immessi in una cisterna non precedentemente pulita, cosicché una imprevista reazione chimica ha determinato uno scoppio con rilascio di fumi e lo sversamento nel Bormida di ingenti quantità di ammoniaca;

l'incidente è stato tenuto nascosto dalla direzione aziendale, che ben si è curata dall'avvertire le autorità competenti sino a che la notizia è stata resa pubblica dagli operai;

tale fatto ripropone ineluttabilmente il problema di una fabbrica che, oltre ad essere incompatibile con l'ambiente, è evidentemente gestita in maniera assolutamente inaffidabile ed irresponsabile, come il tentativo di nascondere l'ultimo incidente pesantemente dimostra —:

quale sia stata la esatta dinamica del fatto, quale conseguenze abbia avuto e possa avere sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere dinanzi al comportamento irresponsabile della dirigenza aziendale, anche al fine di individuare ogni responsabilità;

se il Ministro a seguito di ciò reputi ancora opportuno consentire la realizzazione ed affidare la gestione all'ACNA dell'impianto di incenerimento previsto.

(4-24342)

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il 21 febbraio scorso si è verificato un incidente al reparto ftalocianine dell'ACNA di Cengio (SV), che l'azienda ha tenuto nascosto per diverse ore alle autorità competenti e che ha successivamente minimizzato paragonando le sue conseguenze a quello di uno spargimento di fertilizzanti;

l'incidente, già oggetto di una precedente interrogazione per ora senza risposta, secondo quanto risulta dalla documentazione ufficiale, dagli organi di stampa e da informazioni raccolte in loco, è stato causato da una esplosione di un serbatoio in vetroresina;

la Commissione inviata sul luogo dell'incidente dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e della protezione civile ha stabilito che si sarebbe verificata « la rottura improvvisa di un serbatoio in vetroresina di circa 35 metri cubi a causa di una rapida sovrappressione (valutata in 2 atm max) determinatasi presumibilmente per uno sviluppo anomalo di anidride carbonica derivato da una errata aggiunta di acido solforico alla soluzione di solfato ammonico che si era arricchita di carbonato di ammonio. Tale soluzione, acida per acido solforico, viene normalmente utilizzata per l'abbattimento dell'ammoniaca residua effluente del processo di produzione. »:

esistono versioni non concordanti sui reagenti che hanno causato la reazione in quanto mentre le varie fonti concordano sulla presenza di una soluzione di solfato ammonico, c'è discordanza sulla natura dell'altro reagente;

secondo il direttore generale dell'ACNA la rottura del serbatoio sarebbe stata causata dallo sviluppo di anidride carbonica e pertanto, poiché il carbonio non può provenire né dall'acqua né dal solfato di ammonio, occorre considerare la possibilità che l'altro reagente sia stata una sostanza proveniente con molta probabilità dalla chimica organica;

nella produzione della ftalocianina l'ACNA usa come solvente l'1,2,4 triclorobenzene e informazioni raccolte in loco indicano che questa sostanza è stata coinvolta nell'incidente;

se si considera che i clorobenzene in caso di decomposizione formano acido cloridrico, ossido di carbonio e anidride carbonica, diventa così possibile spiegare lo sviluppo di anidride carbonica che avrebbe prodotto la sovrappressione;

nel Rapporto del Gruppo *ad hoc* dell'11 febbraio 1989, a firma del professor Nicola Loprieno si legge che « l'ACNA C.O. ha dichiarato che le analisi effettuate ... hanno evidenziato l'assenza di prodotti diossinici sul prodotto finale della ftalocianina e l'assenza nel solvente (il triclorobenzene) a livello analitico di 1 ppm »;

quanto sopra indica in modo inequivocabile che esiste un rischio, noto all'azienda e al Gruppo *ad hoc*, di produzione di diossine nel reparto ftalocianina in quanto le sostanze impiegate ne sono potenziali precursori;

autorevoli documenti EPA riportano i meccanismi di reazione per la conversione dell'1,2,4-triclorobenzene in diossine;

la formazione di diossine da triclorobenzene avviene con una reazione che richiede temperature dell'ordine dei 180-300 gradi centigradi, presenza di alcali concentrati ed eventuali catalizzatori:

nel caso in questione si è verificata una reazione incontrollata esotermica di notevoli proporzioni e se in essa è stato coinvolto il triclorobenzene ne risulta che vi è stata una produzione incontrollata di diossine che hanno contaminato l'area circostante;

l'area contaminata potrebbe essere molto vasta se si considera che il quotidiano *Il Sole-24 Ore* ha parlato di decollo del serbatoio con ricaduta ad alcune decine di metri di distanza e, nel caso ciò fosse effettivamente avvenuto, ci sarebbe stata una ricaduta al suolo di sostanze chimiche non trattate e canalizzate da eventuali vasche di contenimento poste sotto la base del serbatoio e, pertanto, convogliate verso i pozzetti di raccolta delle acque piovane o penetrate nel terreno —:

se non ritengano opportuno disporre la fermata dell'impianto ftalocianina in modo tale da consentire l'immediata effettuazione di un supplemento di indagine finalizzato a verificare senza ombra di dubbio le cause e la dinamica dell'incidente e l'immediata effettuazione di analisi, alla presenza di tecnici in rappresentanza dei comuni della Valle Bormida, finalizzate all'individuazione di una eventuale contaminazione da supertossici quali diossine e furani conseguente all'incidente;

se non ritengano necessario disporre immediate analisi del materiale di risulta asportato dall'ACNA nei pressi del serbatoio esploso;

come ritengano si possa spiegare « l'arricchimento » di carbonato di ammonio che avrebbe interessato la soluzione acida per acido solforico, visto che tale « arricchimento » non è previsto dal ciclo produttivo e visto soprattutto che i due sali non possono convivere in soluzione, soprattutto in presenza di acido solforico;

come ritengano di spiegare il passo della Commissione inviata in loco dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e della protezione civile, che recita « conseguentemente si è avuta una fuoriuscita della

soluzione, pari a circa 20 metri cubi (valutata a 29°C e PH 7,5) in gran parte raccolta nel bacino di contenimento e in parte sversata sul piazzale antistante ... » visto che il passo stesso appare platealmente errato in quanto è impossibile che una soluzione acquosa contenente ioni leggermente alcalini (ammonico e carbonico) e ioni fortemente acidi (solforico), acidificata con acido solforico, possa mantenere un PH alcalino pari a 7,5;

quale sia la capacità di resistenza a sovrappressioni dei serbatoi in vetroresina del tipo di quello coinvolto nell'incidente e, in particolare, se dai dati in loro possesso non appaia poco credibile che una sovrappressione di 2 atm possa anche soltanto rompere un serbatoio che dovrebbe contenere 35.000 litri, equivalenti in peso a 35 tonnellate per le soluzioni acquose;

se non ritengano opportuno disporre immediate verifiche al fine di accertare se l'incidente del tipo descritto è stato previsto dall'ACNA e, nel caso, quali misure cautelative siano indicate dall'azienda e quali, eventualmente, non siano state adottate nel caso che si è verificato il 21 febbraio scorso;

se, infine, risultino esservi state violazioni nelle misure di prevenzione dell'incidente e di gestione delle sue conseguenze. (4-24686)

RISPOSTA. — *L'incidente del 21 febbraio scorso ha avuto luogo a causa della rottura improvvisa di un serbatoio in vetroresina di circa 95 metri cubi a causa di una rapida sovrappressione determinatasi presumibilmente per uno sviluppo anomalo di anidride carbonica. Ciò è ascrivibile ad una errata aggiunta di acido solforico alla soluzione di solforato ammonico normalmente utilizzata per l'abbattimento dell'ammoniaca residua effluente del processo di produzione.*

I tecnici responsabili della sicurezza hanno provveduto a deviare il flusso della rete fognante verso un bacino di emergenza e a fermare tutti gli impianti dello stabilimento per ridurre il flusso degli scarichi; conseguentemente, il liquido inquinante è

stato intercettato, non ha raggiunto il fiume Bormida, e non ha comportato alcun tipo di danno alle persone. L'incidente ha determinato danni materiali circoscritti alle zone dei serbatoi e non ha prodotto emissioni inquinanti nell'ambiente esterno in misura superiore alla norma. Analisi successive, condotte non solo dalla unità sanitaria locale n. 7 di Savona, ma anche da quella della regione Piemonte, hanno escluso la presenza di qualsiasi sostanza inquinante.

Circa i ritardi di informazione da parte dell'azienda, si condivide la valutazione che si sia trattato di un fatto estremamente grave.

Pur ritenendo che il sistema di monitoraggio non sia ancora allo stadio di efficienza auspicabile, a causa della molteplicità dei soggetti interessati, si riconosce tuttavia che i risultati degli interventi messi in atto, a seguito dell'impegno preso dal Governo con la risoluzione della Camera dei deputati del 30 gennaio 1990 (predispone un piano di bonifica del sito ACNA, approvare il piano di risanamento della valle Bormida secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 e promuovere la ristrutturazione ambientalistica dell'ACNA, indicare una localizzazione dell'impianto Resol al di fuori della valle Bormida, istituire un centro unitario responsabile del monitoraggio e del quadro complessivamente positivo: è indubbia la diminuzione infatti dell'inquinamento atmosferico e del livello dei macro e micro inquinanti.

Si fa presente, poi, che per la sicurezza degli impianti sono stati realizzati interventi mediante indagini sul rischio operativo e mediante l'attuazione di misure correttive, comprese la realizzazione di una rete automatica di rilevamento della qualità dei reflui in uscita da ogni reparto. La campagna di rilevamento sulle acque di scarico mette in evidenza che le concentrazioni delle diverse classi di inquinante esaminate sono sempre al di sotto dei valori di legge o dei limiti previsti dagli atti d'impegno sottoscritti dall'azienda con il ministro dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

COLUCCI GAETANO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno

e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

è stata riportata con ampio risalto dalla stampa, anche a diffusione nazionale, la grave situazione occupazionale nell'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno;

la procura della Repubblica di Salerno ha avviato una inchiesta sullo scandalo del mercato del lavoro nell'agro nocerino-sarnese per verificare cosa c'è di concreto dietro l'enorme rigonfiamento delle assunzioni e soprattutto per far luce sugli intrecci finanziari evidenziati in una indagine riservata eseguita dalla commissione regionale per l'impiego;

dall'indagine, effettuata sulle principali cooperative agricole della zona, in ordine al rigonfiamento delle giornate lavorative, è emerso un quadro allarmante: acquisti fittizi da parte delle cooperative al fine di ottenere contributi regionali, false certificazioni, falsi rapporti di lavoro volti ad acquisire le indennità di maternità, malattia, infortunio e disoccupazione;

in tale contesto si intensificano le accuse di cattiva gestione del mercato del lavoro che, causa la totale perdita di controllo da parte dello Stato dei meccanismi di assunzione dei disoccupati, favorisce l'inserimento di faccendieri che escogitano sempre nuovi espedienti per arricchirsi, speculando sul bisogno della gente ed in particolare degli oltre centomila disoccupati della zona —:

quale sia l'esito delle indagini amministrative e penali in corso;

quali responsabilità siano emerse ed a carico di chi;

quali provvedimenti urgenti i ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza e di concerto, intendano adottare per la normalizzazione del mercato del lavoro nell'agro nocerino-sarnese.

(4-22151)

RISPOSTA. — Il fenomeno del rigonfiamento degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli presso la sezione circoscrizionale per

l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA) Nocerino-Sarnese è stato oggetto, nel corso del 1990, di ripetute indagini amministrative. La commissione regionale per l'impiego della Campania (CRI) ha disposto nel mese di gennaio 1990 una prima indagine conoscitiva, incaricando del suo svolgimento una commissione appositamente costituita e composta da tre funzionari del ministero.

La commissione, nel maggio successivo, riferì l'esito degli accertamenti compiuti sugli elenchi anagrafici relativi all'anno 1988 e successivamente completò l'esame vagliando anche quelli riferiti all'anno 1989 nel frattempo compilati. Le risultanze dell'indagine hanno indotto la CRI ad estenderla all'intera regione Campania e ad integrare il controllo della regolarità formale degli avviamenti al lavoro in agricoltura (condotta dalla menzionata commissione sulla base degli atti di ufficio) mediante la verifica dell'effettiva sussistenza dei corrispondenti rapporti lavorativi.

A questo fine nella riunione del 13 settembre 1990 il reggente dell'ispettorato regionale del lavoro per la Campania impartì ai capi degli ispettorati provinciali della regione le direttive per le verifiche da compiere, richiamando particolarmente l'attenzione sulla posizione delle cooperative agricole. L'attività di controllo è stata affidata a sei gruppi ispettivi appositamente costituiti e formati da ispettori del lavoro in servizio presso gli ispettorati di Napoli, Salerno e Caserta. Gli accertamenti hanno riguardato 30 cooperative, di cui 6 con sede in comuni della provincia di Napoli.

Con particolare riferimento alla provincia di Salerno la speciale azione di vigilanza ha fatto rilevare una serie di irregolarità ed infrazioni per le quali l'ispettorato provinciale del lavoro ha inviato rapporti informativi di reato all'autorità giudiziaria nei confronti dei responsabili di nove cooperative agricole, nonché dei lavoratori nei cui riguardi è stata ritenuta configurabile la costituzione di fittizi rapporti di lavoro. Il numero dei braccianti agricoli complessivamente coinvolti è pari a 44. L'ispettorato ha inoltre contestato illeciti amministrativi consistenti in violazione alle norme sul colloca-

mento della manodopera nei confronti dei presidenti di tre cooperative.

Alla fine dello scorso mese di marzo erano ancora in corso gli accertamenti riguardanti un'ulteriore cooperativa che nel biennio 1988-89 figura aver occupato 120 braccianti agricoli. Parte dei relativi rapporti di lavoro sembrano fittiziamente costituiti al fine di fare ottenere ai dipendenti indebite prestazioni previdenziali e assistenziali. D'altro canto, l'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno ha sottolineato che accanto alla ricordata azione straordinaria di vigilanza l'ufficio ha continuato a svolgere quella normale, alla quale provvede istituzionalmente. In quest'ambito, l'ispettorato ha fatto presente di aver provveduto ad annullare in via amministrativa, a seguito di segnalazioni dell'INPS e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, falsi rapporti di lavoro agricolo nella seguente misura. Nell'anno 1988: 861 rapporti; nel 1989: 760 e 1.037 nel 1990. Ciò ha consentito all'INPS di evitare l'erogazione di prestazioni per un ammontare complessivo di 6.669 milioni nell'anno 1988 e di 5.580 milioni nel 1989.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che:*

le giornate di studio programmate per il 16-18 novembre 1990 a Pontecagnano e Salerno sulla presenza etrusca nella Campania meridionale, come certamente a conoscenza del ministro interrogato, che sarà ospite d'onore del cennato convegno, avrà appunto come tema centrale i ritrovamenti venuti alla luce, dopo due anni di scavi e ricerche, nel comune di Pontecagnano, all'immediata periferia di Salerno;

la città sommersa (della superficie di circa quattro chilometri quadrati) costruita ed abitata dagli etruschi, risalente al nono secolo a.C. — cosiddetta civiltà villanoviana — e la necropoli all'esterno

delle mura della città stessa, costituiscono una scoperta di enorme valore archeologico e culturale;

i reperti finora venuti alla luce — oltre duecentomila — sono accatastati alla meglio in deposito in due appartamenti che funzionano da « museo »;

il comune di Pontecagnano ha già individuato nella zona compresa tra il perimetro della città vincolata e la villa comunale l'area per la costruzione di un museo, il primo nel Mezzogiorno dopo quello di Agrigento, ma per la sua realizzazione esistono problemi per gli espropri e per i finanziamenti, così come anche esistono problemi economici per la continuazione dei lavori di scavo —:

quali provvedimenti si intendano adottare per:

non far mancare le necessarie risorse finanziarie dirette all'attività di ricerca e scavi;

provvedere al finanziamento per la costruzione del museo;

predispone un idoneo servizio di vigilanza al fine di dissuadere i malintenzionati a trafugare i reperti ancora interati o venuti alla luce;

quant'altro necessario per la valorizzazione, anche ai fini turistici, dell'importante ritrovamento. (4-22412)

RISPOSTA. — L'adeguata tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico di Pontecagnano costituisce uno degli obiettivi prioritari della sovrintendenza archeologica di Salerno che da tempo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si sta impegnando nel duplice intento di realizzare una nuova sede del museo nazionale dell'Agro Picentino, attualmente dislocato entro un palazzo per civili abitazioni, in locali presi in affitto e di istituire il parco archeologico dell'area dell'abitato etrusco campano.

Per quanto riguarda il primo punto, occorre ricordare che la sovrintendenza ha richiesto, nell'ambito degli interventi previsti

ai sensi della legge n. 219 del 1981, un finanziamento di lire 4.000.000.000 finalizzato alla realizzazione di un primo lotto di lavori comprendente, oltre alla progettazione, la costruzione del contenitore senza l'allestimento degli impianti tecnologici e dell'arredamento espositivo. Tale richiesta è stata parzialmente recepita nel programma triennale 87-89 per un importo complessivo di lire 1.800.000.000.

La realizzazione del progetto ha conosciuto un grave ostacolo nell'indisponibilità del suolo, individuato nel piano regolatore generale comunale come sede della nuova costruzione e già acquisito da questo ministero attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, a causa di un ricorso avverso al provvedimento inoltrato presso il tribunale amministrativo regionale (TAR) di Salerno e tuttora pendente.

Tale ostacolo ha spinto la sovrintendenza ed il comune di Pontecagnano ad individuare un'area alternativa ove ubicare l'importante opera pubblica, da acquisire con fondi comunali e da concedere quindi alla sovrintendenza con la stipula di un apposito atto di convenzione.

Con deliberazioni di giunta municipale n. 990 del 7 settembre 1989 e n. 1251 del 3 novembre 1989, l'amministrazione comunale ha quindi recepito il progetto del nuovo museo, ed ha provveduto ad acquisire il suolo individuato.

Il testo della convenzione, d'altra parte, redatto dalla predetta sovrintendenza e già vagliato dalla competente avvocatura distrettuale dello Stato, è attualmente all'esame dell'amministrazione comunale di Pontecagnano, e dovrà essere trasmesso a questo ministero per la definitiva approvazione.

Dopo la stipula dell'atto di convenzione sarà dunque possibile procedere all'appalto di un primo lotto di lavori per la costruzione del museo, il cui progetto è stato nel frattempo ufficialmente presentato in occasione del convegno dedicato alla presenza etrusca in Campania meridionale: si potrà dunque procedere alla realizzazione dell'impianto di fondazione per una spesa complessiva di lire 600.000.000.

Va tuttavia rilevato che il finanziamento attualmente disponibile per la costruzione

museale, ammontante a circa lire 1.200.000.000 dopo le variazioni di programma resesi necessarie per l'impossibilità di attuare nei tempi previsti le diverse fasi del progetto, è largamente insufficiente per il completamento dell'intera opera, il cui costo si aggira sui 10 miliardi.

È pertanto fortemente necessario reperire ulteriori risorse per la realizzazione di un'opera che, oltre a corrispondere ad una improrogabile esigenza di tutela e di promozione culturale, può costituire un formidabile strumento per l'incentivazione del flusso turistico del territorio.

Per quanto riguarda invece il parco archeologico dell'abitato etrusco campano, la sovrintendenza archeologica di Salerno dopo aver proceduto all'imposizione del vincolo ha avviato l'acquisizione ai demanio dei suoli di interesse archeologico attraverso il ricorso alle procedure di esproprio, di prelazione o di cessione da parte dei privati. Si è pertanto potuta acquisire la fascia centrale dell'insediamento con un investimento che ammonta a circa lire 1.600.000.000 per le sole zone già definitivamente acquisite.

All'interno di questa ampia superficie, mediante una convenzione internazionale di studi stipulata tra la sovrintendenza archeologica, l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'istituto universitario orientale di Napoli, l'università di Copenaghen ed il comune di Pontecagnano, è stata avviata dal 1984 una campagna sistematica di indagini archeologiche volte sia a definire i caposaldi topografici dell'abitato nelle diverse fasi d'uso sia a realizzare aree più ampie di scavo da destinare alla pubblica fruizione.

Anche in questo caso, però, le risorse ordinarie disponibili, sia per gli interventi di scavo che per la manutenzione ed il restauro, sono largamente insufficienti per la realizzazione di un progetto organico di parco archeologico, da realizzarsi attraverso la complessiva pianificazione dell'area nella contestuale valorizzazione delle sue componenti di carattere monumentale, naturalistico ed ecologico.

Da quanto sopra è evidente che necessita un intervento progettuale ed economico di carattere straordinario per la valorizzazione

di un patrimonio prezioso, quanto unico, pressochè integralmente conservato.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premezzo che:

la situazione creatasi nella parte nord-orientale della provincia di Salerno (ma non solo) in seguito al proliferare delle troppe discariche abusive è divenuta allarmante;

qualche giorno fa un automobilista in transito sulla Caserta-Salerno, all'altezza dello svincolo autostradale di Sarno, veniva investito dalle esalazioni prodotte da una nube tossica, rimanendo asfissiato dai veleni sprigionatisi, che ne hanno causato la morte;

la presenza di tali esalazioni nella zona era stata segnalata da tempo da automobilisti di passaggio sia al personale del casello autostradale che alla Polstrada, ma nessun concreto provvedimento è stato attivato;

la discarica incriminata sarebbe, a quanto dato sapere, regolarmente autorizzata e sita del territorio di Palma Campania, in provincia di Napoli, ma risulterebbe priva delle obbligatorie misure antiveneni;

tutta la zona, particolarmente quella che corre lungo le sorgenti del fiume Sarno e quella alla periferia sud-orientale di Sarno, denominata « Tre Valloni », pullula di discariche abusive, che provocano conseguenze disastrose per l'equilibrio ambientale;

le cause di tale degrado ed allarmante situazione sono da imputarsi alla inerzia dei cosiddetti organi competenti alla vigilanza per l'assoluta mancanza di controlli sul territorio —:

1) se dell'episodio è stata informata la competente autorità giudiziaria e quali provvedimenti sono stati adottati;

2) se i ministri interrogati sono a conoscenza di quanto innanzi evidenziato;

3) se i ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza e di concerto, non ritengono opportuno attivare incisive procedure ispettive e di controllo su quanto segnalato, al fine di individuare responsabilità sia in ordine al fatto specifico che alla situazione generale;

4) quali altri provvedimenti si intendono adottare. (4-24567)

RISPOSTA. — *Il problema dello smaltimento dei rifiuti e del controllo sull'esercizio abusivo di tali attività presenta, come noto, nella provincia di Napoli aspetti di non facile soluzione.*

La prefettura di Napoli ha invitato ripetutamente gli enti locali con precise disposizioni ad effettuare attenti controlli del territorio, istituendo, nel contempo, conferenze di servizi per circoscritte aree della provincia e demandando ai dirigenti dei commissariati di zona l'elaborazione di un coordinato piano di sorveglianza ed intervento d'intesa con l'Arma dei carabinieri e le locali polizie municipali.

In tale ottica è stata convocata una riunione in data 27 febbraio 1991 cui hanno partecipato i rappresentanti della regione, della provincia, i sindaci dei comuni interessati al problema nonché i funzionari di questo ministero e della Sanità. Nel corso della riunione è stata sottolineata la necessità di effettuare i controlli suddetti, prospettando la possibilità di procedere alla cancellazione dall'albo, gli autotrasportatori, che agiscono illegalmente comminando altresì sanzioni quali il sequestro del mezzo.

Inoltre sulla base dell'elenco aggiornato al 31 gennaio 1990 delle ditte autorizzate a proseguire nell'attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in genere, da parte della prefettura di Napoli, si è provveduto nuovamente a sollecitare i sindaci ed i commissariati prefettizi affinché enumerassero le discariche autorizzate nel proprio territorio

comunale facendo conoscere eventuali presenze di impianti abusivi.

Nessuna conferma è pervenuta a questo ministero in merito alla notizia del decesso per asfissia dell'automobilista.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che numerosi giovani, di varie regioni italiane, chiamati alle armi con l'ultimo contingente 1990, abbiano ricevuto le cartoline precetto nei giorni 23-24 dicembre con invito a presentarsi alla competente caserma per il giorno successivo e cioè per la vigilia o per il giorno di Natale;

se sia vero che competenti uffici della difesa (Ministero o distretti militari) abbiano spedito intorno al 15 dicembre molte cartoline precetto destinate a giovani che avrebbero dovuto presentarsi in caserma il giorno 6 dicembre, costringendo i vari comandi di Carabinieri impegnati a consegnare le cartoline a cambiare la data di arruolamento sulla stessa cartolina precetto, facendola così coincidere con il giorno natalizio;

quali provvedimenti verranno assunti nei confronti dei responsabili dei citati fatti che ingenerano disagio nella società e che sono, soprattutto, sintomo di confusione;

se il Ministero non intenda far rispettare la recente disposizione del Ministro in indirizzo secondo cui ogni giovane chiamato alle armi ha diritto di ricevere la cartolina precetto almeno 30 giorni prima della data di presentazione al corso.

(4-23340)

RISPOSTA. — *Le cartoline precetto per la chiamata alle armi sono spedite agli arruolati almeno 30 giorni prima della data di partenza dello scaglione di appartenenza. Eventuali ritardi nella consegna delle sud-*

dette cartoline dipendono generalmente da disguidi postali o da irreperibilità dei giovani arruolati.

In relazione al caso di specie, si fa presente che trattasi presumibilmente di giovani che, prescelti dal Ministero degli interni quali ausiliari nella polizia di stato ed assegnati, alla fine di novembre 1990, ai relativi enti addestrativi, sono stati in tali sedi giudicati non più idonei per tale arruolamento e restituiti quindi, nel corso del mese di dicembre, quali disponibili per l'esercito. I giovani in parola, pertanto, sono stati precettati nel corso del suddetto mese da questo ministero ed avviati alle armi al fine di evitare, nell'interesse dei medesimi, ulteriori ritardi nell'espletamento del servizio militare di leva.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

le ragioni per cui non è stata accolta l'istanza prodotta il 14 agosto 1990 ed intesa ad ottenere la proroga del trattamento di disoccupazione speciale, ai sensi della legge 215/78 articolo 4-ter, per gli ex dipendenti (quattordici) della ditta Lamital S.p.A., azienda produttrice di laminati plastici con stabilimento in Centallo (Cuneo);

quale sia la sua opinione in merito alla motivazione del rigetto dell'istanza, addotta dal competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, secondo cui « l'esiguo numero delle unità interessate al predetto trattamento » non giustifica il « dover dare ulteriore seguito alle richieste in esame »;

quali provvedimenti s'intendano adottare in favore della manodopera interessata. (4-24014)

RISPOSTA. — Il rigetto, da parte dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, dell'istanza di proroga del trattamento della disoccupazione speciale presentata ai sensi della legge n. 215 del 1978, in favore degli ex

dipendenti della ditta LAMITAL, è stato determinato dalla circostanza che la citata legge attribuisce agli uffici competenti il potere di proposta del beneficio solo in presenza di situazioni di indubbia rilevanza sociale.

Poiché, nel caso specifico, tale requisito non è riscontrabile, in quanto sono interessate al trattamento di disoccupazione speciale soltanto 14 unità, il citato ufficio regionale ha espresso parere sfavorevole alla proroga del trattamento stesso.

Si precisa, inoltre, che l'attuale normativa non prevede la copertura salariale per periodi integrativi e che le proposte concernenti la concessione del beneficio della disoccupazione speciale non possono superare i 24 mesi.

Eventuali proposte relative ad ulteriori periodi potranno essere esaminate solo nei seguenti casi:

- 1) elevato numero dei lavoratori licenziati;
- 2) comprovate situazioni di eccezionali difficoltà;
- 3) sostanziale impossibilità di reimpiego dei lavoratori licenziati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere in merito alla vicenda della strada statale n. 20 della Valle Roya, chiusa per lavori nella tratta interessata dallo smottamento del 9 dicembre scorso. Sembra infatti che l'ingrignamento delle pareti stradali comporterà la chiusura completa al traffico della strada statale 20 per tutto il mese di febbraio, mentre l'apertura definitiva è prevista soltanto per l'aprile del 1992 e nel frattempo per un tratto di tre chilometri funzionerà un senso alternato di marcia regolato manualmente. In considerazione dell'importanza che la suddetta strada riveste per la provincia di Cuneo, quale principale sbocco verso la Francia e il

resto d'Europa, si domanda al ministro se ritenga opportuno che tale arteria di collegamento rimanga bloccata per un periodo di tempo tanto lungo, e se non prevede la possibilità che i lavori vengano compiuti in un termine minore. (4-24159)

RISPOSTA. — *In data 9 dicembre 1990 un'eccezionale ondata di maltempo ha colpito la regione Liguria provocando lungo l'intero tratto della strada statale n. 20 della Val Roja numerosi smottamenti con distacchi di materiali dalle pendici sovrastanti la sede stradale particolarmente al chilometro 140,800, dove la caduta di blocchi di grandi dimensioni, avvenuta da una zona ubicata ad alcune centinaia di metri dal nastro stradale, distrusse le opere di protezione a suo tempo predisposte e ha colpito una autovettura in transito provocando la morte di due persone.*

In seguito a ciò la statale fu chiusa al traffico, causando notevole difficoltà alla circolazione in quanto rappresenta la principale arteria che collega l'Italia con la Francia attraverso le regioni Piemonte e Liguria.

In data 21 dicembre 1990, furono affidati, con il rito della somma urgenza, i lavori necessari ed indispensabili per l'esecuzione di alcune opere di rinforzo delle esistenti protezioni a monte della strada, ed in data 5 gennaio 1991, previa accurata ispezione delle pendici e l'effettuazione degli interventi di bonifica, la statale fu riattivata al traffico a senso unico alternato in tre intervalli orari (7,00 - 8,30; 12 - 13,30; 17,00 - 18,30).

Il 20 gennaio scorso, tuttavia, si sono verificati nuovi eventi franosi che hanno interessato lo stesso tratto.

Si è provveduto, quindi, alla chiusura al traffico ed ai relativi interventi di bonifica che hanno permesso il ripristino del transito a senso unico alternato, attualmente vigilato e pilotato con apposita guardiania nel tratto compreso tra i chilometri 140+500 e chilometri 143+500, dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

La necessità che si presenta oggi è quella di intervenire con opere aventi carattere definitivo.

A tale riguardo è stato redatto il progetto che prevede la sistemazione in sede ed in variante del tratto di statale tra i chilometri 138-000 ed il chilometri 143+300 per un importo di circa 55 miliardi. Tale progetto è stato già approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nella seduta del 21 febbraio u.s., unitamente alla proposta di affidamento a trattativa privata dei relativi lavori.

Più specificatamente, inoltre, per quanto riguarda il tratto relativo al chilometro 140,800, dove si verificò l'incidente mortale, è imminente l'inizio dei lavori per la costruzione di una galleria artificiale paramassi di metri 250 di lunghezza.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 10 aprile 1990, il dottor Antonino Musolino, nato a Messina il 30 giugno 1927 e abitante a Roma, Largo Pepere 11, aveva ottenuto dal Pretore di Roma dottor Tatarelli riconoscimento (sentenza n. 5692) del suo diritto al ricalcolo della pensione in corso di godimento;

la stessa sentenza condannava l'Inps al suddetto ricalcolo, con l'utilizzazione di tutta la contribuzione versata e accreditata;

secondo quanto prescritto dalla legge, la suddetta sentenza avrebbe dovuto avere efficacia esecutiva ma l'Inps non ha mai adempiuto al disposto giudiziale —:

per quale motivo l'Inps non si sia conformato a tale sentenza e se non sia opportuno che vi provveda al più presto.
(4-24409)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la propria sede di Roma-Monteverde ha provveduto a liquidare la pensione di reversibilità in favore della vedova del signor Antonino Musolino il quale è deceduto nel gennaio del corrente anno.*

L'istituto, inoltre, ha fatto presente che è stata effettuata anche la ricostruzione della pensione già spettante al defunto, per cui al più presto verranno corrisposte alla vedova anche le relative competenze arretrate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso:*

che la legge n. 45 del 5 marzo 1990 ha dettato norme per la ricongiunzione assicurativa ai fini previdenziali per i liberi professionisti;

che la legge ancora è inapplicata dalle casse previdenziali interessate (Casse nazionali di previdenza per: avvocati e procuratori; ingegneri ed architetti; geometri; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; veterinari; farmacisti; consulenti del lavoro; notai; spedizionieri doganali; medici; ostetriche), in quanto si sostiene che alcune disposizioni sono oscure e necessitano di una interpretazione ufficiale;

che l'INPS finora è stato l'unico Ente a dettare istruzioni operative, peraltro non complete, per l'applicazione della citata legge, con circolare 179 del 26 luglio 1990;

che è stata costituita un'apposita commissione di studio per approfondire i contenuti della norma, affinché il ministero del lavoro sia messo in grado di dettare disposizioni uniformi nei criteri di applicazione della normativa —:

entro quale epoca la citata commissione prevede di chiudere i lavori per consentire la generalizzata applicazione della legge, tenuto conto che moltissimi professionisti non riescono ad ottenere la pensione, proprio per il « vuoto » che s'è creato e che il legislatore riteneva di avere colmato proprio con la legge 45/90;

quando il Ministro ritiene di intervenire personalmente per accelerare i lavori della commissione e sbloccare in tal modo

quest'incresciosa situazione di stallo che sta pregiudicando da oltre un anno i diritti pensionistici dei liberi professionisti.

(4-25093)

RISPOSTA. — *Il gruppo di lavoro costituito, con provvedimento del 25 maggio 1990, per l'esame dei complessi problemi connessi all'attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 45, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, ha concluso i suoi lavori il 30 gennaio 1991. A seguito dell'esame della relazione presentata è stata diramata la circolare n. 71 del 1991 del 14 maggio 1991, che si allega in copia.*

Allegato A.

La legge 5 marzo 1990, n. 45, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, colmando una lacuna della disciplina generale sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del riconoscimento di un unico trattamento di pensione (prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in favore di tutti i lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatorie e dei lavoratori autonomi iscritti alle tre gestioni di previdenza istituite presso l'INPS per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali), ha esteso la facoltà di chiedere tale ricongiunzione ai soggetti iscritti, o che sono stati iscritti, a fondi di previdenza per liberi professionisti.

La materia disciplinata concerne una molteplicità di posizioni assicurative regolate da una serie di normative improntate a criteri a volte fra loro eterogenei per quanto riguarda i diversi aspetti contributivi e pensionistici nell'ambito delle attività lavorative autonome, delle libere professioni, del lavoro dipendente del settore privato e di quello pubblico.

Da ciò consegue che la legge in esame, ampiamente articolata per una esauriente definizione delle possibili problematiche connesse alla ricongiunzione dei diversi periodi per il conseguimento di un trattamento pen-

sionistico unico, potrà tuttavia presentare difficoltà e incertezze interpretative in via di prima applicazione.

Pertanto, con la presente circolare si forniscono primi chiarimenti ed orientamenti per un'uniforme applicazione, da parte di codesti enti, della legge in oggetto, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti che si renderanno successivamente necessari, tenuto conto della complessità della materia.

ART. 1. — Facoltà di ricongiunzione.

a) Ricongiunzione nella gestione in cui si è iscritti.

L'articolo 1, ai commi 1, 2 e 3, attribuisce al lavoratore, dipendente o autonomo o libero professionista, la facoltà di chiedere la ricongiunzione nella gestione previdenziale cui risulta iscritto, di tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore stesso sia stato iscritto.

Presupposto della ricongiunzione prevista dai commi 1, 2 e 3 è la sussistenza, al momento della richiesta, dell'iscrizione nella gestione di previdenza competente ad operare la ricongiunzione

Al periodo contributivo relativo alla iscrizione in atto presso la gestione che effettua la ricongiunzione non si possono ricongiungere gli eventuali periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre gestioni di previdenza.

La richiesta di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto.

Non sono peraltro ricongiungibili periodi di contribuzione comunque utilizzati o liquidati in favore dei titolari delle rispettive posizioni assicurative.

b) Ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione.

In alternativa alla ricongiunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 l'articolo 1 prevede, al comma 4, la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il

lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Al riguardo è da tener presente che la prevista continuità della contribuzione testé indicata postula la continuità del periodo di iscrizione nel quale la contribuzione stessa si colloca. A sua volta la continuità del periodo di iscrizione deve essere accertata alla stregua delle norme che disciplinano i singoli fondi di previdenza.

Si chiarisce inoltre che ai fini del calcolo dei dieci anni di contribuzione di cui trattasi non si considerano i periodi coperti da contributi versati volontariamente od accreditati figurativamente o derivanti da riscatto non riferibili ad attività lavorativa effettivamente esercitata.

c) Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.

L'articolo 1, al comma 5, attribuisce a coloro che siano stati iscritti presso un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente alla data di decorrenza di una pensione di anzianità conseguita presso altro fondo di previdenza, la facoltà di chiedere a quest'ultimo la ricongiunzione, ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione, dell'ulteriore periodo di contribuzione maturato presso il fondo di previdenza per liberi professionisti.

Il richiamo alla pensione di anzianità, privo di riferimenti normativi, sembra esprimere una notazione tecnico-giuridica precisa e determinata e, come tale, di stretta interpretazione. Pertanto, nel fare riserva di ulteriori approfondimenti, si ravvisa l'opportunità che in sede di prima applicazione i pensionati di anzianità beneficiari della norma siano da individuare nei soggetti ai quali la pensione sia stata riconosciuta, a detto specifico titolo, da parte delle gestioni di previdenza il cui ordinamento espressamente annovera, tra le diverse prestazioni pensionistiche, quella di anzianità.

Ciascuna delle gestioni sopraindicate determinerà l'importo del supplemento di pen-

sione applicando i criteri in atto, presso di essa, per il calcolo dei supplementi di pensione o, qualora il suo ordinamento non ne contempli il riconoscimento, per il calcolo della pensione di anzianità.

La facoltà di ricongiunzione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione può essere esercitata una sola volta. Tale statuizione esclude l'applicabilità alla fattispecie considerata delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.

La richiesta di ricongiunzione può essere avanzata entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione ossia dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce l'ultimo contributo versato nella gestione per liberi professionisti alla quale si è stati iscritti.

ART. 2 — Modalità di ricongiunzione.

L'articolo 2 stabilisce, al primo comma, che il fondo o i fondi interessati trasferiscono, a quello in cui opera la ricongiunzione, i contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

Al fine di individuare i contributi da trasferire è da tener presente che a norma dell'articolo 4, comma 5, della Legge n. 45 del 1990, sono escluse dal trasferimento le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica ossia quelle destinate esclusivamente al finanziamento di altre gestioni assicurative.

Parimenti non possono essere trasferite le somme corrispondenti ad interessi di mora, di dilazione o compensativi e quelle eventualmente riscosse a titolo di sanzioni o multe.

Per quanto concerne l'onere della ricongiunzione l'articolo 2 dispone, al comma 2, che la gestione competente ad effettuare la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le note ministeriali n. 7/4PS/90064 dell'11 gennaio

1991 e n. 7/4PS/90303 del 19 febbraio 1991, che ad ogni buon fine si allegano.

L'articolo 2 prevede inoltre, al comma 3, la facoltà di effettuare, su domanda, il pagamento rateale della somma sopraindicata in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto. Ai sensi del medesimo comma il tasso di tale interesse è pari al tasso annuo medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno solare che precede immediatamente quello in cui è stata presentata la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 3. — Esercizio della facoltà.

La facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini del conseguimento di un'unica pensione può esercitarsi una seconda volta se l'interessato può far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non possieda i requisiti anzidetti la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una seconda volta solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

ART. 4 — Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento.

Il soggetto che intende avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 1 è tenuto a indicare nella domanda di ricongiunzione tutti i periodi assicurativi maturati.

La gestione alla quale è presentata la domanda è tenuta a chiedere, entro 60 giorni, alle gestioni nelle quali sono localizzate le posizioni assicurative da trasferire tutti gli elementi necessari ed utili per operare la ricongiunzione e per determinare l'onere di riscatto.

Le predette gestioni sono tenute a trasmettere gli elementi anzidetti entro novanta giorni dalla richiesta.

La gestione nella quale il lavoratore ha chiesto di ricongiungere i vari periodi assicurativi, nel termine di 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda, è tenuta a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico specificando gli elementi fondamentali in base ai quali il calcolo è stato effettuato, nonché un prospetto di possibili rateazioni.

Il pagamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione oppure in rate secondo il piano di ammortamento prescelto.

L'interessato è considerato rinunciatario dell'esercizio della facoltà di chiedere la ricongiunzione qualora entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'onere non confermi la domanda di ricongiunzione mediante:

a) il pagamento dell'intero importo dovuto;

b) ovvero il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate, dalla gestione competente, per la massima rateazione consentita;

c) ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione, diversa da quelle indicate nel predetto prospetto.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Per versamento parziale dell'importo dovuto, determinante la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione, deve intendersi o il versamento dell'importo di cui alla precedente lettera B o, nell'ipotesi in cui venga presentata la domanda di rateazione di cui alla precedente lettera C, il versamento della prima rata.

La irrevocabilità della domanda di ricongiunzione comporta in caso di versamento totale dell'onere dovuto l'obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.

In caso di versamento parziale dell'onere dovuto qualora il pagamento della residua parte dell'onere non sia effettuato ciò non

determina rinuncia all'esercizio della facoltà, bensì risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori conseguenti a tale esercizio con tutte le implicazioni che sul piano giuridico ne derivano quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle medesime da parte della gestione che le ha introitate.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto non provveda a perfezionare per intero il pagamento dell'onere la gestione nella quale dovrebbe operare la ricongiunzione è tenuta, previa diffida in applicazione delle disposizioni in materia proprie della gestione stessa, a interrompere la prosecuzione del procedimento di ricongiunzione.

La gestione che procede alla ricongiunzione, avvenuto il versamento determinante la irrevocabilità della domanda, richiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione di loro pertinenza, secondo i criteri indicati all'articolo 4, comma 4.

Il trasferimento degli importi di cui sopra deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo la gestione debitrice è tenuta a corrispondere, in aggiunta agli importi dovuti, un interesse annuo al tasso del 6 per cento, a decorrere dal 91° giorno successivo alla data della richiesta.

Qualora il trasferimento della contribuzione debba avvenire a carico delle amministrazioni statali, la quota di pertinenza del datore di lavoro è calcolata secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali.

ART. 5 – Determinazione del diritto e delle misure della pensione.

La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione presso la quale si

accentra la posizione assicurativa al verificarsi, in via alternativa, delle seguenti condizioni:

1) anzianità di contribuzione non inferiore a anni, conseguita attraverso la ricongiunzione;

2) raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia;

3) sussistenza dei requisiti per pensione di inabilità o invalidità.

Considerato che l'età per il collocamento a riposo può non coincidere con quella per il pensionamento di vecchiaia e che l'istituto del collocamento a riposo è estraneo sia ai lavoratori autonomi o liberi professionisti sia ai lavoratori dipendenti cui non è assicurata la stabilità d'impiego, la condizione di cui al punto 2) deve intendersi verificata quando l'interessato venga in possesso di uno dei seguenti requisiti: raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo ovvero maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Qualora non sussistono le enunciate condizioni, la inapplicabilità delle norme sulla determinazione del diritto e della misura della pensione unica in vigore presso la gestione in cui si accentra la posizione assicurativa si traduce nella impossibilità, per l'interessato, di conseguire la pensione unica.

Nella ipotesi considerata è fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere la pensione calcolata senza tener conto dei periodi di contribuzione acquisiti con la ricongiunzione.

In caso di decesso dell'assicurato che abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi, il beneficio della ricongiunzione s'intende riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali superstiti.

ART. 6. — Coincidenza di periodi di contribuzione.

In sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative può verificarsi il caso di coin-

cidenza di più periodi coperti da contribuzione effettiva e figurativa.

I periodi afferenti ad attività lavorative effettivamente esercitate, anche se tra loro coincidenti, sono considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore in conseguenza della ricongiunzione.

Se uno o più periodi relativi ad attività effettiva sono coincidenti con uno o più periodi non riguardanti attività effettiva (quali i periodi di riscatto degli anni del corso di laurea ed i periodi di contribuzione figurativa), nessuno di questi ultimi, per la parte coincidente, viene considerato ai fini della ricongiunzione.

Se nessuno dei periodi coincidenti riguarda attività effettiva, è considerato, ai fini della ricongiunzione, solo il periodo con contribuzione di importo più elevato.

Qualora per effetto di una coincidenza temporale, determinati periodi non afferenti ad attività lavorativa effettivamente esercitata non possano essere considerati ai fini dell'accentramento della posizione assicurativa, la contribuzione relativa a tali periodi è restituita — su di lui richiesta — al lavoratore oppure, nel caso in cui essa attenga a versamenti effettuati volontariamente, è portata a scomputo dell'onere di riscatto posto a suo carico.

ART. 7. — Facoltà per i superstiti.

Le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti entro anni dal decesso dell'interessato.

Poiché nell'esercizio di dette facoltà i superstiti subentrano, a norma dell'articolo 7, nelle posizioni giuridiche del dante causa, la facoltà, per essi prevista, di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi non è esercitabile qualora il defunto non vi avesse diritto o ne avesse perduto la titolarità o ne fosse decaduto. Ne consegue che soltanto per effetto della morte del dante causa avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge sulla ricongiunzione i superstiti possono acquisire, in via derivata, il diritto ad avvalersi della facoltà di cui trattasi.

ART. 8. — Esclusione dell'applicazione di disposizioni.

L'articolo 8 prevede la inapplicabilità, nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà di ricongiunzione i periodi assicurativi, delle disposizioni sul rimborso dei contributi contenute negli articoli sottoindicati:

articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, riguardante la cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori;

articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, riguardante la cassa nazionale di previdenza ingegneri ed architetti;

articolo 20 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, riguardante la cassa nazionale di previdenza geometri;

articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, riguardante la cassa nazionale di previdenza dottori commercialisti.

Il disposto dell'articolo 8, concretando una limitazione della facoltà di chiedere la restituzione dei contributi prevista da norme tassativamente indicate, non coinvolge le norme sulla restituzione dei contributi che riguardano enti di previdenza diversi dalle menzionate casse.

Allegato B.

Com'è noto la legge 5 marzo 1990, n. 45, consente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o ai lavoratori autonomi, precedentemente iscritti a forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, di ricongiungere presso l'attuale ente assicuratore tutti i precedenti periodi contributivi.

Analoga possibilità è concessa ai liberi professionisti per quanto concerne precedenti periodi di assicurazione quali lavoratori dipendenti od autonomi, oltre che posizioni esistenti presso altre casse professionali.

Tale provvedimento, congiuntamente al disposto della legge 7 febbraio 1979, n. 29, consente agli assicurati, quale che sia la loro attuale copertura previdenziale, di costituire un'unica posizione contributiva, indipendentemente dalla specificità di precedenti rapporti assicurativi.

Tuttavia (in base all'articolo 2 della legge n. 45 del 1990), le fattispecie disciplinate dalla legge in oggetto operano ponendo a carico del richiedente la ricongiunzione l'onere del pagamento della differenza fra la riserva matematica necessaria per la copertura dei periodi assicurativi e l'ammontare dei contributi maggiorati del 4,50 per cento annuo, trasferiti dalle gestioni di precedente iscrizione.

Detta riserva matematica si determina mediante opportuni coefficienti di capitalizzazione da calcolare sulla base dei potenziali benefici acquisibili per effetto della ricongiunzione e delle specificità sia normative che demografiche proprie di ogni singola gestione.

Al riguardo, mentre gli enti di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, possono utilizzare, verificatene la compatibilità con le rispettive normative, le tabelle attuariali di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981) e decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1988), è opportuno che gli enti gestori di previdenza obbligatoria per liberi professionisti provvedano ad adottare apposite tabelle elaborate puntualmente sulla base delle caratteristiche peculiari della propria popolazione assicurata e delle specifiche normative.

Dette tabelle, una volta adottate dai competenti organi dell'ente, verranno inviate a questo ministero per l'esame e la conseguente approvazione.

Per consentire una rapida definizione dell'iteresperto si ravvisa l'opportunità di adottare, per l'elaborazione delle tabelle stesse, i criteri di seguito evidenziati:

tasso finanziario di riferimento (reale) del 2 per cento annuo,

qualora si intenda introdurre nel calcolo dei coefficienti un caricamento per spese di amministrazione questo non dovrebbe essere superiore al 5 per cento;

età limite, oltre la quale non è prevedibile la conservazione dello stato di assicurato, 85 anni;

tener conto della possibilità di conseguire una pensione di anzianità, ove previ-

sta, ed adottare di conseguenza opportune ipotesi di frequenza, ancorché tale fenomeno possa essere per alcuni enti attualmente di scarsa rilevanza;

particolare attenzione infine dovrà porsi al disposto dell'articolo 5 della citata legge n. 45/90 secondo il quale, qualora la somma dei periodi ricongiunti non raggiunga i 35 anni di anzianità contributiva o non si sia raggiunta l'età limite per la pensione di vecchiaia, l'effetto della ricongiunzione è sospeso.

I criteri esposti saranno richiamati in una circolare che questo ministero sta predisponendo riguardo alle problematiche connesse all'applicazione della citata legge n. 45 del 1990.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

DIAZ, BECCHI e BERTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

i lavoratori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi di Roma, Milano e Napoli, hanno apposto centinaia di firme ad una petizione che chiede nuove regole per una reale trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare di tale Istituto;

la petizione chiede, inoltre, che in questa gestione siano tenute in considerazione le esigenze dei lavoratori alle dipendenze dell'Istituto;

altre iniziative, di cui alcune di grande rilievo pubblico (come quella del prefetto di Roma, dottor Voci), hanno a riferimento l'utilizzo del patrimonio residenziale di proprietà degli enti previdenziali, tra cui l'INPS —

quali sono le dimensioni (in termini di numero di alloggi), le dislocazioni geografiche e le modalità di utilizzo del patrimonio immobiliare degli Istituti previdenziali e in particolare dell'INPS;

se gli alloggi concessi in locazione siano tutti usati a fini residenziali, o eventualmente a quali altri fini, e siano tutti ad equo canone, o eventualmente quali altre siano le modalità di contabilizzazione degli affitti;

quali criteri siano in uso per l'assegnazione degli alloggi disponibili di proprietà degli Istituti, e se questi criteri si applichino a tutti gli assegnatari o solo ai nuovi;

quali sia la quota di alloggi degli Istituti che si rende in media disponibile in un anno;

quale sia il ritmo di espansione annuo del patrimonio detenuto;

se non ritenga che l'adozione di criteri trasparenti per l'assegnazione degli alloggi disponibili sia opportuna e necessaria;

se ritenga condivisibile il principio che i dipendenti degli Istituti debbano godere di una qualche forma di prelazione, qualora non dispongano altrimenti di un alloggio, nelle assegnazioni. (4-19309)

RISPOSTA. — Il patrimonio immobiliare dell'istituto è stato costituito nel tempo, investendo le riserve tecniche delle gestioni assicurative a capitalizzazione.

Detto patrimonio, destinato ad uso abitativo, non viene incrementato da anni e più precisamente dal maggio 1970, allorché è stato adottato il sistema tecnico finanziario della gestione a ripartizione. Da allora, infatti, è stata privilegiata una politica di disinvestimento immobiliare e di riconversione delle risorse in beni strumentali.

Ciò premesso, si precisa che il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS comprende 6.778 unità locative, di cui 5.631 ad uso abitativo e 1.147 ad uso diverso dall'abitazione ed è variamente ubicato in tutto il territorio nazionale.

Il canone richiesto agli inquilini delle unità ad uso abitativo è quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 392 del 1978, vale a dire il

cosidetto equo canone e gli appartamenti annualmente disponibili per nuovi affitti sono quelli che vengono rilasciati dai pre-
cedenti inquilini.

Negli ultimi due anni la disponibilità, a livello nazionale, è stata pari a 102 appartamenti nel 1988 e 84 appartamenti nel 1989, dei quali sono stati assegnati agli sfrattati rispettivamente 41 nel 1988 e 45 nel 1989, tenendo conto delle quote ad essi riservate per legge (30 per cento fino al 1988 e 50 per cento a far tempo dal 1989).

Come è noto, con una circolare del mese di marzo 1991 l'istituto ha fornito alle proprie sedi periferiche direttive per l'osservanza di criteri per l'assegnazione degli alloggi, in modo da tener conto di diversi requisiti, tra i quali anche quello del reddito annuo imponibile realizzato dal nucleo familiare, diviso per i componenti del nucleo stesso, cui attribuire predeterminati punteggi ai fini della formazione, presso ciascuna sede, di apposite graduatorie redatte da organismi collegiali.

Per i dipendenti trasferiti d'ufficio spetta la priorità assoluta nelle assegnazioni; per gli altri dipendenti sono previsti punteggi aggiuntivi se colpiti da provvedimento di sfratto esecutivo, al quale l'ente non ha potuto far fronte con la quota riservata agli sfrattati ed in relazione alla anzianità di servizio.

Per il conseguimento di tali fini nella citata circolare è previsto che le sedi dell'istituto debbano pubblicizzare, con appositi avvisi nei locali delle proprie strutture esistenti nel comprensorio, le disponibilità degli alloggi, formando tutti gli elementi utili per consentire ai dipendenti di concorrere alle relative assegnazioni. È stato anche disposto che sia messo a disposizione degli interessati un fac-simile della domanda, su cui vengono chiariti i criteri che saranno adottati per la formazione della graduatoria ed elencati i documenti da presentare per il riconoscimento dei singoli titoli preferenziali.

Per quanto concerne, poi, la richiesta relativa al numero dei dipendenti che hanno potuto usufruire dell'assegnazione di un alloggio, l'INPS ha comunicato che, da un'indagine effettuata presso le proprie sedi periferiche, risultano assegnati ai dipendenti,

negli anni 1988 e 1989, rispettivamente 53 e 39 appartamenti. Nell'anno 1990, invece, si sono resi disponibili 55 appartamenti di proprietà dell'istituto e, di tali alloggi, 28 sono stati assegnati a dipendenti dell'INPS, sia in qualità di sfrattati che nell'ambito della quota non riservata per legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

FERRARINI. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici e per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

con precedenti interrogazioni del dicembre 1988 e del marzo 1989, cui peraltro ha risposto in modo insoddisfacente solo il Ministro dell'ambiente, si evidenziavano i pericoli relativi al raddoppio del cementificio UNICEM situato nel comune di Vernasca (PC), in relazione ai danni ambientali e paesaggistici arrecati alla Val d'Arda da tale insediamento;

esisteva una forte preoccupazione da parte delle popolazioni locali che avevano costituito un apposito comitato a difesa della valle e raccolto migliaia di firme;

l'avvenuto inizio dei lavori sta dimostrando nei fatti come si possa distruggere irrimediabilmente una delle vallate più belle della zona;

il TAR con una decisione importante ha in sostanza avallato buona parte delle preoccupazioni espresse dalle popolazioni locali soprattutto in relazione alle emissioni inquinanti —:

quali iniziative intendano assumere questi Ministeri, al fine di garantire la salute dei cittadini, l'ambiente e il paesaggio della Val d'Arda e se non ritengano di richiedere la sospensione dei lavori fino a quando non sia stato eseguito un approfondito e serio studio di valutazione di impatto ambientale. (4-19071)

FERRARINI, CRISTONI, POLVERARI, CERUTTI, MILANI, MAZZA, SCOTTI VIRGINIO, PIERMARTINI, COLZI e FIAN-

DROTTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con precedenti interrogazioni del dicembre 1988, marzo 1989 e marzo 1990 erano stati messi in risalto i pericoli che la costruzione di un nuovo cementificio da parte della ditta UNICEM nel comune di Vernasca (PC) avrebbe determinato nell'intera vallata dell'Arda sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico:

era stata sottolineata la grave preoccupazione delle popolazioni locali manifestatasi con la costituzione di un comitato per la difesa della Val d'Arda con la raccolta di migliaia di firme;

il TAR con una propria decisione aveva in sostanza avallato buona parte delle preoccupazioni espresse dalle popolazioni locali soprattutto in relazione alle emissioni inquinanti;

i lavori fino ad oggi eseguiti stanno dimostrando nei fatti come sia possibile compromettere irrimediabilmente una delle vallate più belle della zona;

la ditta UNICEM non ha ottemperato nemmeno a quanto stabilito nella concessione edilizia per la realizzazione di opere tese alla salvaguardia idrogeologica della zona;

l'area interessata è da considerarsi a tutti gli effetti per natura e qualifica « bene ambientale » di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923; legge n. 1497 del 1939; leggi regionali n. 47 del 1978 e n. 23 del 1990;

la concessione edilizia era rilasciata in deroga al regime ordinario di inedificabilità, fissata per la generalità delle zone di tutela, con l'espressa limitazione condizionante della previa integrale sistemazione idrogeomorfologica dell'intera zona;

il non aver eseguito i lavori prescritti ha determinato una modificazione dello stato dei luoghi tale da non rendere più attuali nemmeno le originarie prescrizioni;

in virtù di tutto ciò il comune di Vernasca con ordinanza del 14 gennaio 1991 ha ingiunto alla ditta UNICEM di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi —:

quali iniziative si intendono assumere per tutelare la vallata dell'Arda e le sue popolazioni e per sostenere l'azione del comune di Vernasca che coraggiosamente si batte a difesa dei cittadini dell'intera zona. (4-23629)

RISPOSTA. — *La questione relativa al rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un cementificio è di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.*

Quanto, poi, al mancato rispetto della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni legge n. 47 del 1985), la competenza a provvedere spetta al sindaco.

In caso di inerzia da parte del responsabile dell'opera abusiva, al quale è stato ingiunto di provvedere alla demolizione, il presidente della giunta regionale è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, dandone contestualmente comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Si fa, poi, presente che pure iniziative di tutela della vallata dello Arda rientrano nella competenza della regione, ai sensi del trasferimento operato dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n.—)616 del 1977.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che, il sindaco di Vernasca, considerato il mancato rispetto, da parte della società Unicem, delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia (esecuzione preventiva ed integrale di tutte le opere di salvaguardia idrogeologica prescritta) con ordinanze nn. 40 e 46, datate rispettivamente il 30 novembre 1990 e il 14 gennaio 1991, ha ordinato la sospensione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso le suddette ordinanze la società Unicem ha proposto ricorso al tribunale regionale amministrativo (Tar) dell'Emilia Romagna, il quale ha respinto tutti i motivi

di ricorso ad eccezione di quello relativo all'autorizzazione regionale, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, all'emissione in atmosfera dello stabilimento, ritenuto carente di istruttoria e motivazione.

Dalla lettura di detta sentenza emerge che tutti i provvedimenti assunti (concessione edilizia, svincolo idrogeologico, autorizzazione Galasso, eccetera) sono stati ritenuti legittimi, con la conseguenza che non sono stati rilevati danni ambientali e paesaggistici.

Si aggiunge, infine, che il sindaco di Vernasca ha ritenuto, il 3 maggio 1991, di diffidare la Unicem S.p.A. dal mettere in esercizio l'impianto, se non dopo l'acquisizione dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui alla legge n. 1497 del 1939, il Ministero dei beni culturali ha comunicato di aver espresso parere favorevole sul progetto presentato dalla Unicem.

Relativamente alla richiesta di sottoporre l'intervento a valutazione d'impatto ambientale, si specifica che le opere in questione non rientrano nelle procedure di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986.

Allo stato dei fatti, in conclusione, si configura esclusivamente un problema di rispetto di standard fissati per le emissioni e una competenza più specifica delle amministrazioni locali e degli organi preposti ai controlli sanitari.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FERRARINI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'incredibile iniziativa promossa dal comune di Bibbiano (Reggio Emilia) di collocare e costruire un impianto comprensoriale di raccolta dei liquami prodotti dagli insediamenti suinicoli della zona e dei comuni limitrofi. Nella deliberazione consiliare si legge che l'abitazione più vicina risulta a 700 metri, mentre gli insediamenti abitativi si trovano a distanza di 200 metri. Il progetto è stato bocciato persino dalla USL che ha rilevato le illegalità dell'im-

pianto. Anche nel piano territoriale paesistico regionale adottato dalla regione Emilia-Romagna, la zona è ribadita come zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale che esclude interventi come quello apposto. Qualora venisse realizzato il progetto, i cittadini di Bibbiano si vedrebbero reggiunti da una fonte di inquinamento generale ed in definitiva di peggioramento della qualità della vita;

se non ritenga opportuno per le ragioni suesposte bloccare immediatamente qualsiasi autorizzazione o iniziativa in corso e accentuare i controlli per tale tipo di impianti che deturpano l'ambiente.

(4-23646)

RISPOSTA. — Il 10 settembre 1990 il consiglio comunale di Bibbiano (RE), con delibera n. 126, ha approvato il progetto per la realizzazione un impianto per lo smaltimento dei liquami suinicoli.

Il luogo prescelto per l'ubicazione dell'impianto dista dalle abitazioni residenziali non meno di 700-800 metri. Alla distanza di circa 200 metri dal detto impianto esiste un allevamento di 2500 capi suini, con annessa casa colonica abitata, mentre a circa 500 metri sorge un allevamento di bovini, pure con casa colonica annessa.

Il servizio di igiene pubblica dell'USL n. 8 di Montecchio Emilia (Re), competente per territorio, con relazione del 17 aprile 1990, ha ribadito le perplessità già espresse in merito ai criteri con cui è impostato il progetto, ritenendo inopportuno ed inadeguato ricorrere ancora una volta alla tecnica della depurazione per risolvere un problema che — così sostiene la detta USL — andrebbe affrontato in termini di riduzione quantitativa del carico inquinante mediante graduale riduzione del patrimonio suinicolo al fine di ristabilire un corretto rapporto tra sostanza organica prodotta e terreno agrario utilizzato per lo smaltimento dei liquami suinicoli.

Fatta questa premessa, il servizio di igiene pubblica, in merito al progetto, ha osservato quanto segue:

l'ubicazione dell'impianto è ritenuta idonea in quanto sufficientemente distante da nuclei abitati o abitazioni sparse, anche

se, dovendosi classificare come industria insalubre di prima classe, dovranno essere limitati i disturbi al vicinato e, comunque, dovrà esserne autorizzata l'attivazione;

i reflui dovrebbero essere convogliati nella rete fognaria di Barco (frazione di Bibbiano) e poi conferiti al collettore finale di Roncocesi di Reggio Emilia.

L'ufficio tecnico comunale di Bibbiano, peraltro, ha valutato negativamente il progetto perché:

i tronchi fognari esistenti non confluiscono nel collettore di Roncocesi di Reggio Emilia;

il progetto sarebbe in contrasto con le previsioni del piano paesistico regionale di cui all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, trattandosi di zona di particolare interesse paesaggistico ambientale.

Il 5 febbraio 1991 è stata presentata alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Reggio Emilia una petizione popolare avverso la costruzione dell'impianto in argomento.

In proposito, l'autorità giudiziaria non ha sinora adottato alcun provvedimento.

Premessa la competenza primaria, al riguardo delle locali autorità, i pareri negativi finora espressi nel corso dell'iter autorizzativo nonché il deferimento della questione all'autorità giudiziaria, escludono la necessità, al momento, di un intervento di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il personale a rapporto di impiego dipendente degli Enti di Previdenza (INPS, INAIL, ENASARCO ed altri) ed assunto prima del 3 aprile 1975, è obbligatoriamente iscritto a fondi per il trattamento di quiescenza e per il trattamento di previdenza, integrativo, quest'ultimo, delle pre-

stazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

la disciplina di tali fondi è dettata da appositi regolamenti deliberati dagli organi degli Enti ed approvati dai ministeri vigilanti;

con circolare n. 96/90 del 25 ottobre 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale ha fornito nuovi indirizzi interpretativi ed applicativi delle norme disciplinanti i fondi di previdenza ed ha censurato quale illegittimo il comportamento degli Enti i quali, nella corresponsione delle prestazioni, si sono sempre rigorosamente attenuti alla normativa a suo tempo approvata dal suddetto dicastero;

tale presunta illegittimità riguarderebbe, in particolare, il calcolo e la corresponsione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324;

alcuni Enti (tra i quali l'Enasarco con nota del 3 dicembre 1990), hanno comunicato al personale in pensione che, sulla base dei nuovi indirizzi del Ministero del lavoro, i trattamenti pensionistici integrativi corrisposti vengono mantenuti con carattere di provvisorietà e salvo conguaglio;

tale iniziativa ministeriale ha destato giusto allarme tra il personale interessato, il quale, dopo anni dalla data di pensionamento, vede messo in pericolo il proprio trattamento pensionistico;

in numerosi casi i dipendenti hanno chiesto il collocamento a riposo proprio fondando sulla costante ed univoca interpretazione ed applicazione del regolamento;

anche il personale tuttora in servizio ed iscritto ai Fondi vede i propri diritti acquisiti, nonché le proprie aspettative legittimamente maturate, lesi dai nuovi indirizzi dettati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tale inspiegabile comportamento del Ministero darà luogo ad un notevole contenzioso da parte dei soggetti lesi, con certa soccombenza delle amministrazioni, le quali, peraltro, hanno già manifestato formalmente le proprie perplessità al riguardo —:

se non ritiene urgente annullare la circolare del 25 ottobre 1990, consentendo, conseguentemente, al personale già pensionato ed a quello ancora in servizio ed iscritto ai Fondi di previdenza di beneficiare legittimamente delle prestazioni garantite dalla normativa in atto e se non ritiene di assumere iniziative al fine di modificare le norme che impediscono la iscrizione ai Fondi di previdenza del personale impiegatizio assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70 e di regolare opportunamente le prestazioni nei confronti di quest'ultimo. (4-24133)

RISPOSTA. — Come è noto il personale con rapporto d'impiego degli enti di previdenza è iscritto, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al regime generale (gestito dall'INPS) per i lavoratori dipendenti.

La pensione del regime generale è pari, nell'ipotesi di un'anzianità contributiva di 40 anni all'80 per cento della retribuzione media degli ultimi cinque anni. La retribuzione pensionabile è costituita da varie voci una delle quali è l'indennità integrativa speciale.

A favore del personale con rapporto d'impiego degli enti soprarichiamati è prevista, altresì, una pensione integrativa del regime generale secondo norme regolamentari approvate dai ministeri vigilati.

La pensione integrativa è calcolata in misura pari alla differenza tra la pensione del regime generale e la retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio (nell'ipotesi di 40 anni di servizio).

Per espressa norma regolamentare, nel caso in cui l'ammontare della pensione del regime generale sia superiore all'ammontare dell'ultima retribuzione, non sorge diritto alla pensione integrativa.

La legge 27 maggio 1959, n. 324 recante l'attribuzione ai pensionati dello Stato dell'indennità integrativa speciale, ha attribuito (articolo 16) la facoltà agli enti di previdenza di estendere l'indennità integrativa speciale ai propri dipendenti cessati dal servizio, titolari di pensione integrativa.

La indennità integrativa speciale è, quindi, una prestazione di carattere accessorio rispetto al trattamento principale costituito dalla pensione integrativa.

Nel caso in cui la pensione del regime generale, come sopra detto, risulti superiore all'ultima retribuzione non sussiste diritto alla pensione integrativa.

La mancanza della pensione integrativa (trattamento principale) esclude che possa venire in essere il trattamento accessorio (indennità integrativa speciale).

Le determinazioni ministeriali, assunte in sede di approvazione dei regolamenti nella materia di cui trattasi e dei successivi quesiti interpretativi, si sono costantemente conformate al criterio secondo cui l'indennità integrativa speciale (trattamento accessorio) può essere erogata solo ai titolari di pensione integrativa (trattamento principale).

La circolare ministeriale n. 98 del 1990, in occasione di una serie di problemi interpretativi sorti in materia di meccanismi di perequazione automatica delle pensioni integrative, ha esposto orientamenti di carattere meramente confermativo delle norme regolamentari in vigore secondo i principi sopra delineati.

Il Ministero del tesoro, con nota del 28 novembre 1990, ha fornito pieno assenso al contenuto della circolare n. 98 del 1990, richiamando espressamente il principio secondo cui i trattamenti pensionistici dei dipendenti cessati dal servizio non possono superare il trattamento dei pari grado in attività di servizio.

Secondo quanto esposto, l'ipotesi, secondo la quale l'indennità integrativa speciale possa essere corrisposta anche nel caso in cui la pensione integrativa non sussista (per il fatto che la pensione del regime generale è superiore all'ammontare della retribuzione dell'ultimo mese), si presenta in contrasto con il principio secondo cui, in assenza del trattamento principale (pensione

integrativa), non può sorgere il trattamento accessorio (indennità integrativa).

Sotto l'aspetto pratico la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in aggiunta alla pensione del regime generale (che già comprende l'ammontare dell'indennità in questione) determinerebbe effetti in contrasto con i criteri applicati nella generalità dei trattamenti pensionistici: in sostanza l'indennità integrativa speciale sarebbe corrisposta due volte allo stesso pensionato, con la conseguenza di un trattamento pensionistico d'importo superiore alla retribuzione percepita dall'interessato nell'ultimo mese di servizio.

Per quanto attiene, infine, alla iscrizione ai fondi previdenza integrativi dei singoli enti parastatali del personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, la modifica delle norme che escludono espressamente tale iscrizione potrà essere esaminata nel quadro di un riordinamento delle forme di previdenza integrative anche in relazione alle compatibilità finanziarie concernenti gli enti di cui trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

LANZINGER, SCALIA e ANDREIS. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

dalle zone di operazione belliche ed in particolare da Bagdad sono filtrate notizie estremamente allarmanti sull'entità delle vittime civili dei bombardamenti in atto cosicché si ipotizza l'uccisione di decine di migliaia di bambini, donne e uomini non appartenenti alle forze armate irachene ma che sono semplici civili;

l'entità delle morti deriva anche dalla contiguità dei bersagli dei bombardamenti con abitazioni civili specie in Bagdad;

i danni della popolazione sono ulteriormente aggravati per mancanza di strutture sanitarie e di medicinali —

quale sia la stimata entità dei danni della popolazione civile operati dai bombardamenti;

se non ritenga il Governo italiano di intervenire presso il comando delle operazioni al fine di evitare danni alle popolazioni innocenti e di contribuire ad apprestare mezzi di soccorso alla popolazione e a mezzo di organizzazioni umanitarie internazionalmente riconosciute. (4-23649)

RISPOSTA. — *Durante e dopo il conflitto, il Governo ha condiviso pienamente la sollecitudine da più parti manifestata, anche autorevolmente, per la sorte della popolazione civile in Iraq e in Kuwait.*

Purtroppo, la ricordata contiguità, degli obiettivi dei bombardamenti con abitazioni ha vanificato a volte le preoccupazioni dirette ad evitare vittime civili. Gli iracheni hanno infatti impiegato scuole, moschee ed ospedali per alloggiarvi quartieri generali ed occultato velivoli da combattimento in aree residenziali.

È stata comunque linea direttiva fondamentale delle operazioni militari — ribadita al più alto livello dallo stesso presidente Bush —, che le forze aeree non mirassero a colpire la popolazione civile. Le operazioni militari sono avvenute pertanto e per quanto possibile nel rispetto delle esigenze umanitarie, come dimostra tra l'altro il trattamento riservato ai prigionieri di guerra, ben diverso da quello posto in essere dall'Iraq e scrupolosamente rispettoso delle leggi e delle convenzioni internazionali.

Per quanto concerne l'apprestamento dei mezzi di soccorso alla popolazione civile ed il concorso dell'Italia in tale operazione, è da ricordare che le Nazioni Unite hanno affidato all'UNDRO l'incarico di predisporre e coordinare la realizzazione di un piano d'assistenza e rimpatrio in favore delle popolazioni vittime del conflitto.

Tale piano — che ha un costo complessivo di 175 milioni di dollari — è suddiviso in varie componenti, ognuna delle quali dovrebbe essere realizzata da un'organizzazione specializzata come: l'UNHCR (gestione dei campi profughi), l'OMS e l'UNICEF (sanità, risorse idriche e livelli nutrizionali), l'OIM (trasporto interno ed esterno dei profughi), il PAM (alimentazione e trasporto di alimenti).

Ad integrazione del piano di cui sopra il comitato interministeriale per il credito e il

risparmio (CICR) ha predisposto un proprio piano di azione – costo totale: 141 milioni di franchi svizzeri –, finalizzato all'assistenza sanitaria delle vittime del conflitto.

In tale quadro, il ministro De Michelis ha firmato in data 28 gennaio 1991, una delibera per la concessione di un contributo di due miliardi di lire all'UNDRO nonché una seconda delibera per la concessione di un contributo di pari importo a favore del CICR.

Il primo finanziamento, già erogato, è indirizzato a sostegno delle azioni di soccorso che l'UNDRO realizza sia direttamente che in collaborazione con organismi internazionali e non governativi nell'area del golfo Persico colpita da calamità bellica.

Il contributo al CICR è finalizzato alla realizzazione di interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite dal conflitto, ed in particolare dei prigionieri di guerra e degli internati civili.

È da ricordare anche che con delibera del 6 dicembre 1990 il ministro De Michelis aveva disposto l'acquisto e l'invio, per un importo fino a 3 miliardi di lire, di prodotti farmaceutici e alimentari destinati all'infanzia più gravemente colpita dalla crisi del golfo arabico-persico.

Non da ultimo è da segnalare anche l'importante partecipazione del nostro paese all'operazione di soccorso internazionale in favore delle popolazioni curde, costrette ad un esodo doloroso e drammatico in conseguenza dei più recenti sviluppi della situazione post-bellica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

LEONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che*

al dottorato di ricerca si accede mediante concorso pubblico a borse di studio assegnate alle varie Università ospitanti tali corsi;

il numero e la sede di tali borse sono determinate dal CUN;

dal numero 47-bis della Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1990 si apprende che

la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli ha avuto in assegnazione ben sei posti da attivare;

tale numero di assegnazioni è decisamente preferenziale in quanto superiore a quello di tutte le altre Università sede dei corsi;

il preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, professor Fulvio Tessitore, è membro del CUN (l'ente che assegna le borse);

il vicepresidente del CUN, professor Scudiero, è docente di giurisprudenza nella stessa Università di Napoli –:

quali siano i criteri in base ai quali il CUN, nella persona del professor Tessitore, ha assegnato allo stesso il maggior numero di borse per il dottorato di ricerca proprio relativamente all'insegnamento (filosofia) da lui impartito. (4-21854)

RISPOSTA. — *Secondo le notizie fornite dalle competenti sedi, si significa quanto segue:*

1) il procedimento per l'assegnazione per le borse di dottorato è, com'è noto, disciplinato dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tale procedimento, che si conclude con il decreto ministeriale non contempla decisioni individuali dei componenti del consiglio universitario nazionale (CUN), ma sempre e soltanto deliberazioni collegiali nelle quali – come per tutti gli atti collegiali – le posizioni dei singoli concorrono alla manifestazione della deliberazione adottata;

2) le borse di dottorato ripartite per il 1990 sono state 4.000;

3) rispetto al numero suindicato le sei borse assegnate al corso di dottorato istituito presso la facoltà di filosofia dell'ateneo Fedriciano mostra da sé la sua reale consistenza identica a quella delle borse assegnate a molti corsi di dottorato di ricerca per il 1990;

4) nel rendere il parere circa le proposte di assegnazione i criteri seguiti dal CUN

sono stati quelli stabiliti nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (esigenze generali e complessive e nella ricerca scientifica, notoria idoneità delle attrezzature didattiche dipartimentali e scientifiche delle facoltà, esperienza del coordinatore, disponibilità di un sufficiente numero di docenti, notoriamente qualificati per la specifica e originale produzione scientifica);

5) può infine aggiungersi che nel precedente anno 1989, in relazione alla disponibilità complessiva di 2.530 borse, allo stesso corso di dottorato di ricerca erano state assegnate quattro borse di studio, successivamente aumentate a sei, sicché l'aumento del numero delle borse di studio per il corso di dottorato a cui si riferisce l'interrogante risulta, per l'anno 1990, è meno proporzionale rispetto all'aumento del numero complessivo delle borse disponibili.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

MARIANETTI. — Al Ministro del lavoro. — Per sapere — premesso che: la Società CPM srl del Comprensorio di Civitavecchia con alle proprie dipendenze 110 lavoratori è stata improvvisamente posta in liquidazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 15 marzo 1991, e che in data 27 marzo 1991, è stata conseguentemente avviata la procedura prevista per la liquidazione della suindicata società —

se, preso atto delle decisioni adottate dagli Organi Costitutivi della Società e ribadite peraltro nel corso di incontri tra le parti sociali presso la Federlazio e gli Enti Territoriali Interessati, non si debba ricorrere con immediatezza alla corresponsione della CIGS per i lavoratori interessati;

se non ritenga necessario — di concerto con il Ministro dell'Industria — individuare contestualmente una sede di confronto tra le forze sociali interessate, presente anche l'ENEL quale committente principale della CPM, con l'obiettivo di

ricercare tutte quelle risoluzioni che possono agevolare e consentire adeguati processi di riqualificazione e riconversione nei confronti degli addetti al ciclo produttivo; la salvaguardia di capacità produttive attive impedendo così al Comprensorio citato di perdere un importante punto di riferimento economico;

se, infine, tenuto conto di un diffuso processo di deindustrializzazione che rischia di sottrarre all'intera regione qualificate attività economiche nonché consistenti risorse umane, non ritengono i Ministri interessati di avviare nelle sedi deputate un'ulteriore momento di approfondimento sulle tendenze regressive dell'economia locale che al contrario va sostenuta e incentivata; esaltandone le potenzialità, le capacità produttive, le tante ricchezze e competenze professionali.

(4-25060)

RISPOSTA. — La compagnia progettazione e montaggio (CPM), appartenente al gruppo FINTEC di Milano e con sede in Civitavecchia, svolge attività a livello industriale di progettazione ed installazione di impianti e reti elettriche.

Nel corso degli ultimi anni progressive perdite di utili di esercizio hanno determinato una precaria situazione finanziaria dell'azienda.

Ulteriore fattore aggravante si è rivelata la partecipazione della società ad un appalto bandito dall'ENEL ed acquisito dalla CPM con un'offerta sotto costo. Da ciò la richiesta iniziale di licenziamento per 47 unità, trasformata in richiesta di liquidazione della società a seguito della delibera del consiglio di amministrazione e conseguente nomina del liquidatore nella persona del dottor Palombelli Franco.

Da notizie assunte dall'ufficio del lavoro di Roma risulta che parte dei lavoratori interessati hanno posto fine al rapporto di lavoro sia attraverso dimissioni volontarie sia attraverso processi di mobilità interaziendale.

A tutt'oggi risultano in organico circa 45 unità che sono impiegate per garantire l'esecuzione di alcune commesse dell'ENEL:

utilizzo assicurata perlomeno fino a tutto il mese di luglio 1991.

La situazione occupazionale dell'azienda in questione, secondo quanto comunicato dall'organo periferico del ministero, attualmente costituisce oggetto di incontri a livello regionale che vedono anche la partecipazione di rappresentanti sindacali, dell' ENEL e del comune di Civitavecchia.

Si fa presente infine che nessuna richiesta di cassa integrazione guadagni risulta inoltrata agli organi competenti da parte della direzione della CPM.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

MAZZA e CIABARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 4 della legge 228 del 1984 a cui l'articolo 7-bis della legge 160 del 1988 fa riferimento, sancisce che il trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici, viene stabilito per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS che, deve entro il 30 novembre di ciascun anno determinare anche l'importo provvisorio del trattamento spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo;

l'articolo 7 della legge 160 del 1988 sancisce che l'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria per i lavoratori rimpatriati ex legge 402 del 1975 (specificatamente pari al 7,5 per cento relativo al 1988, 15 per cento relativo al 1989, 20 per cento relativo al 1990 della retribuzione convenzionale), viene stabilito con decreto del Ministero del lavoro;

a tutt'oggi non risulta che il consiglio di amministrazione dell'INPS abbia stabilito l'importo provvisorio del trattamento speciale per i frontalieri per le domande presentate dal 1° gennaio 1989; né risulta che il Ministero del lavoro abbia emesso nessun decreto che stabilisca la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il pagamento della disoccupazio-

zione ordinaria rimpatriati per le domande presentate dal 1° gennaio 1988 —:

se il consiglio di amministrazione dell'INPS abbia stabilito l'importo giornaliero per il trattamento speciale disoccupazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 2, della legge 228 del 1984 a cui l'articolo 7-bis della legge 160 del 1988 fa riferimento;

se il Ministero del lavoro abbia stabilito la retribuzione convenzionale per la disoccupazione ordinaria rimpatriati;

se, in difetto, si intende provvedere a breve;

perché si ritardi l'applicazione di un chiaro disposto legislativo e si crei, così, forte disagio nella categoria dei lavoratori all'estero e disappunto per il mancato riconoscimento concreto di un diritto sancito dal Parlamento italiano. (4-23184)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, il consiglio di amministrazione dell'INPS, nel mese di febbraio u.s., ha adottato il provvedimento con cui sono stati fissati i seguenti importi provvisori:*

Anno 1989 lire 21.854 (importo massimo lire 31.220);

Anno 1990 lire 22.730 (importo massimo lire 32.472);

Anno 1991 lire 23.745 (importo massimo lire 33.922).

Per quanto concerne, invece, la parte relativa alla mancata adozione del decreto ministeriale contenente le retribuzioni convenzionali cui rapportare il trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, si precisa quanto segue.

La legge 3 ottobre 1987, n. 398, nel disporre l'obbligo delle assicurazioni previdenziali, ha previsto che sia i contributi che le conseguenti prestazioni fossero rapportate alle retribuzioni convenzionali stabilite an-

annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il ministro del Tesoro.

Veniva escluso da tale collegamento il solo trattamento ordinario di disoccupazione, tenuto conto che all'epoca esso veniva erogato in misura fissa (800 lire giornaliere).

Con la legge 20 maggio 1988, n. 160, il predetto trattamento è stato per la prima volta fissato in termini percentuali alla retribuzione (7,5 per cento per il 1988, 15 per cento per il 1989 e 20 per cento per il 1990).

Al fine di far usufruire di questa prestazione tutti i lavoratori italiani rimpatriati si è resa, quindi, necessaria colmare la lacuna legislativa venutasi a creare in seguito alla approvazione delle due leggi da ultimo citate.

Attualmente, infatti, presso il ministero è in corso di predisposizione una norma con la quale il trattamento ordinario di disoccupazione per tutte le categorie di lavoratori italiani rimpatriati sarà calcolato sulla base degli stessi valori convenzionali determinati annualmente in applicazione dell'articolo 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Ne consegue che, solo dopo l'adozione della detta norma, potrà essere emanato annualmente un unico decreto di fissazione delle retribuzioni convenzionali su cui calcolare anche la prestazione di disoccupazione da far valere per tutti i lavoratori rimpatriati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

MENSURATI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

sulle vicende della centrale di Montalto di Castro sono stati presi impegni dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;

sono stati sottoscritti accordi alla Regione Lazio per il reimpiego dei lavoratori cassintegrati locali (circa 1000 su 1900 lavoratori edili) attraverso corsi di riqualificazione (400 lavoratori);

le grandi imprese operanti nella costruzione dell'impianto termoelettrico

hanno preso impegni di sospendere i 1900 licenziamenti (5 ottobre 1990);

tra Direttore Generale del Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL sono intervenute intese sulle procedure da seguire per attivare gli ammortizzatori sociali;

il Ministro del lavoro tace generando una situazione di incertezza e di disorientamento che mette in un deprecabile stallo di fronte all'urgenza sia la Regione Lazio che l'ENEL e le grandi imprese;

tale atteggiamento sta alimentando apprensione tra i lavoratori preoccupati per il mancato sviluppo di una linea solutiva dei loro problemi e una conseguente tensione sociale i cui sbocchi sono imprevedibili e rischiano di creare pesanti condizionamenti ai lavori di costruzione dell'impianto energetico —:

1) perché il Ministro del lavoro non convoca le parti interessate per la definizione del problema;

2) quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio dei ministri intende assumere per lo sviluppo dell'Alto Lazio così come da impegni presi nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi;

3) se di fronte all'ulteriore assenza di iniziative del Ministro del lavoro la Presidenza del Consiglio non intenda avocare a sé il problema per la sua definizione.

(4-24650)

RISPOSTA. — A seguito di un accordo sottoscritto tra le parti nel mese di marzo u. s. presso questo ministero, sono stati assunti i seguenti impegni:

1) il Ministero del lavoro ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 10 ottobre 1990-31 marzo 1991 in favore del personale delle imprese edili e dei servizi, dietro richiesta da parte delle imprese interessate che hanno, peraltro, assunto tale impegno;

2) in conseguenza, le imprese edili si sono impegnate a differire al 31 marzo 1991 gli effetti dei licenziamenti in precedenza disposti e ad esperire le procedure previste per il trattamento di disoccupazione speciale;

3) per quanto riguarda le imprese meccaniche, anche in riferimento al verbale d'accordo stipulato presso la regione recate la previsione di corsi di riqualificazione del personale meccanico (per almeno 400 unità) e di riconversione finalizzata al reimpiego nelle attività elettromeccaniche di almeno 400 operai edili, il Ministero del lavoro si è impegnato a proporre al CIPI la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria fino al riassorbimento entro il 31 dicembre 1993, del personale elettromeccanico sospeso nel cantiere di Montalto, previa richiesta da parte delle imprese, le quali hanno, peraltro, assunto tale impegno;

4) il Ministero del lavoro, inoltre, proporrà all'esame dei ministeri concertanti l'emanazione di un decreto per la proroga di un periodo di 8 mesi del trattamento di disoccupazione speciale in favore del personale delle imprese edili, limitatamente all'area situata nel raggio di 80 chilometri dal cantiere, come precisato dalla delibera della commissione regionale dell'impiego del Lazio;

5) per il personale edile interessato alla riconversione, sarà espletata la procedura di selezione entro il corrente anno 1991;

6) la commissione regionale dell'impiego esaminerà in particolare eventuali problemi di rioccupazione dei lavoratori interessati, a seguito delle verifiche in sede aziendale;

7) le parti interessate si incontreranno in sede ministeriale nel mese di novembre c. a. per una verifica della situazione occupazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI, BIANCHI BERETTA, MINOZZI, e FILIP-

PINI GIOVANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

alla azienda IME di Borgonovo V.T. del settore tessile è in atto da mesi una vertenza sindacale per il rinnovo del contratto aziendale di lavoro che ha portato finora a 100 ore di sciopero;

il comune di Borgonovo e il prefetto di Piacenza sono intervenuti per favorire una mediazione fra le parti, rifiutata nei fatti dall'azienda;

successivamente l'azienda, che ha 100 addetti circa, ha dato corso ad 11 licenziamenti per riduzione del personale;

ciò che accomuna gli undici licenziati è l'impegno sindacale negli organi interni alla fabbrica;

l'azienda IME è collocata nella zona della Val Tidone ove nel corso di un decennio si è verificata la chiusura di numerosi stabilimenti del settore tessile-abbigliamento, con la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro, in particolare sono state le donne a pagare il tributo più grave;

la maggioranza delle persone licenziate ha un'età media lontana da prospettive di prepensionamento e pensionamento —:

se non ritenga di intervenire per sostenere l'azione dei rappresentanti del Governo a livello locale, comune di Borgonovo V.T. e prefettura, per riportare al tavolo della trattativa l'azienda, in particolare per superare l'attuale ostacolo degli undici licenziamenti, condizione irrinunciabile per aprire e avviare a conclusione positiva la vertenza in atto. (4-18032)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza ha riferito di aver compiuto un tentativo di mediazione al fine di favorire il rinnovo del contratto integrativo aziendale relativo alla ditta IME di Borgonovo V.T.

Le parti sono state convocate dall'ufficio, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL, ma l'incontro, tenutosi il 20 settembre 1989, ha avuto esito negativo. Infatti la ditta IME si è dichiarata indisponibile a sottoscrivere un nuovo accordo, in presenza di un'organizzazione del lavoro articolata in otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, in due turni, ritenendola inadeguata alle esigenze produttive emergenti. Ha manifestato, viceversa, qualche apertura alla trattativa se ed in quanto da parte sindacale — come previsto dal contrattone nazionale del lavoro del settore — vi fosse stata analoga disponibilità a concordare tempi e modalità di organizzazione del lavoro su sei giorni lavorativi per un orario di sei ore per turno.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha anche provveduto ad elaborare un'ipotesi di accordo che però non è valso a far risolvere la vertenza poiché le parti sono rimaste ferme alle proprie rispettive posizioni circa la questione della articolazione dell'orario di lavoro, ritenuta pregiudiziale dalla azienda.

Successivamente, le parti sono state convocate dal prefetto di Piacenza; anche in tale occasione esse hanno ribadito le proprie rispettive impostazioni.

In data 11 dicembre 1989 l'azienda ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, al termine della quale ha risolto il rapporto di lavoro con 11 dipendenti.

I medesimi in un primo momento hanno impugnato il provvedimento di licenziamento in sede giudiziale.

Successivamente l'ufficio del lavoro di Piacenza ha dato notizia che la controversia si è risolta, sempre in sede giudiziale, in via transattiva: a seguito di ciò i lavoratori interessati hanno rinunciato alla impugnativa suddetta.

In seguito, e precisamente il giorno 17 maggio 1990, l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, davanti all'incaricato del prefetto, una dichiarazione d'intenti concernente principalmente l'organizzazione del lavoro e nuove assunzioni da effettuare con contratti di formazione-lavoro. L'azienda ha dato corso alle previste assun-

zioni instaurando i relativi rapporti speciali di lavoro con 19 giovani lavoratori.

Le parti si sono altresì impegnate a reincontrarsi per procedere al rinnovo del contratto collettivo aziendale dopo che sarà raggiunta la programmata potenzialità produttiva perseguita con le modifiche organizzative concordate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

MUNDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

in attuazione della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 già la individuazione delle sezioni circoscrizionali in Calabria non ha tenuto conto, per come invece vuole la norma, né delle caratteristiche del mercato del lavoro, né delle articolazioni degli altri organi amministrativi e tanto meno dei collegamenti sul territorio, ma è stata fatta in maniera funzionale a piccoli inconfessabili interessi di alcuni rappresentanti sindacali che siedono nelle apposite commissioni provinciali e regionali nonché per motivi di falso prestigio e di campanile;

ora nelle scelte delle sezioni decentrate e dei recapiti tale fenomeno si sta aggravando in misura indicibile, in quanto nelle competenti commissioni chiamate ad esprimere parere prevalgono esclusivamente motivi di campanile e di ritorsione politica senza alcun aggancio a fatti oggettivi;

in tutta la Calabria l'operato delle competenti commissioni sta suscitando vibrante e giuste proteste da parte di lavoratori e di amministratori locali e determinando contrapposizioni campanilistiche che rappresentano una situazione già per tanti versi precaria e difficile;

comunque l'operato immotivato ed insensato dei componenti le commissioni, che evidentemente obbediscono solo a pressioni partitiche e clientelari, è fortemente censurabile soprattutto per i danni ed i disagi che producono alla popolazione,

cui viene resa estremamente difficile la fruizione di un importante servizio per tutte le continue e molteplici operazioni;

sintomatici e significativi sono i casi, per esempio, della contrapposizione creata tra Campana e Mandatoriccio ove si combatte una « guerra » con manifesti murali giornalieri, tra Seminara ed altri comuni;

il fenomeno riguarda ogni zona della Calabria e tantissimi comuni favoriti o privilegiati con una conseguente e diffusa confusione ed una « responsabilizzazione » del ministro del lavoro —:

se non ritiene necessario disporre una sospensione di tutte le proposte fatte per ridisegnare una nuova mappa di sezioni decentrate e recapiti periodici in aderenza alla legge che prevede, senza peggiorare il servizio per la popolazione, rigorosi ed oggettivi criteri di valutazione e di scelta.
(4-11494)

RISPOSTA. — L'assetto delle sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro della Calabria è stato ridefinito con decreto ministeriale del 6 marzo 1991. Il provvedimento, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recepisce sostanzialmente il relativo parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego e modifica l'articolazione circoscrizionale precedentemente assunta istituendo, in ambito regionale, 11 ulteriori sezioni circoscrizionali.

La modifica è stata disposta tenendo conto della operatività della precedente organizzazione allo scopo di perfezionarla e di renderla più adeguata alle esigenze del locale mercato del lavoro nonché a quelle degli utenti.

La prossima operatività del provvedimento consentirà anche la revisione e la ridefinizione dell'assetto degli uffici sub-circoscrizionali.

Anzi renderà necessario il loro compimento quanto meno per realizzare l'indispensabile adeguamento dell'articolazione dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate al nuovo assetto circoscrizionale.

A tal fine sarà però necessario provvedere in via preventiva alla costituzione degli or-

gani collegiali nelle sezioni di nuova costituzione. La legge infatti prevede che tali organi, rappresentativi delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori esprimano il proprio parere in materia (articolo 1 e 2 legge n. 56 del 1987). Sulla scorta dei giudizi che saranno così formulati i direttori degli uffici provinciali del lavoro calabresi adotteranno i relativi provvedimenti istitutivi nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza e delle esigenze degli utenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

ORSINI GIANFRANCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere — premesso

che è in atto dal 1979 una vertenza giudiziaria tra il comune di Forno di Zoldo (BL), l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici, in ordine alle responsabilità per la precaria situazione dell'abitato del capoluogo di detto comune, soggetto a continui allagamenti ed inghiainamenti conseguenti alla presenza di un vaso idroelettrico immediatamente a valle della cerchia urbana ed a causa della dissestata condizione del bacino del torrente Maè oggetto dell'invaso medesimo;

che a seguito di lunghe trattative, svoltesi presso la Presidenza del Consiglio, veniva fatto carico all'ente elettrico di eseguire un'opera sussidiaria alla diga di sbarramento, mentre il Governo assumeva l'onere — ai fini dei successivi necessari interventi — di predisporre, attraverso il Magistrato alle acque di Venezia, un progetto per la razionale sistemazione dell'intero bacino del corso d'acqua interessato;

che tale progetto fu eseguito nel 1982 dallo studio Tecnilat International General Engineering di Verona, prevedendo una spesa di 45 miliardi;

che con la legge 28 ottobre 1986, n. 730, veniva stanziata la somma di 30 miliardi per le opere di sistemazione del detto bacino;

che tale stanziamento veniva rivendicato dalla Regione Veneto in quanto istituzionalmente competente in materia;

che la somma stanziata veniva quindi assegnata alla regione Veneto con decreto del ministro della protezione civile in data 17 aprile 1987;

che gli enti locali interessati chiedevano che nella redazione del progetto, da ricavare dallo studio generale eseguito dalla « Tecnital » venissero utilizzati — o quanto meno consultati — i tecnici di fiducia che già avevano assistito le amministrazioni nella vertenza giudiziaria sopra citata;

che, in adesione a detta richiesta, il ministro della protezione civile rivolgeva sollecitazione alla regione Veneto affinché la progettazione fosse redatta « di concerto con le amministrazioni degli enti locali e della comunità montana territorialmente interessati »;

che la regione Veneto considerava tale richiesta superata dal fatto di avere già a disposizione progetti, precedentemente commissionati in vista di un eventuale finanziamento FIO, per onere di sistemazione idraulico-forestale nella zona;

che, nonostante l'affermata disponibilità dei progetti esecutivi — e quindi immediatamente eseguibili — a due anni dall'emissione del decreto di assegnazione dei fondi alla regione Veneto, nessuna opera è stata eseguita, mentre sembra che solo in questi giorni si sia svolta la gara d'appalto sulla quale penderebbe un ricorso al TAR;

che simile ritardo non trova giustificazione se, come si era affermato, la regione disponeva già di progetti esecutivi;

che se così non fosse e se i due anni trascorsi dal decreto di assegnazione dei fondi rappresentassero il periodo utilizzato (sempre enormemente eccessivo) per predisporre gli elaborati progettuali, dovrebbe concludersi che la regione ha voluto escludere di proposito e per ragioni incomprensibili, l'intervento dei tecnici delle amministrazioni locali, intervento sollecitato dallo stesso Governo;

che il progetto di cui si sarebbero appaltate le opere può non essere in armonia con il piano « Tecnital » che era stato redatto per disposizione della Presidenza del Consiglio a seguito della causa per danni promossa dal comune di Forno di Zoldo contro l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici —;

se non si ritenga di disporre tutte le opportune iniziative di competenza per verificare i motivi e le responsabilità del ritardo evidenziato e le ragioni per cui sono stati esclusi i tecnici di fiducia delle amministrazioni che, avendo assistito i comuni nella detta causa, erano i più indicati ad assicurare la corrispondenza della progettazione alle esigenze per le quali il Governo aveva fatto eseguire apposito studio. (4-12247)

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso:

che è in atto dal 1979 una vertenza giudiziaria tra il comune di Forno di Zoldo (BL), l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici, in ordine alle responsabilità per la precaria situazione dell'abitato del capoluogo di detto comune, soggetto a continui allagamenti ed inghiaiamenti conseguenti alla presenza di un invaso idroelettrico immediatamente a valle della cerchia urbana ed a causa della dissestata condizione del bacino del torrente Maè oggetto dell'invaso medesimo;

che a seguito di lunghe trattative, svoltesi presso la Presidenza del Consiglio, veniva fatto carico all'ente elettrico di eseguire un'opera sussidiaria alla diga di sbarramento, mentre il Governo assumeva l'onere — ai fini dei successivi necessari interventi — di predisporre, attraverso il magistrato alle acque di Venezia, un progetto per la razionale sistemazione dell'intero bacino del corso d'acqua interessato;

che tale progetto fu eseguito nel 1982 dallo studio Technital International General Engineerig di Verona, prevedendo una spesa di 45 miliardi;

che con la legge 28 ottobre 1986, n. 730, veniva stanziata la somma di 30 miliardi per le opere di sistemazione del detto bacino;

che tale stanziamento veniva rivendicato dalla regione Veneto in quanto istituzionalmente competente in materia;

che la somma stanziata veniva quindi assegnata alla regione Veneto con decreto del ministro della protezione civile in data 17 aprile 1987;

che gli enti locali interessati chiedevano che nella redazione del progetto, da ricavare dallo studio generale eseguito dalla « Technital », venissero utilizzati — o quanto meno consultati — i tecnici di fiducia che già avevano assistito le amministrazioni nella vertenza giudiziaria sopra citata;

che, in adesione a detta richiesta, il ministro della protezione civile rivolgeva sollecitazione alla regione Veneto affinché la progettazione fosse redatta « di concerto con le amministrazioni degli enti locali e della comunità montana territorialmente interessati »;

che la regione Veneto considerava tale richiesta superata dal fatto di avere già a disposizione progetti, precedentemente commissionati in vista di un eventuale finanziamento FIO, per opere di sistemazione idraulico-forestale nella zona;

che, nonostante l'affermata disponibilità dei progetti esecutivi — e quindi immediatamente eseguibili — a due anni dall'emissione del decreto di assegnazione dei fondi alla regione Veneto, nessuna opera è stata eseguita;

che simile ritardo non trova giustificazione se, come si era affermato, la regione disponeva già di progetti esecutivi;

che se così non fosse e se i due anni trascorsi dal decreto di assegnazione dei fondi rappresentassero il periodo utilizzato (sempre enormemente eccessivo) per predisporre gli elaborati progettuali, dovrebbe concludersi che la regione ha voluto escludere di proposito e per ragioni incompre-

sibili, l'intervento dei tecnici delle amministrazioni locali, intervento sollecitato dallo stesso Governo;

che la gara d'appalto per l'esecuzione delle opere progettate è stata annullata con sentenza del TAR per irregolarità procedurali, con la conseguenza di ulteriori ritardi;

che il progetto in parola sembra non essere in armonia con il piano Technital, che era stato redatto per disposizione della Presidenza del Consiglio a seguito della causa promossa dal comune contro l'ENEL ed il Ministero dei lavori pubblici;

che su detto elaborato progettuale il perito d'ufficio nominato dal giudice istruttore del tribunale di Belluno avrebbe espresso un giudizio non positivo —:

se non si ritenga di disporre tutte le opportune iniziative di competenza per verificare i motivi e le responsabilità del ritardo evidenziato e le ragioni per cui sono stati esclusi i tecnici di fiducia delle amministrazioni che, avendo assistito i comuni nella detta causa, erano i più indicati ad assicurare la corrispondenza della progettazione alle esigenze per le quali il Governo aveva fatto eseguire apposito studio;

e se non ritenga di revocare il decreto di assegnazione dei fondi alla regione Veneto, provvedendo ad attribuirli agli enti locali (comune, comunità montana) rappresentanti delle popolazioni interessate.

(4-16102)

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

è in atto dal 1979 una vertenza giudiziaria tra il comune di Forno di Zoldo (BL), l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici, in ordine alle responsabilità per la precaria situazione dell'abitato del capoluogo di detto comune, soggetto a continui allagamenti ed inghiaiamenti conseguenti alla presenza di un vaso idroelettrico immediatamente a valle della cerchia

urbana ed a causa della dissestata condizione del bacino del torrente Maè oggetto dell'invaso medesimo;

a seguito di lunghe trattative, svoltesi presso la Presidenza del Consiglio, veniva fatto carico all'ente elettrico di eseguire un'opera sussidiaria alla diga di sbarramento, mentre il Governo assumeva l'onere — ai fini dei successivi necessari interventi — di predisporre, attraverso il magistrato alle acque di Venezia, un progetto per la razionale sistemazione dell'intero bacino del corso d'acqua interessato;

tale progetto fu eseguito nel 1982 dallo studio Technital International General Engineering di Verona, prevedendo una spesa di 45 miliardi;

con la legge 28 ottobre 1986, n. 730, veniva stanziata la somma di 30 miliardi per le opere di sistemazione del detto bacino;

tale stanziamento veniva rivendicato dalla regione Veneto in quanto istituzionalmente competente in materia;

la somma stanziata veniva quindi assegnata alla regione Veneto con decreto del Ministro della protezione civile in data 17 aprile 1987;

gli enti locali interessati chiedevano che nella redazione del progetto, da ricavare dallo studio generale eseguito dalla « Technical », venissero utilizzati — o quanto meno consultati — i tecnici di fiducia che già avevano assistito l'amministrazione nella vertenza giudiziaria sopra citata;

in adesione a detta richiesta, il Ministro della protezione civile rivolgeva sollecitazione alla regione Veneto affinché la progettazione fosse redatta « di concerto con le amministrazioni degli enti locali e della comunità montana territorialmente interessati »;

la regione Veneto considerava tale richiesta superata dal fatto di avere già a disposizione progetti — redatti dallo studio Zollet di S. Giustina bellunese — precedentemente commissionati in vista di un even-

tuale finanziamento FIO, per opere di sistemazione idraulico-forestale nella zona;

nonostante l'affermata disponibilità dei progetti esecutivi — e quindi immediatamente eseguibili — trascorsero più di due anni prima che fosse sperimentata la gara d'appalto;

simile ritardo non trova giustificazione se, come si era affermato, la regione disponeva già di progetti esecutivi;

se così non fosse e se i due anni trascorsi dalla data del decreto di assegnazione dei fondi rappresentassero il periodo utilizzato (sempre enormemente eccessivo) per predisporre gli elaborati progettuali, dovrebbe concludersi che la Regione con atteggiamento che dà adito a notevoli perplessità ha voluto escludere di proposito, per ragioni incomprensibili e fatalmente sospette, l'intervento dei tecnici delle amministrazioni locali, intervento sollecitato dallo stesso Governo;

la gara successivamente indetta per l'esecuzione delle opere progettate è stata sospesa per irregolarità procedurali, a seguito di ricorso al TAR, con il risultato che ad oltre tre anni dalla assegnazione dei fondi nessuna opera è stata realizzata;

il progetto in parola sembra non essere in armonia con il piano TECHNITAL che era stato redatto per disposizione della Presidenza del Consiglio a seguito della denuncia avanzata dal comune contro l'ENEL ed il Ministero dei lavori pubblici;

su detto elaborato progettuale il perito d'ufficio, nominato dal giudice istruttore del tribunale di Belluno, aveva espresso un giudizio non positivo, con la conseguenza che la pretura circondariale della Repubblica è intervenuta per ottenere chiarimenti, in quanto la situazione di pericolo, oggetto della vertenza giudiziaria e motivo dello stanziamento di 30 miliardi di cui alla legge 730 del 1986, non verrebbe eliminata dalla esecuzione delle opere progettate —:

se non ritenga di disporre tutte le opportune iniziative di competenza per: a) individuare i motivi del ritardo evidenziato e le vere ragioni per cui sono stati esclusi i tecnici di fiducia della amministrazione i quali, avendo studiato il problema per fornire al comune in causa la necessaria assistenza tecnica, erano i più indicati ad assicurare la corrispondenza della progettazione alle esigenze per le quali il Governo ha fatto eseguire apposito studio; b) accertare le responsabilità di un comportamento che di fatto ha finora vanificato la volontà del Governo e del Parlamento, rivolta ad affrancare le popolazioni zoldane da una condizione di rischio ancora incombente;

se non ritenga di dare finalmente risposta alla presente interrogazione, che a partire dal settembre 1988 lo scrivente continua inutilmente a presentare sull'argomento. (4-22480)

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

è in atto dal 1979 una vertenza giudiziaria tra il comune di Forno di Zoldo (BL), l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici, in ordine alle responsabilità per la precaria situazione dell'abitato del capoluogo di detto comune, soggetto a continui allagamenti ed inghiaiamenti conseguenti alla presenza di un vaso idroelettrico immediatamente a valle della cerchia urbana ed a causa della dissestata condizione del bacino del torrente Maè oggetto dell'invoso medesimo;

a seguito di lunghe trattative, svoltesi presso la Presidenza del Consiglio, veniva fatto carico all'ente elettrico di eseguire un'opera sussidiaria alla diga di sbarramento, mentre il Governo assumeva l'onere — ai fini dei successivi necessari interventi — di predisporre, attraverso il magistrato alle acque di Venezia, un progetto per la razionale sistemazione dell'intero bacino del corso d'acqua interessato;

tale progetto fu eseguito nel 1982 dallo studio Technital Internazional General Engineerig di Verona, prevedendo una spesa di 45 miliardi;

con la legge 28 ottobre 1986, n. 730, veniva stanziata la somma di 30 miliardi per le opere di sistemazione del detto bacino;

tale stanziamento veniva rivendicato dalla regione Veneto in quanto istituzionalmente competente in materia;

la somma stanziata veniva quindi assegnata alla regione Veneto con decreto del Ministro della protezione civile in data 17 aprile 1987;

gli enti locali interessati chiedevano che nella redazione del progetto, da ricavare dallo studio generale eseguito dalla « Technical », venissero utilizzati — o quanto meno consultati — i tecnici di fiducia che già avevano assistito l'amministrazione nella vertenza giudiziaria sopra citata;

in adesione a detta richiesta, il Ministro della protezione civile rivolgeva sollecitazione alla regione Veneto affinché la progettazione fosse redatta « di concerto con le amministrazioni degli enti locali e della comunità montana territorialmente interessati »;

la regione Veneto considerava tale richiesta superata dal fatto di avere già a disposizione progetti — redatti dallo studio Zollet di S. Giustina bellunese — precedentemente commissionati in vista di un eventuale finanziamento FIO, per opere di sistemazione idraulico-forestale nella zona;

nonostante l'affermata disponibilità dei progetti esecutivi — e quindi immediatamente eseguibili — trascorsero più di due anni prima che fosse sperimentata la gara d'appalto;

simile ritardo non trova giustificazione se, come si era affermato, la regione disponeva già di progetti esecutivi;

se così non fosse e se i due anni trascorsi dalla data del decreto di assegna-

zione dei fondi rappresentassero il periodo utilizzato (sempre enormemente eccessivo) per predisporre gli elaborati progettuali, dovrebbe concludersi che la Regione con atteggiamento che dà adito a notevoli perplessità ha voluto escludere di proposito, per ragioni incomprensibili e fatalmente sospette, l'intervento dei tecnici delle amministrazioni locali, intervento sollecitato dallo stesso Governo;

la gara successivamente indetta per l'esecuzione delle opere progettate è stata sospesa per irregolarità procedurali, a seguito di ricorso al TAR, con il risultato che ad oltre tre anni dalla assegnazione dei fondi nessuna opera è stata realizzata;

il progetto in parola sembra non essere in armonia con il piano TECHNICAL che era stato redatto per disposizione della Presidenza dal Consiglio a seguito della denuncia avanzata dal comune contro l'ENEL ed il Ministero dei lavori pubblici;

su detto elaborato progettuale il perito d'ufficio, nominato dal giudice istruttore del tribunale di Belluno, aveva espresso un giudizio non positivo, con la conseguenza che la pretura circondariale della Repubblica è intervenuta per ottenere chiarimenti, in quanto la situazione di pericolo, oggetto della vertenza giudiziaria e motivo dello stanziamento di 30 miliardi di cui alla legge 730 del 1986, non verrebbe eliminata dalla esecuzione delle opere progettate;

quanto sopra è stato oggetto di ben quattro interrogazioni delle'interrogante a partire dal settembre del 1988 con il risultato di una risposta soltanto all'ultima (8 novembre 1990) da parte del Ministero per gli affari regionali, nella quale si afferma che « la relativa tematica attiene a materia di competenza regionale, nella quale il Governo è privo di poteri di accertamento e di interventi diretti »;

non è accettabile tale atteggiamento del Governo in quanto i fondi cui si riferisce l'interrogazione non derivano dal bilancio della Regione Veneto, bensì da un

finanziamento dello Stato, di cui il Parlamento ha disposto l'impiego con la legge 28 ottobre 1986 n. 73; legge che all'articolo 3 comma 21 recita: « È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno »;

il fondo per la protezione civile è gestito da un ministro del Governo nazionale e se anche l'esecuzione delle opere è stata delegata alla Regione Veneto, a garantire il rispetto delle finalità della legge è tenuto il governo e quindi il Ministro competente, il quale, del resto, lo ha ribadito nel decreto di assegnazione dei predetti fondi, riservando il collaudo delle opere al proprio servizio « opere pubbliche di emergenza » -;

se non ritenga di disporre tutte le opportune iniziative di competenza per: a) individuare i motivi del ritardo evidenziato e le vere ragioni per cui sono stati esclusi i tecnici di fiducia della amministrazione i quali, avendo studiato il problema per fornire al comune in causa la necessaria assistenza tecnica, erano i più indicati ad assicurare la corrispondenza della progettazione alle esigenze per le quali il Governo ha fatto eseguire apposito studio; b) accertare le responsabilità di un comportamento che di fatto ha finora vanificato la volontà del Governo e del Parlamento, rivolta ad affrancare le popolazioni zoldane da una condizione di rischio ancora incombente;

se non ritenga anche di chiarire le ragioni vere per le quali il Governo ha ritenuto di dare, solo dopo tre anni e quattro interrogazioni, una risposta peraltro reticente. (4-23750)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni pervenute dal commissario del Governo nella regione Veneto e degli organi locali del Ministero dei lavori pubblici si è appreso che, a seguito*

della violenta alluvione avutasi nel novembre 1989, nel bacino idrografico del torrente Maè, fenomeni di trasporto di materiali solidi hanno coinvolto la parte bassa dell'abitato di Forno di Zoldo. Sollecitato dall'intervento del consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ENEL ha eseguito nuove opere necessarie ad eliminare eventuali situazioni di pericolo per l'abitato di Zoldo, ed il Ministero dei lavori pubblici ha commissionato alla Technital di Verona uno studio per l'individuazione delle opere di regimazione e sistemazione idraulica, il cui esito è stato posto a disposizione della regione Veneto, competente per la realizzazione degli interventi, stimati in lire 45.000.000.000, trattandosi di opere idrauliche non classificate.

Ai sensi della legge 28 ottobre 1986 n. 730 il Ministero per il coordinamento della protezione civile ha assegnato alla regione Veneto la somma di lire 30.000.000.000 per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè.

In considerazione di ciò la regione medesima ha affidato allo studio Zollet l'incarico di aggiornare la progettazione già eseguita dallo studio Technital.

Il risultato è stato un progetto generale, all'interno del quale si è individuato un primo stralcio di opere di prioritaria necessità.

In merito alla esclusione di tecnici di fiducia delle amministrazioni locali la regione ha precisato che, trattandosi di opere di esclusiva competenza regionale e di un incarico di revisione di progetti già in possesso della regione, la regione non ha ritenuto opportuno ricorrere a tecnici diversi da quelli di sua fiducia. Peraltro, il progetto in argomento è stato sottoposto al parere degli enti locali interessati e dagli stessi approvato.

Nell'ottica della collaborazione tra regioni ed amministrazioni locali sono state costituite, inoltre, commissioni miste competenti per la qualificazione, aggiudicazione e vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, ed il responsabile della direzione dei lavori è stato affiancato da due esperti, di cui uno di fiducia degli enti locali. La gara per la concessione dei lavori si è conclusa nel

marzo 1989 con l'aggiudicazione a favore della società italiana condotte d'acqua SpA di Roma.

Il procedimento in questione ed i relativi atti sono stati però sottoposti da parte di ditte che avevano partecipato infruttuosamente alla gara, al giudizio degli organi giurisdizionali amministrativi determinando notevole ritardo nell'avvio dei lavori.

L'esito del giudizio amministrativo ha determinato la giunta regionale (delibera n. 2077 del 3 aprile 1990) a confermare la precedente aggiudicazione dei lavori. Sottoposta la delibera agli organi di controllo sugli atti delle regioni, ed a seguito della presa d'atto, da parte della giunta regionale, della designazione del responsabile della direzione lavori, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione che regola i rapporti tra l'amministrazione e la concessionaria, si è proceduto in data 28 dicembre 1990, alla consegna dei lavori.

È auspicio del Governo che l'effettivo inizio delle opere previste in progetto possa contribuire alla salvaguardia del territorio della vallata zoldana.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel territorio di Torre del Greco insiste la villa già appartenente ad Enrico De Nicola e che la amministrazione provinciale di Napoli acquistò a seguito di delibera del 4 febbraio 1961; nei successivi 26 anni la villa è stata oggetto di dissesti, spoliazioni e degrado ai quali hanno corrisposto solo interventi edilizi, frammentari, discontinui e contraddistinti da esasperante lentezza e sperperi di pubblico danaro;

nell'aprile 1986 l'assessore provinciale Stefano Prisco assicurò che nel successivo mese di giugno i restauri sarebbero stati completati e la villa avrebbe avuto la sua definitiva destinazione —:

per quali motivi villa De Nicola abbia subito dissesti, spoliazioni e degrado negli ultimi 26 anni, visto che era in possesso e quindi in custodia della amministrazione provinciale di Napoli;

quanto siano costati complessivamente i lavori manutentori, ordinari e straordinari, dall'epoca dell'acquisto a tutt'oggi;

in quale giorno del giugno 1986 essa sia stata aperta al pubblico, quando essa sia visitabile e se conservi parti e quali dell'arredo presidenziale;

quale sia stata la prevista destinazione data alla villa (centro studi giuridici ?) e se essa sia stata decisa dal consiglio provinciale di Napoli o sulla base di personali decisioni degli assessori competenti e quali siano le ragioni di tale destinazione;

tale destinazione come sia stata attuata in termini di arredi di strutture, li attrezzature, personale e con quale spesa ad oggi. (4-03460)

RISPOSTA. — In data 4 maggio 1977 l'amministrazione provinciale di Napoli trasmise alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, per il parere da rilasciare ai sensi della legge 1089 del 1939, cui l'immobile è sottoposto ex articolo 4, un progetto, costituito da computo metrico e grafico di progetto, per il risanamento statico ed il ripristino degli interni ed esterni della Villa, per un importo di lire 64.760.000.

Il progetto non era accompagnato da relazione tecnica, né il grafico era fornito di legenda. Pertanto non fu desumibile la destinazione d'uso dell'immobile.

Lo stesso tuttavia fu approvato dalla predetta soprintendenza in data 6 luglio 1977.

A seguito dell'interrogazione parlamentare in questione la soprintendenza di Napoli ha inoltrato, in data 23 marzo 1988, al presidente della provincia di Napoli una circostanziata richiesta in merito ai lavori per il restauro e la ristrutturazione della Villa, con richiesta di grafici di rilievo e documentazione fotografica ante e post intervento,

nonché copia della delibera relativa alla scelta della destinazione d'uso dell'immobile.

A tutt'oggi non risultano pervenute notizie in merito.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

il presidente del CNR ha disposto l'allontanamento dalla sede centrale di piazzale Moro di alcuni uffici con decine di dipendenti, avendo preso in locazione un immobile sito in via Tiburtina e non sapendo che farne altrimenti;

detto immobile di via Tiburtina è stato acquisito dal CNR come sede del piano spaziale nazionale, ma trasformatosi detto organo nella agenzia spaziale italiana, ed avendo rifiutato il nuovo ente la sede prescelta dal CNR, l'immobile doveva ugualmente ed in qualunque modo essere utilizzato;

la nuova ala della sede centrale e l'edificio di via S. Martino della Battaglia (di proprietà dell'ente) potrebbero e dovrebbero supplire egregiamente alle esigenze di spazio dei servizi, progetti finalizzati; tuttavia il presidente Rossi Bernardi, usufruendo della acquiescenza del direttore centrale del personale e dell'amministrazione (Donadio), ne ha occupato una dozzina di stanze per la foltissima schiera di assistenti-consiglieri presidenziali (Apice, Conti, Malavasi, Cavaliere, Battistoni, Cassese, Cannelta, Brancati, Cerruti), di impiegati addetti alla segreteria presidenziale (Cecchini, Santoloco), oltre alle numerose stanze riservate al presidente ed alla segreteria (circa venti dipendenti tra personale di ruolo, con contratto quinquennale o con contratto trimestrale); non può sfuggire la circostanza che mentre il presidente Rossi Bernardi vuole « espellere » decine di dipendenti, con prevedibili disfunzioni stante la

lontananza delle sedi, lo stesso occupa, peraltro senza giustificati motivi, almeno una ventina di stanze; in molti casi gli interessati non hanno motivo alcuno di occupare locali pubblici e di usufruire di pubbliche attrezzature: il professor Cassese è stato il presidente di una commissione per la riorganizzazione dell'ente ma ciò non giustifica l'assegnazione al predetto di due stanze come ufficio personale, il professor Brancati è interessato alla costruzione dell'area di ricerca di Tor Vergata assegnata all'ITALSTAT, suscitando le proteste della Banca europea per gli investimenti che rifiuta di finanziare, per quanto di competenza, il mutuo; i dipendenti Apice e Conti sono, formalmente, addetti ad un organo di ricerca, diretto dal professor Bisogno, ma, come altri (Cannetta, con sede di servizio in Milano, Marchitti), svolgono di fatto le loro funzioni presso la segreteria presidenziale esautorando, rispettivamente, il dirigente del servizio patrimonio ed il dirigente del servizio relazioni internazionali;

la locazione annua si aggirerebbe intorno al miliardo;

il parere di congruità è stato espresso da una commissione costituita prevalentemente da amministrativi ed in cui è *magna pars* il dirigente generale Grimaldi —:

se rispondano a verità le circostanze menzionate in premessa;

quali interventi siano stati esplicitati dal ministro vigilante, dal collegio dei revisori dei conti dell'ente e dalla Corte dei conti, sulla locazione e sui trasferimenti;

quali siano le date ed i contenuti delle deliberazioni degli organi direttivi e consultivi del CNR sulla locazione in questione;

se il ministro delle finanze intenda disporre con urgenza indagini di polizia tributaria sulla contabilità della società proprietaria dell'immobile, atteso che il Grimaldi, insieme con un altro dipendente dell'ente (Guerrino Angelo), parimenti nelle grazie presidenziali, sembra essere

stato il « mediatore » della locazione dell'immobile. (4-15028)

RISPOSTA. — Relativamente ai dipendenti addetti alla segreteria del presidente si precisa che il loro numero è sempre stato, riferisce l'ente, strettamente contenuto per soddisfare le esigenze funzionali della segreteria stessa. Pertanto l'affermazione di numerose stanze, utilizzate allo scopo, non ha, secondo l'ente, riscontro oggettivo.

Più in particolare, sempre secondo l'ente in questione, parte di tale personale, pur formalmente in carico alla segreteria, aveva all'epoca incombenze e funzioni non di segreteria ma di carattere atipico in quanto non riconducibili propriamente ai settori amministrativi dell'allora vigente ordinamento dei servizi del CNR, come ad esempio il reparto tecnico-promozionale; il progetto Mezzogiorno; il settore mostre, convegni e simili; le funzioni di studio e di ricerca o di immediata e diretta collaborazione con la presidenza; eccetera.

Pertanto, poiché il personale incaricato di tali attività generali del CNR non poteva all'epoca essere formalmente assegnato alle unità organiche previste dal pre-vigente ordinamento dei servizi, per mere ragioni inerenti la loro gestione amministrativa, fu assegnato virtualmente all'ufficio di presidenza dell'ente medesimo.

Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei servizi della sede centrale del CNR, la questione, secondo quanto precisato dal consiglio stesso, è stata superata, in quanto le peculiari funzioni sopra illustrate sono state istituzionalmente previste e ricondotte in varie unità funzionali (alcune di nuova istituzione) delle direzioni centrali. Infine, in attuazione del detto nuovo ordinamento lo stesso sta provvedendo ad una redistribuzione del personale.

Il CNR ha fatto sapere che, per quanto concerne la questione immobiliare oggetto dell'interrogazione, in data 16 febbraio 1988, è stato stipulato un contratto di locazione con la FI.MA SpA per l'affitto di detto immobile sito in Roma, via Tiburtina n. 770, per una superficie complessiva di circa metri quadrati 3550, più metri quadrati 6511 di giardino e parcheggi, al canone

annuo di lire 1.000.000.000, da destinare a sede del piano spaziale nazionale.

A seguito dell'istituzione dell'agenzia spaziale italiana (ASI), il CNR ha ritenuto opportuno continuare a utilizzare detto immobile per le proprie esigenze funzionali (come da deliberazione della giunta amministrativa n. 10 del 27 luglio 1989).

Dagli organi decisionali dell'ente furono, peraltro, valutate attentamente le motivazioni per acquisire la disponibilità di detti locali a fronte di oggettive esigenze quali ad esempio:

1) l'esubero di personale presso la sede centrale, che non consentiva, già da tempo, un funzionale e decoroso svolgimento dell'attività lavorativa;

2) l'ulteriore aggravamento della situazione di cui sopra derivante dall'incremento di numerose unità di personale assunto a seguito di concorsi all'epoca espletati.

Nel frattempo la situazione logistico-funzionale della sede centrale del CNR si è andata ulteriormente aggravando, essendo entrato in vigore il nuovo ordinamento dei servizi, che ha previsto l'istituzione di nuovi uffici.

Pertanto è stato aggiornato l'originario piano di assegnazione di personale alla sede di via Tiburtina, secondo le nuove esigenze funzionali della sede centrale, e vari trasferimenti sono stati già effettuati.

Non è da sottacere, infine, che questa operazione immobiliare, oggetto del documento ispettivo di che trattasi, si è rivelata, secondo l'ente, più che idonea ai fini di una organica, decorosa e funzionale sistemazione del personale dell'amministrazione centrale dell'ente. Attualmente — infatti — si trovano dislocati in tale immobile la direzione del secondo reparto progetti finalizzati e strategici, il PF materiali speciali per le tecnologie avanzate, i PPF invecchiamento, il PF sistemi informatici e calcolo parallelo, il PF edilizia-sezione ICITE, il PF RAISA, il PF chimica fine, i progetti del settore ambiente, il progetto Antartide, il gruppo italiano fisica cosmica, il servizio trasferimento innovazioni brevetti norme tecniche, eccetera per un complesso di 125 dipendenti circa. Altri trasferimenti in loco sono in via di attuazione.

Tutte le altre affermazioni dell'interrogante circa:

a) l'acquiescenza del direttore centrale dottor A. Donadio nei confronti del presidente del C.N.R.;

b) l'espulsione dalla sede centrale di decine di dipendenti voluta sempre dal presidente stesso;

c) la fruizione di due stanze da parte del professor S. Cassese come ufficio personale;

d) la posizione di magna pars del dirigente generale dottor I. Grimaldi nella commissione di congruità ex articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, nonché di mediatore della locazione dell'immobile in questione;

e) i presunti favori presidenziali di cui godrebbe il dottor A. Guerrini,

f) da una attenta ricognizione, effettuata dall'ente medesimo, sono risultate essere prive di ogni fondamento.

È qui appena il caso di precisare che il professor Cassese è, dal 1° maggio 1987, direttore del progetto finalizzato organizzazione della PA e in relazione a tale sua posizione si ritiene sia abilitato a fruire di una sede operativa in seno al CNR.

Per il professor Brancati, poi, va puntualizzato che il suo interesse alla costruzione dell'area di ricerca di Tor Vergata è del tutto giustificato in relazione alla posizione ufficiale che lo stesso riveste nell'ambito di organi CNR.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

se sia stato censito e sottoposto ai vincoli di cui alla legge del 1939 e quindi difeso da ogni tentativo di stravolgimento, l'interopatrimonio architettonico « liberty » realizzato in Napoli da Giulio Ulisse

Arata ai principi del secolo, in particolare negli episodi della villa Ricciardi, delle Terme di Agnano, del palazzo Leonetti e del palazzo Mannaiuolo, nei quartieri di Chiaia e di Fuorigrotta, risultando ai sottoscritti interroganti che tale straordinario patrimonio, in particolare nelle Terme di Agnano ma non solo lì, risulta largamente manomesso, senza che vi siano stati interventi per prevenire e reprimere i tentativi, purtroppo riusciti, di saccheggio monumentale, ambientale ed edilizio;

quanto alle Terme di Agnano, avuto riguardo all'interrogazione n. 4-06457 del 17 maggio 1988 ed alla risposta 13 ottobre 1988 prot. 3/99, a che punto si trovi la realizzazione del progetto di consolidamento e restauro del santuario di epoca ellenistica inserito in un imponente complesso termale di epoca imperiale romana;

se sia stata effettuata una nuova programmazione degli interventi ed inserita nella stessa la tutela degli edifici « in stile floreale » e se la Società Terme di Agnano, proprietaria degli immobili, abbia provveduto, — di intesa con la Soprintendenza — al recupero di tali costruzioni o continui — sul piano culturale — ad essere irresponsabilmente inerte. (4-24087)

RISPOSTA. — *Il patrimonio architettonico liberty realizzato a Napoli da Giulio Ulisse Arata agli inizi del secolo, non risulta ancora vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939.*

Esso è ubicato però nel centro storico di Napoli e come tale è oggetto di attenta sorveglianza da parte della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli.

Per quanto concerne il complesso delle Terme di Agnano non risulta che la società Terme di Agnano abbia ancora provveduto al recupero degli edifici in stile floreale e che esista perlomeno una programmazione in atto per il loro restauro.

Nell'area dove sorge il predetto complesso sono in luce i resti di un edificio in blocchi di tufo, databile per le sue caratteristiche al IV - III secolo avanti Cristo.

Purtroppo non esiste agli atti d'archivio della soprintendenza archeologica di Napoli alcun dato circa il ritrovamento di tale monumento, avvenuto con tutta probabilità alla fine del secolo scorso, né sono più consultabili i materiali recuperati dallo scavo, andati dispersi nel corso degli avvenimenti della seconda guerra mondiale.

La predetta soprintendenza archeologica ha avviato pertanto un programma di recupero del monumento, che prevede innanzitutto il rilievo scientifico delle strutture antiche e della zona circostante.

Tale rilevamento, tuttora in corso, è prepedeutico all'adozione di provvedimenti di tutela ed alla elaborazione di un progetto di valorizzazione di tali importanti strutture antiche.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'interno e per i problemi delle aree urbane.* — Per conoscere — premesso che:

la seguente area che comprende i territori di taluni dei rispettivi comuni e frazioni delle province di Avellino, Salerno e Napoli e cioè Mugnano, Quadrelle, Baiano, Sperone, Cicciano, Campagnano, Cimitile, Nola, Visciano, Marzano di Nola, S. Paolo Belsito, Palma Campania, Saviano, Scisciano, Marigliano, Castello di Cisterna, Pomigliano, Bruscianno, Mariglianella, Lausdomini, Faibano e S. Vitaliano, contiene reperti archeologici di straordinaria importanza e tuttavia è oggetto di progetti di insediamenti, civili industriali e commerciali ed universitari in relazione alla definizione dell'area metropolitana di Napoli ex legge n. 142 del 1990 —:

quali iniziative il Ministro dei beni culturali nonché gli altri ministri interrogati intendano assumere per salvaguardare le preesistenze archeologiche da confusi e cinici programmi di cementificazione territoriale, che, a differenza di scelte relative al solo comparto agricolo e ambientale,

annienterebbero le eccezionali risorse archeologiche e culturali di cui dispone l'area circoscritta e costituita dai comuni menzionati;

in particolare, zona per zona di tale area, le competenti Soprintendenze quali azioni abbiano intrapreso o vogliano intraprendere per assicurare la salvaguardia dei singoli siti archeologici, la cui consistenza presumibile, la cui tipologia e la cui localizzazione — per quanto possibile precisa — si intenda anche conoscere. (4-25086)

RISPOSTA. — *Per quanto attiene le aree dei comuni di competenza della soprintendenza archeologica di Napoli, in particolare Cicciano, Cimitile, Nola, Visciano, S. Paolo Belsito, Palma Campania, Saviano, Scisciano, Marigliano, Castello di Cisterna, Pomigliano, Bresciano, Mariglianella, S. Vitaliano e le frazioni di Lausdomini e Faibano, le presenze archeologiche note sono vincolate o già oggetto di proposte di esproprio.*

Si precisa che le predette presenze si trovano così distribuite:

Cicciano: mausoleo isolato lungo la via per Roccarainola (vincolato);

Cimitile: complesso basilicale paleocristiano di proprietà ecclesiastica (oggetto di interventi di restauro e valorizzazione ex lege 64 del 1986, in corso di realizzazione);

Nola: impianto della città antica al di sotto di moderno insediamento, alla profondità di 4 metri; emergono mausolei, anfiteatro e villa, vincolati e in corso di esproprio; le necropoli non monumentali non appena vengono individuate, sono oggetto di scavo e recupero. Alcuni impianti extraurbani (villa e mausolei) siti sulla collina dei Camaldoli Vecchi, sono oggetto di interventi di prossima attuazione mirati proprio all'approfondimento conoscitivo della loro estensione, ai fini della tutela;

Visciano: zona collinare della quale si ha notizia di rinvenimenti sporadici di tombe;

San Paolo Belsito: ad eccezione del rinvenimento di un mausoleo lungo la strada

di collegamento con Nola, e di un gruppo di tombe in terra, nella stessa zona, non ha sino ad ora restituito presenze archeologiche;

Palma Campania: resti di un tratto dell'acquedotto augusteo del Serino, in corso di esproprio. Strutture murarie sulle pendici collinari del Boscariello. Abitato preistorico e necropoli sannitica lungo l'autostrada Caserta — Salerno (chilometri 28 + 300 ca) individuati all'epoca di costruzione della stessa in aree costantemente sotto controllo;

Saviano: rinvenimenti sporadici di sepolture isolate;

Brusciano: rinvenimenti sporadici di sepolture isolate;

Pomigliano: tratti dell'acquedotto augusteo;

Castello di Cisterna: rinvenimento di dolio sporadico;

Scisciano, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano, Lausdomini e Faibano, mancano fino ad ora notizie di rinvenimenti di carattere archeologico.

Relativamente ai comuni di Mugnano, Quadrelle, Baiano, Sperone, ricadenti nel territorio di competenza della soprintendenza archeologica di Salerno si precisa che questi centri non hanno rilevanza archeologica, fatto salvo un puntuale rinvenimento nel comune di Baiano, per il quale la predetta soprintendenza ha predisposto le dovute misure di salvaguardia.

Si coglie, piuttosto, l'occasione per segnalare che nell'area in questione, il centro di rilevanza archeologica è costituito dall'antica Abella (odierna Avella), importante città sannitica-romana, particolarmente ricca di testimonianze riferibili sia all'impianto urbano che alle necropoli.

Pertanto in quest'area la soprintendenza archeologica di Salerno ha predisposto i dovuti vincoli ai sensi della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 ed ha in programma, per un vasto settore della città che è situata ancora in area agricola, la costituzione di un parco archeologico, il cui fulcro è costituito da un

anfiteatro che risale ad età tardo repubblicana, momento della costituzione del municipium romano.

Inoltre con fondi ordinari e straordinari annuali la predetta soprintendenza sta conducendo campagne di scavo, per una migliore conoscenza del sito, avvalendosi anche della collaborazione scientifica del dipartimento di scienze storiche dell'università di Napoli.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-07441, presentata nell'VIII legislatura, l'interrogante chiese quali tempi fossero prevedibili per la riapertura al pubblico della chiesa dell'Incoronata a Via Medina, in Napoli, chiusa da tempo memorabile, inframmezzato da restauri a singhiozzo;

con nota del 5 luglio 1982 l'allora ministro per i beni culturali ed ambientali, Scotti, precisava tra l'altro che « nel programma di attività disposto per il 1982 e soggetto ad approvazione del CIPE, è stata inclusa la chiesa per un importo di lire 300 milioni al fine di completare il restauro (pavimenti, intonaci, revisione del tetto e coperture piane, ripresa delle colonne del porticato restaurate cinquanta anni orsono, che risultano spaccate a causa dell'ossidazione del ferro inclusivi) e permettere quindi la ricollocazione « in sito » degli affreschi »;

« Per far ciò — proseguiva la nota — si dovrà procedere allo stacco delle sinopie e dei disegni dalle pareti e dalle volte, per collocarli su pannelli da esporre nelle navate, e distendere gli affreschi su supporti curvi adeguati (togliendoli da quelli piani sui quali sono stati collocati).

Dopo di ciò, di concerto con la curia napoletana, si dovrà procedere a prevedere la futura destinazione, tenuto conto che

l'immobile è di proprietà del demanio dello Stato; ciò ai fini di una adeguata sorveglianza »;

in un lungo ed interessante articolo a firma di Elisabetta Donadono, apparso su « *Il Giornale di Napoli* » del 6 marzo 1991, non appare che dal 1982 a date correnti siano stati fatti grandi passi avanti tanto che molte delle indicazioni e dei programmi, ivi compreso persino la richiesta di un ulteriore finanziamento di 300 milioni (cifra simile a quella richiesta al CIPE nove anni orsono...), sembrano essere le medesime ed essere ancora necessarie, a parte ulteriori interventi non menzionati nella nota ministeriale del 5 luglio 1982 —:

quale sia stato sinora l'importo degli stanziamenti decisi ed erogati nonché il costo degli interventi eseguiti e quale quello degli interventi ulteriori e definitivi in programma affinché sia restituita finalmente la struttura alla funzione pubblica;

quale sia l'epoca prevedibile per tale riapertura al pubblico;

rispetto a tale epoca, nella ipotesi che, dopo decenni e decenni di interventi e molti miliardi sinora spesi in valuta corrente, essa sia finalmente vicina, se non si ritenga sia il caso di avviare la consultazione con la Curia napoletana, prevedendo tra gli usi della chiesa — ove non si voglia riconsacrarla — quelli legati, quanto a contenuti, alla storia ed alla vita della città, attraverso pubbliche conferenze, concerti e mostre, e tutto ciò in sintonia con il vicino, quanto sfortunato « museo civico » del Maschio Angioino. (4-25127)

RISPOSTA. — *La competente soprintendenza per beni ambientali e architettonici di Napoli, dopo aver realizzato le opere provvisorie nel 1983, si è impegnata in un meticoloso studio mirato al recupero degli insostituibili elementi architettonici della chiesa dell'Incoronata, danneggiati oltremodo dal terremoto del 1980.*

In merito alle specifiche richieste dell'interrogante si fa presente quanto segue.

L'importo globale deciso a tutt'oggi per il restauro architettonico in oggetto ammonta

a lire 1.214.268.438 e rientra nei finanziamenti della legge n. 219 del 1981.

Di tale importo sono state liquidate lire 814.268.438 per lavori effettuati, mentre lire 400.000.000 sono in corso d'opera.

Per quanto riguarda il prossimo lotto, che permetterà di concludere il restauro architettonico, occorreranno ancora lire 400.000.000 che dovrebbero rientrare nell'attuale programma di finanziamento ministeriale. La conclusione dell'opera potrà avvenire entro cinque mesi, salvo imprevisti, dall'erogazione di quest'ultimo finanziamento.

La definitiva riapertura dell'edificio è condizionata dall'ultimazione del restauro artistico curato dalla soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli. Tuttavia, ad ultimazione del restauro architettonico, sarebbe possibile riaprire la chiesa dell'Incoronata, anche se l'opera di restauro artistico suddetto non fosse contemporaneamente conclusa.

La destinazione dell'edificio, che non sarà più adibito per gli usi liturgici, rientra in un più vasto programma che include anche altri monumenti locali.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali ed ambientali: Andreotti.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in località Pizzilli, comune di S. Croce del Sannio — BN — il giorno 30 marzo 1991 e seguenti sono stati effettuati sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, lavori di scavo per l'interramento di una condotta per l'acquedotto cittadino;

il « Regio Tratturo » per la sua importanza e la sua testimonianza storica e culturale è sottoposto a vincolo da parte della Sovrintendenza Archeologica di Benevento-Salerno-Avellino, la quale a tutt'oggi non ha rilasciato alcuna autorizzazione per i lavori di cui sopra;

il Sindaco di S. Croce del Sannio, Antonio Di Maria, ha autorizzato lo scavo, che è stato effettuato con escavatore del Comune;

al riguardo è stata subito presentata una interrogazione scritta da parte del Consigliere Comunale Giuseppe De Matteis;

è stato segnalato il grave episodio al corpo Forestale ed alla Sovrintendenza Archeologica; quest'ultima, a mezzo dei carabinieri, ha fatto sospendere i lavori ed ha chiesto il ripristino dello stato dei luoghi;

pur troppo, come spesso avviene, si è impunemente continuato a lavorare nelle ore più insolite fino a completare l'interramento;

come anche riportato dalla stampa, ogni sforzo dei cittadini e della associazione ambientalista « Azione Ecologica » è sinora risultato vano, mentre l'Amministrazione locale, che ha permesso l'illecito, non trova di meglio che festeggiare l'accaduto con una manifestazione per il prossimo 28 aprile 1991, alla presenza dell'onorevole Mastella —:

se non s'intenda intervenire per porre fine allo scempio su un sito sottoposto a vincolo, e se sono previste attività di valorizzazione per un tracciato di oltre 210 Km., voluto dai Sanniti già nel VI secolo a.C. (4-25250)

RISPOSTA. — Nel comune di Santa Croce del Sannio ricade uno dei tratti meglio conservati del regio tratturo Pescasseroli Candela (AQ) che riveste grande interesse storico archeologico, costituendo uno dei principali tracciati di transumanza dall'Abruzzo alla Puglia, utilizzato con continuità dall'antichità a tutt'oggi.

Il tratturo è di proprietà demaniale incluso negli elenchi della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 1912 (articolo 1 legge 5 gennaio 1911, n. 197).

In data 3 aprile 1991 giungeva alla soprintendenza archeologica di Salerno comunicazione che in località Pizzilli e Fratta del Sorbo del Asopracitato comune nel tratturo erano in corso lavori di scavo per la posa di una condotta idrica, atta a servire di acqua le masserie della zona.

In data 4 aprile 1991 con fono protocollo 6372/3S la predetta soprintendenza disponeva ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 1089 del 1939 immediata sospensione dei lavori.

In data 5 maggio 1991 i carabinieri di Morcone davano assicurazione di aver notificato la suddetta sospensione, ma di aver anche verificato che di fatto i lavori erano stati già ultimati.

In data 6 aprile 1991 giungeva alla soprintendenza comunicazione del sindaco del comune di Santa Croce che i lavori erano stati eseguiti per assicurare l'approvvigionamento idrico alla località Pizzilli e che le autorizzazioni relative erano state richieste dai privati interessati alla realizzazione dell'opera.

Dal sopralluogo effettuato dal funzionario di zona della soprintendenza di Salerno si è verificato che dello scavo resta unicamente la traccia del cavo interrato all'interno dell'area di ingombro del tratturo. Non è stato pertanto possibile verificare il taglio e la distribuzione di eventuali stratigrafie archeologiche.

Da informazioni ricevute dal segretario comunale è comunque risultato che i lavori erano stati eseguiti con mezzi meccanici messi a disposizione dal comune.

Alla soprintendenza non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione preventiva né da parte di privati cittadini, né da parte dell'amministrazione comunale.

Il sopralluogo sopracitato ha anche rilevato la presenza di una discarica di scaglie di pietra nell'area di ingombro del tratturo, proveniente da uno scavo eseguito dal comune per la realizzazione di un impianto sportivo ubicato, comunque, non in adiacenze del suddetto tratturo.

In conseguenza dei dati emersi dal sopralluogo la soprintendenza archeologica di Salerno ha inviato una nota al sindaco del comune di Santa Croce, con la quale lo si diffida sia dall'intraprendere ulteriori eventuali lavori sul regio tratturo senza autorizzazione della soprintendenza, sia dallo scaricare materiali nel tracciato e lo si invita a

rimuovere quanto già depositato, sotto il controllo di personale della soprintendenza stessa.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PIREDDA, CHERCHI, NONNE, COLUMBU e RAIS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la rete viaria statale della Sardegna è in condizioni disastrose tanto per la struttura dei tracciati, che seguono quasi fedelmente le vecchie mulattiere, che per l'asfalto, che frequentemente è dissestato sia per le carenze costruttive dei sottofondi, sia per la pessima o nulla manutenzione;

in conseguenza del gravissimo stato del piano viario, della mancanza di segnaletica e di spartitraffico centrale soprattutto la strada statale 131 Carlo Felice ha un altissimo indice di incidentalità;

anche nelle strade di grande comunicazione restano aperte le tante strade e stradine che immettono anche nei punti con scarsa visibilità traffico di vario genere con incroci a raso pericolosissimi;

spesso, in caso di pioggia, si creano delle enormi stagnazioni d'acqua su cui si realizza il pericolosissimo fenomeno dell'acqua-planing che rappresenta sempre una trappola mortale per gli automobilisti;

anche per tanti altri motivi gli indici di sicurezza sono a livello bassissimo, determinando per conseguenza un indice di incidentalità mortale sulla strada statale 131 Carlo Felice tra le più alte d'Italia. (La polizia stradale in questi giorni, dopo un gravissimo incidente in cui hanno perso la vita quattro persone e sette sono rimaste ferite in maniera gravissima, ha dato notizia di dieci vittime negli ultimi dieci giorni);

la stampa sarda accusa quasi quotidianamente e molto giustamente l'ANAS di avere una presenza nell'isola assolutamente disastrosa. forse anche a motivo

della inefficace direzione del compartimento, affidata spesso a reggenti e comunque a dirigenti esterni con una permanenza nell'isola che non supera i diciotto mesi e con una presenza di pochi giorni la settimana —:

1) se, anche al fine di evitare, come nel recente passato, il non impegno dei fondi disponibili e il conseguente dirottamento ad altre zone dei fondi, non ritenga opportuno individuare una seria impresa del sistema delle partecipazioni statali, che costituisca un consorzio con le più serie imprese sarde, a cui affidare la concessione per la realizzazione degli interventi, e se del caso anche la progettazione, che elimini gli incroci a raso, costruiscano le strade di servizio, e il *guard-rail* centrale su tutta la Carlo Felice e almeno nei primi 20 chilometri della strada per Iglesias;

2) se non ritenga anche opportuno imporre l'obbligo, ai competenti dirigenti nazionali e regionali, di non accogliere, di non finanziare, di non appaltare e di non collaudare nessuna opera o intervento nella 131 Carlo Felice, nella 131 D.C.N. e nella Cagliari-Iglesias, che non risponda in modo totale ai criteri di massima sicurezza;

3) se, infine, non intenda disporre che a dirigere il compartimento ANAS della Sardegna vengano chiamati tecnici titolari delle funzioni che abbiano la disponibilità a stare nell'isola per almeno 10 anni e con l'obbligo di residenza e presenza permanente. (4-25661)

RISPOSTA. — *La situazione della viabilità in Sardegna certamente non adeguata alle necessità attuali del traffico è, tuttavia, in costante e continuo miglioramento rispetto a quella di appena dieci anni addietro; l'azienda, d'intesa con la regione e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sta, infatti, portando a compimento i lavori di adeguamento, di miglioramento e di rettifica dei percorsi stradali previsti nei vari piani stralcio attuativi del noto programma decennale ANAS.*

Si rammenta, in proposito, che il primo stralcio attuativo del piano decennale ANAS della grande viabilità ha previsto, per la regione Sardegna la realizzazione di 9 interventi per l'importo complessivo di 454 miliardi oltre ad un ulteriore finanziamento di 100 miliardi per la direttrice fuori quota, strada statale n. 131 Carlo Felice.

Il quadro degli interventi complessivi è il seguente:

progetti appaltati: 264,660 miliardi;

progetti in corso di appalto: 74,000 miliardi;

progetti di prossimo appalto: 211,420 miliardi;

per un totale di: 550,080 miliardi

cui si aggiungono progetti in corso di redazione per un importo di 567,460 miliardi.

Occorre, altresì, precisare che il nuovo programma triennale 1991/93 prevede, per la regione Sardegna, la realizzazione di 13 interventi per l'importo complessivo di 846 miliardi. Sono da considerare anche gli ulteriori interventi da realizzare lungo l'itinerario fuori quota della strada statale n. 131 Carlo Felice e diramazioni funzionali.

Tali interventi, rientranti nel piano triennale della grande viabilità ANAS, riguardano il completamento o la estensione di interventi del precedente programma o la realizzazione di nuove infrastrutture.

Si confida che le fonti di finanziamento occorrenti ed in parte da reperire con apposite disposizioni legislative consentano la completa realizzazione del programma nei tempi e nelle misure previste.

Circa la possibilità di affidare in concessione la progettazione e la realizzazione degli interventi da effettuare in Sardegna ad un consorzio di imprese, sembra si tratti di soluzione non percorribile sulla scorta della vigente normativa, nazionale e comunitaria, che regola il sistema degli appalti di opere pubbliche.

È la stessa normativa, poi, che disciplina, in maniera alquanto compiuta ed articolata il complesso di attività che va dalla progett-

tazione alla scelta del contraente, dalla esecuzione al collaudo delle opere senza tralasciare l'aspetto sicurezza delle stesse.

Quanto alla permanenza del titolare dell'ufficio ANAS per un lungo periodo in Sardegna è argomento che verrà certamente preso in considerazione nell'ambito dei periodici avvicendamenti dei dirigenti ANAS, tenuto, però, conto del disposto dell'articolo 21 della legge n. 86 del 26 marzo 1986 che dispone che i capi compartimento vengano assegnati alle rispettive sedi per un periodo non superiore a tre anni prorogabile, eventualmente, solo per un secondo triennio.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

PIRO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e della sanità. — Per sapere:

se risponde al vero:

che il signor Trioschi Maurizio dipendente dell'Ente ferrovie officina grandi riparazioni di Bologna inquadrato come operaio qualificato, il giorno 15 novembre 1990 veniva informato dal direttore dell'impianto di essere stato inserito nel « turno mattutino con qualifica di componente » per l'esecuzione dei lavori di decoibentazione da eseguirsi in binario di tipo A con le modalità previste dalla normativa;

che detto turno straordinario di decoibentazione è stato istituito per soddisfare i programmi di riparazione elaborati per l'Officina grandi riparazioni di Bologna dalla Direzione generale manutenzione rotabile, e che per effettuare tale turno straordinario si è deciso di ricorrere a personale normalmente non adibito a tale attività;

che la direttiva CEE articolo 6/2 cita: « ...il numero dei lavoratori esposti e che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da altri materiali contenente amianto deve essere limitato al minimo possibile »;

che la circolare ministeriale del Ministero della sanità del 10 luglio 1986

riporta: « ...conseguente necessità di personale altamente specializzato e tecnologie adeguate... »;

che le ragioni su esposte comprese nella relazione della commissione amianto guidata dal professor Governa costituita dall'amministratore delegato Schimberni dove recita: « ...la buona pratica di medicina del lavoro tende a contenere il numero degli addetti a lavori particolarmente a rischio in quanto sono ritenute protettive una buona formazione professionale e una continua esperienza di utilizzo dei mezzi protettivi personali. In questo senso la medicina del lavoro consiglia il minimo numero di addetti con il massimo di professionalità che deve essere adeguatamente riconosciuta e con la massima protezione individuale, con riduzione dell'orario di lavoro per il disagio che comporta. A questi addetti deve essere garantita dall'ente una formazione professionale specifica »;

che al punto 5 del PMR/T 0 06155,7,I (201) ARC TR 257 270 del 28 agosto 1990 « ...una formazione alla sicurezza del lavoro attraverso corsi formativi da svolgersi presso gli impianti, di concerto fra dirigenza tecnica e quella sanitaria sono fondamentali elementi per il coinvolgimento delle maestranze, nella realizzazione della propria sicurezza e del gruppo di lavoro... » e al punto 11 laddove « per regolamentare tutte le singole situazioni locali gli impianti, nell'ottica di una corretta dettagliata informazione ai lavoratori e nel pieno rispetto delle norme vigenti, devono avere già attivate le mappe di rischio e le schede operative di sicurezza anche e soprattutto per la problematica cui le presenti norme si riferiscono »;

che il Trioschi non risulta compreso nell'elenco di personale inserito nel ciclo di lavorazione normale sul rotabile, fra gli addetti alla decoibentazione, fra quelli che l'azienda ha informato con i corsi formativi necessari alla esposizione al cancerogeno, né si può considerare esaustiva una rapida informazione del capo tecnico addetto, laddove tutte le fonti già citate

esigono corsi formativi, professionalità specifica, abitudine al continuo utilizzo dei mezzi di protezione;

che a fronte del rifiuto, civilmente manifestato, e ampiamente motivato, da parte del Trioschi di presentarsi al reparto decoibentazione, l'Ente ferrovie dello Stato in data 13 dicembre 1990, ha deliberato 4 giorni di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio « poiché ella non ha ottemperato all'ordine di presentarsi al capo tecnico addetto alla gestione del reparto amianto il giorno 26 novembre 1990 per l'istruzione sulle modalità operative e la successiva esecuzione di un turno di decoibentazione in binari di tipo A » —:

se non intendano intervenire affinché vengano rispettati i diritti del signor Trioschi e dei suoi colleghi, ed a questi lavoratori vengano fornite le informazioni necessarie, attraverso appositi corsi di formazione, per potere eseguire lavori altamente nocivi con ragionevoli e certi margini di sicurezza per la loro salute.

(4-23890)

RISPOSTA. — *L'operaio qualificato Maurizio Trioschi, è addetto al reparto laboratorio componenti elettronici — unità operativa n. 19, presso l'officina grandi riparazioni di Bologna dell'Ente ferrovie dello Stato.*

Al lavoratore, previ accertamenti sanitari effettuati a cura della direzione dell'officina, nel mese di novembre 1990 fu comunicato l'inserimento in un turno straordinario di decoibentazione. Presso l'officina è infatti in funzione un reparto per la decoibentazione dei carri e delle vetture ferroviarie nel quale si procede all'asportazione dello strato di materiale isolante costituito da fibre di amianto. Le relative operazioni, considerate le caratteristiche dell'amianto e la sua pericolosità, sono circondate da precauzioni e cautele particolari a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Nel corso degli accertamenti svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Bologna il direttore dell'officina ha dichiarato che l'approntamento di un turno straordinario di lavorazione nel reparto decoibentazione è stato reso necessario dalla interruzione del

rapporto con la ditta isochimica di Avellino, la quale concorreva ai lavori di decoibentazione, e dalla esigenza di non alterare il ritmo di lavoro degli altri reparti che avrebbero patito una sottoutilizzazione in caso di riduzione del flusso delle vetture decoibentate. Perciò la direzione aziendale, ai sensi dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha stipulato in data 18 settembre 1990 un accordo con il consiglio dei delegati sindacali mediante il quale sono stati definiti i criteri di scelta per l'allestimento del turno straordinario. Si è stabilito che ne avrebbero fatto parte 74 agenti di produzione non inseriti nel turno normale e che non avessero partecipato a quello straordinario precedente, nonché 26 agenti da scegliere secondo il criterio della minore anzianità tra quelli che, invece, lo avessero eseguito.

In forza di tale accordo e impiegando i criteri così definiti, la direzione dell'officina impartì al signor Trioschi l'ordine in questione. Il lavoratore si rifiutò di eseguirlo temendo che gli potessero derivare danni alla salute. Il rifiuto ha comportato la comminazione di una sanzione disciplinare consistente in 4 giorni di sospensione dal servizio inflittagli con foglio di punizione del 13 dicembre 1990.

L'interessato ha dichiarato di non essere stato sufficientemente informato sui rischi relativi alla particolare lavorazione. In proposito va sottolineato che una apposita circolare del Ministero della sanità (n. 45 del 1986) specifica che il personale addetto alla rimozione dell'amianto deve essere altamente specializzato. La specializzazione dovrebbe essere fornita attraverso corsi mirati all'approfondimento dei rischi e delle correlative cautele da adottare sotto l'aspetto tecnico-sanitario. In proposito è emerso che, effettivamente, dalla fine del 1989 e fino alla primavera del 1990 è stato effettuato a cura dell'azienda solamente un incontro a più riprese, per 6 ore complessive, nel corso del quale il personale dipendente è stato informato sui rischi lavorativi presenti nei vari reparti. Solo in epoca successiva è stata predisposta una relazione informativa con specifico riguardo al rischio amianto. Quindi, in data 4 dicembre 1990, è stato

organizzato un nuovo incontro vertente sul progetto rischio amianto da esposizioni pregresse nel quale sono stati trattati soprattutto gli aspetti sanitari.

Per altro verso, nel corso degli accertamenti, i funzionari dell'ispettorato del lavoro hanno constatato le modalità seguite nei lavori di decoibentazione. La fase preliminare è costituita dalla vestizione con l'uso obbligatorio di indumenti e apparecchiature protettivi. Tutta la procedura si svolge sotto la vigilanza di un capo tecnico coadiuvato da un capo commessa e da 4 accudienti.

Tra i compiti specifici del capo tecnico c'è anche quello di rendere edotti i lavoratori turnisti sull'uso dei mezzi protettivi e sulle precauzioni comportamentali da adottare. Egli, inoltre, sorveglia e controlla lo svolgimento del lavoro in tutte le sue fasi. Tali misure sono state generalmente considerate sufficienti dai capi-reparto interpellati, ma non altrettanto da tutti gli operai sentiti durante i sopralluoghi. Costoro ritengono, in particolare, di non essere stati preventivamente ed adeguatamente istruiti, come invece la regolamentazione richiederebbe esigendo che gli addetti alla speciale lavorazione siano degli specialisti. È stato registrato, inoltre, un diffuso timore circa la sicurezza degli ambienti di lavoro limitrofi a quelli adibiti alla decoibentazione e classificati come zone a minor rischio.

Per quanto attiene ai controlli ambientali effettuati con cadenza semestrale dall'ufficio sanitario compartimentale è stato rilevato che come indici di riferimento vengono adottati quelli proposti dall'ACGIH (american conference of governmental industrial hygienists). Per l'amianto il valore limite di soglia è assunto nella concentrazione media ponderata commisurata ad una giornata lavorativa di 8 ore e a 40 ore settimanali; concentrazione alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere permanentemente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi. Tali valori sono i seguenti:

amosite 0,5 fibre/cc: (500 fibre/litro);
crocidolite 0,2 fibre/cc: (200 fibre/litro);
crisotilo 2 fibre/cc: (2.000 fibre/litro);
altri tipi 2 fibre/cc: (2.000 fibre/litro).

Il metodo adottato presenta alcuni limiti, di cui dà atto lo stesso ufficio sanitario dell'ente. Non permette di determinare la qualità delle fibre poiché ne realizza la conta secondo parametri dimensionali che consentono il sicuro rilevamento di quelle d'amianto, ma non esclusivamente di esse. Il metodo permette comunque una sufficiente distinzione tra fibre di tipo anfiboli e di tipo serpentino.

Altri limiti consistono nell'impossibilità di evidenziare fibre con diametro inferiore a 0,2 micron; nella possibilità di rilevare quantità inferiori a 100 fibre/litro solamente nel rispetto di appositi accorgimenti; nella soggezione ad un errore analitico relativamente elevato, legato alla soggettività del lettore.

I risultati degli ultimi accertamenti sanitari eseguiti nell'officina hanno comunque fatto registrare valori molto inferiori al livello ufficiale di sensibilità del metodo utilizzato pari, all'incirca, ai valori di fondo registrabili nelle aree urbane. Dalle informazioni raccolte è emerso che anche altri dipendenti dell'officina hanno frapposto un rifiuto analogo a quello del signor Trioschi ed, al pari di costui, hanno ricevuto il correlativo foglio di punizione.

A conclusione dei sopralluoghi e delle indagini eseguite, l'ispettorato del lavoro di Bologna ha comunicato di ritenere necessaria la accurata programmazione di corsi finalizzati con specifico riferimento al rischio amianto sotto ogni suo aspetto, con il coinvolgimento di tutte le maestranze. L'ispettorato, pertanto, provvederà a richiedere formalmente che la direzione dell'officina grandi riparazioni di Bologna assicuri: 1) l'effettuazione dei predetti corsi di aggiornamento; 2) una più accurata sorveglianza di tutte le fasi della lavorazione in questione, anche di quelle che precedono e seguono l'attività lavorativa vera e propria; 3) un più severo controllo dell'attività di manutenzione degli apparati di sicurezza; 4) l'acquisizione di metodologie più precise e puntuali per lo svolgimento dei controlli ambientali allo scopo di poter ulteriormente ridurre il rischio connesso alla particolare attività.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

PIRO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia informato del fatto che:

1) a Santa Sofia (provincia di Forlì) è in corso un intervento, commissionato dal comune, che modifica un palazzo ottocentesco, sito nella piazza Matteotti, che presenta caratteristiche di grande rilevanza culturale;

2) sono intervenute già modifiche che alterano le disposizioni della legge n. 1089 del 1939;

se non ritenga opportuno e urgente intervenire. (4-24659)

RISPOSTA. — *Alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna già dal settembre 1989 giunsero segnalazioni circa la volontà dell'amministrazione comunale di realizzare i lavori relativi alla creazione di un ostello, all'interno di alcuni immobili annessi a palazzo Giorgi, un tempo adibiti a filanda. Sulla base di dette segnalazioni la soprintendenza chiese chiarimenti al sindaco, a cui seguirono degli incontri fra soprintendenza e comune. In detti incontri fu chiarito che l'amministrazione comunale avrebbe in tempi brevi acquisito i fabbricati in argomento, allora di proprietà privata, per poi inviare il progetto di realizzazione dell'ostello per l'approvazione di competenza ex lege n. 1089 del 1939.*

La soprintendenza, constatato che all'epoca non vi erano lavori in corso, prese atto della volontà del comune di instaurare un rapporto di collaborazione per ogni eventuale lavoro relativo ai fabbricati e rimase in attesa del perfezionamento dell'atto di compravendita da parte del comune (allora esisteva solo un compromesso), e dell'invio della documentazione progettuale concordata.

Nel gennaio 1991 giunsero ulteriori segnalazioni circa l'esecuzione di lavori di ristrutturazione riguardanti gli edifici in questione a seguito delle quali la soprintendenza ordinò la sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 1089 del 1939 e predispose tempestivamente la documenta-

zione relativa al vincolo degli edifici, comprese le aree di pertinenza. I lavori, prima della sospensione, avevano riguardato il rifacimento delle coperture, compresa la sostituzione delle capriate in avanzato stato di degrado e la modifica della pendenza del tetto per potere inserire il « pacchetto » di coibentazione e impermeabilizzazione. È da precisare che i lavori, stando a quanto riferito dall'ufficio tecnico comunale, erano stati avviati dai proprietari iniziali, in quanto l'atto di compravendita a favore del comune è stato perfezionato solo nel dicembre 1990.

In data 8 febbraio 1991 l'amministrazione comunale comunicava la sospensione dei lavori, adeguandosi ai disposti della soprintendenza, e successivamente trasmetteva il progetto delle opere da realizzare per l'approvazione prevista dalla legge n. 1089 del 1939. Su detto progetto la soprintendenza, ritenendo le opere compatibili con i criteri di tutela monumentale, dava parere favorevole, con alcune condizioni.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle condizioni di grave disagio in cui esplica l'attività d'istituto l'INPS di Andria, a causa soprattutto delle difficoltà logistiche connesse all'inadeguatezza delle strutture e alla precarietà della permanenza dell'istituto nell'immobile attualmente occupato, il cui contratto di locazione è stato disdetto dal proprietario. Il disagio di natura logistica (cui il comitato provinciale ha fatto fronte con articolate iniziative intese a sollecitare impegni da parte degli enti locali per l'assegnazione di aree per l'edificazione del nuovo edificio, e con precisi impulsi indirizzati al Ministero) si riverbera in modo negativo sulla funzionalità dell'ente, con riferimento soprattutto al ritardo con cui si giungerà all'informatizzazione dei servizi;

se il ministro non intenda adoprarsi affinché sia scongiurato il pericolo della chiusura degli uffici di Andria e di Altamura, così come paventato dal presidente del comitato provinciale, nel corso di una conferenza stampa il 19 gennaio ultimo scorso. (4-11445)

RISPOSTA. — *Non esistono per la sede di Andria reali difficoltà logistiche, in quanto l'immobile, attualmente condotto in locazione, presenta caratteristiche di adeguatezza.*

Per quanto concerne, invece, la temuta precarietà della locazione stessa, l'istituto ha fatto presente che sono in corso le procedure per l'acquisto dello stabile sito in Andria, via Tintoretto n. 15, dove sono sistemati i propri uffici, dalla attuale proprietaria, impresa Ricciardi. In particolare, dopo un incontro avuto con la suddetta impresa in data 7 dicembre 1990, l'INPS attende che la stessa formuli l'offerta conclusiva corredata di tutti gli elementi tecnici necessari per sottoporre l'operazione all'organo deliberante.

Viceversa il centro operativo di Altamura non esiste ancora. La sua apertura è stata solamente programmata nel piano di decentramento definito dall'INPS che, per ora, non ha però potuto darvi corso a causa delle difficoltà di reperimento delle risorse umane necessarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la signorina M. Antonietta Rizzo, nata a Cavallino il 12 giugno 1951, orfana di guerra, è iscritta dal 5 settembre 1984 presso l'ufficio del lavoro di Lecce, con il n. 3744;

ha presentato domanda di assunzione direttamente al ministero delle finanze per essere assunta presso la manifattura dei tabacchi di Lecce;

ha presentato altra domanda all'INAM di Lecce ed alla direzione regionale della Sud-Est;

dal 1984 ad oggi la Rizzo non ha effettuato nemmeno un giorno di lavoro —:

quanti sono gli orfani di guerra iscritti presso l'ufficio del lavoro di Lecce;

quanti di questi, dal 1984 in poi, sono stati chiamati al lavoro e per quali amministrazioni;

se, in particolare, si siano verificate assunzioni presso l'INAM, la manifattura dei tabacchi di Lecce, la Sud-Est;

se non ritenga il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di aprire una indagine sull'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie protette nella provincia di Lecce negli ultimi cinque anni. (4-20684)

RISPOSTA. — *La signora Maria Antonietta Rizzo nata a Cavallino (Lecce) il 12 giugno 1951 è iscritta dal 27 agosto 1985 con il n. 2626, nell'elenco degli orfani e vedove tenuto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce ai sensi della legge n. 482 del 1968. La lavoratrice è in possesso della qualifica impiegatizia ed aspira ad essere assunta presso la pubblica amministrazione.*

Come è noto, la legge n. 482 del 1968, nel regolare le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, distingue nettamente le ipotesi di avviamento presso imprese private dalle ipotesi di assunzione presso amministrazioni pubbliche, ed accomuna i due diversi tipi di datori di lavoro solo quando fissa l'obbligo per ambedue di presentare con periodicità semestrale la dichiarazione del personale dipendente o la pianta organica del personale.

Il collocamento obbligatorio presso le imprese private fa registrare risultati confortanti, pur in una realtà locali come quella di Lecce, che vede un gran numero di aziende esonerate temporaneamente dagli avviamenti perché beneficiarie del trattamento di cassa integrazione guadagni. Nel settore privato infatti agli obblighi gravanti sui datori di

lavoro corrisponde la previsione di apposite sanzioni per il caso di inadempimento.

Diverso è il caso degli enti pubblici. Questi sono obbligati — come si è detto — a presentare semestralmente la situazione degli organici, ma tale norma è sprovvista di sanzione come, d'altra parte, anche quella di procedere alle assunzioni per la copertura delle eventuali vacanze. La legge non prevede neanche il termine per la loro effettuazione. Sicché nei casi in cui si è provveduto a coprire posti vacanti, ciò è avvenuto per libera determinazione delle amministrazioni pubbliche che sempre si sono avvalse della facoltà di scelta e di assunzione diretta prevista dall'articolo 16.

Nello speciale settore il sistema costituito dalla legge è perciò tale da escludere lo svolgimento da parte dell'ufficio di attività ulteriori rispetto a quelle di vigilanza, di stimolo e di denuncia. Ciò, ovviamente, vale per tutti gli appartenenti alle categorie protette che, come la signora Rizzo, aspirino ad essere assunti esclusivamente presso la pubblica amministrazione. Comunque, l'ufficio provinciale del lavoro ha comunicato di essersi fattivamente adoperato per ottenere, con regolarità, innanzitutto la presentazione da parte degli enti pubblici delle denunce semestrali degli organici.

Al riguardo, si sono registrati positivi risultati grazie alle iniziative dell'ufficio provinciale il quale ha sollecitato gli organi di controllo e lo stesso prefetto affinché, ciascuno per la parte di competenza, intervenissero presso gli amministratori pubblici per garantire l'ottemperanza ad un obbligo che, oltre che giuridico ancorché non sanzionato, ha notevole rilevanza sociale.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce ha riferito che, una volta acquisiti così i dati necessari, provvede a notificare alle amministrazioni interessate (sindaci, presidente dell'amministrazione provinciale, amministratori unità sanitaria locale, eccetera) le scoperture, trasmettendo copia di dette notifiche al CORECO (Comitato regionale di controllo) ed alle associazioni di categoria interessate per gli interventi che ritenessero di dover effettuare. Ciò nonostante, molti posti sono ancora da coprire. In considerazione della

circostanza che tali posti sono i soli appetiti dalla stragrande maggioranza degli iscritti e delle continue richieste da parte di quanti tra questi ritengono in buona fede che l'amministrazione possa svolgere un'ulteriore attività in loro favore, l'UPLMO di Lecce ha ritenuto opportuno segnalare ancora una volta la situazione al prefetto, al CORECO e al presidente della regione Puglia con una nota del 29 giugno 1990, indirizzata per conoscenza anche al procuratore della Repubblica.

Alla data del 16 marzo 1991 gli iscritti nell'elenco degli orfani e vedove (non esiste un elenco separato degli orfani di guerra) compilato dall'UPLMO di Lecce erano 3.316 di cui 1.256 disponibili (disoccupati), 1.051 radiati e 1.009 avviati (di questi ultimi 430 presso enti pubblici e 579 presso aziende private). Il numero degli orfani di guerra avviati dal 1984 al 30 giugno 1990 presso varie amministrazioni è pari a 71 unità.

L'unità sanitaria locale Le n. 1 ha, al momento, sei posti disponibili nella carriera esecutiva. Da notizie attinte presso la presidenza del comitato di gestione si è appreso che le assunzioni saranno effettuate mediante una selezione di imminente svolgimento. Le ultime assunzioni risalgono al 1988.

Per quanto concerne le scoperture rilevate dall'UPLMO di Lecce nei confronti delle ferrovie del Sud-Est, il Ministero dei trasporti ha comunicato che, dopo aver ricevuto la relativa notifica nel febbraio 1985, provvede ad occupare i posti riservati agli orfani e vedove di guerra, del lavoro e per servizio. Le correlative assunzioni sono state completate nel 1986 ed hanno riguardato tre unità di personale con qualifica di manovale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

POLI BORTONE. — Ai Ministri del lavoro e di grazia e giustizia. — Per sapere premesso che:

in data 18 gennaio 1991 dalla UNSA Confisal di Lecce si portava a conoscenza della Procura della Repubblica di Lecce « che in sede di assemblea tenutasi presso

il salone dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce in data 14 gennaio 1991 ... » quattro capi servizio hanno pubblicamente denunciato ben 79 presunti reati commessi presso l'Ufficio dove operano e relativi ad avviamenti al lavoro con anzianità contraffatta;

circostanze analoghe erano state sottoposte all'attenzione del Ministro del lavoro dalla interrogante nei mesi scorsi senza che ancora l'onorevole Ministro abbia provveduto a rispondere;

presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento di Lecce esistono giovani, ormai non più tali, iscritti da oltre cinque, sei e addirittura dieci anni senza aver avuto il piacere di essere chiamati per lavorare —:

se e come sono intervenuti per appurare i 79 reati denunciati e se, dagli accertamenti eventuali, sono emerse altre inadempienze;

quali provvedimenti sono stati assunti al riguardo. (4-24180)

RISPOSTA. — *Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce ha comunicato che nessuno dei capiservizio della circoscrizione di Lecce ha fornito elementi che integrassero ipotesi di reato per 79 avviamenti al lavoro con anzianità contraffatta. È vero, invece, che nel periodo in cui il signor Mazzotta è stato sospeso dall'incarico, il dottor Grande che lo sostituiva ha provveduto a notificare a diversi lavoratori alcune rettifiche di anzianità di disoccupazione in quanto da attento riesame degli atti di ufficio erano emerse discordanze fra l'anzianità di disoccupazione risultante dal mod. C/1 e quella che emergeva dalle liste dei disoccupati. Peraltro, non risulta al citato ufficio che qualcuno di tali lavoratori sia stato avviato al lavoro. In merito, tuttavia, è in corso un'indagine di polizia giudiziaria alla quale il tutto è stato riferito.*

Si fa presente, inoltre, che presso la sezione circoscrizionale di Lecce sono esposte le graduatorie degli iscritti al collocamento regolarmente approvate dalla commissione competente, dalle quali vengono attinti

i nominativi per gli avviamenti. Se vi fossero, peraltro, irregolarità nelle graduatorie medesime o negli avviamenti stessi i legittimati hanno facoltà di impugnativa a tutela dei propri interessi, facoltà alla quale a tutt'oggi pochissimi hanno ricorso.

È necessario, comunque, precisare che la situazione occupazionale della provincia di Lecce, è particolarmente grave e, pertanto, alcuni lavoratori totalizzano anzianità di disoccupazione notevole.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

PROCACCI e BASSI MONTANARI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Istituto di fisiologia umana dell'Università di Bologna il dottor Pierluigi Parmeggiani ha dato inizio ad un programma triennale di vivisezione sui gatti sotto la consulenza e con la collaborazione del noto vivisezionista americano Adrian Morrison;

tale attività si avvale dei finanziamenti erogati dal CNR e dal Ministero della pubblica istruzione;

l'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, vieta espressamente la vivisezione sui cani e sui gatti « salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie »;

la vivisezione si è spesso rivelata inutile sia perché ripetendo esperimenti già fatti non promuove alcun progresso della biologia e della medicina sia perché i risultati della sperimentazione « in vivo » si sono più volte rivelati fallaci e addirittura dannosi per l'uomo —:

in base a quale criterio e per quale fine sono stati finanziati gli esperimenti del dottor Parmeggiani;

se in tale attività non vi sia contrasto con quanto previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 924, e se siano rispettati gli obblighi ivi previsti;

se i Ministri interrogati non conven-gano con l'interrogante sull'opportunità di porre fine a tale sperimentazione, sia nel caso particolare che in generale.

(4-21765)

RISPOSTA. — *Il professor Parmeggiani, nell'esecuzione dell'attività di ricerca, dallo stesso condotta su animali vertebrati a sangue caldo, si è scrupolosamente attenuto a quanto previsto dalle disposizioni normative in vigore (legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615 e recentemente confermate dalla direttiva CEE 86/608. In particolare, l'articolo 4 della legge fa obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali vengono effettuati gli esperimenti in parola, di tenere appositi registri in cui devono essere riportati annualmente i dati relativi alle sperimentazioni eseguite. Al riguardo, secondo quanto comunicato dall'ateneo petroniano da una parte e, in mancanza di rilievi da parte dell'amministrazione vigilante (Ministero della sanità), si presume che nell'istituto di che trattasi gli esperimenti, oggetto del documento ispettivo, si eseguano nel rispetto della normativa vigente.*

Si precisa, infine, che i risultati sperimentali derivanti dall'attività di ricerca oggetto dell'interpretazione parlamentare de qua sono stati pubblicati su riviste internazionali.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

RABINO, BINELLI e BORGOGGIO. — *Al Ministro del lavoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare ai fini di risolvere la grave crisi occupazionale che si va profilando presso lo stabilimento della « Riccadonna S.p.A. » in Cannelli.

Come è noto, tra la fine del 1990 e l'inizio dell'anno in corso, la famiglia Ri-

cadonna, titolare dell'omonima ditta produttrice di spumanti e *vermouths* famosi a livello mondiale, ha ceduto l'azienda alla società « BOLS ITALIA », consociata di una società multinazionale olandese già titolare di alcuni famosi marchi nel settore (Crodo, Biancosarti, Cynar ecc.).

Pur di fronte ad una situazione economica e finanziaria positiva (nel 1990 il fatturato dell'azienda è stato superiore di cinque miliardi rispetto all'anno precedente e sono state vendute un milione di bottiglie in più, con un incremento sui mercati esteri del 30 per cento), la nuova proprietà ha deciso di procedere alla realizzazione di un piano di ristrutturazione aziendale che prevede, tra l'altro, il licenziamento di sessantanove dipendenti dell'industria (40 impiegati e 29 operai), oltre a 4 dirigenti.

La riduzione del personale ipotizzata tocca tutti i settori produttivi dell'azienda, in alcuni casi con tagli del 100 per cento (è il caso dei settori commerciale ed elaborazione dati il cui personale passerebbe rispettivamente dalle attuali 13 e 5 unità a zero).

Da quanto sopra espresso, risulta chiaro l'intento di ridurre il settore commerciale dell'azienda canellese a poco più di un ufficio periferico della sede centrale BOLS di Milano e ciò, in mancanza di precise garanzie da parte della proprietà e senza considerare la gravità del provvedimenti già paventati, lascia presupporre l'intenzione di operare un generale sovvertimento dei criteri produttivi finora utilizzati, con riflessi ancora più pesanti per la cittadinanza canellese e per l'economia dell'intera zona (conferenti le uve, commercianti, trasportatori ecc.), comunque collegata ad una delle più famose e gloriose industrie del settore. (4-23889)

RISPOSTA. — *Il 27 febbraio 1991 in sede ministeriale tra la Ottavio Riccadonna SpA e il consiglio dei dipendenti dell'azienda, assistito dalle organizzazioni sindacali, si è stipulato un accordo relativo alla situazione occupazionale e produttiva della ditta in questione. Com'è noto il gruppo Bols Italia, attraverso la SpA Terme di Crodo, ha acqui-*

sito il controllo della Riccadonna SpA. L'attività industriale della fabbrica astigiana è finalizzata alla produzione, confezionamento e vendita di spumanti e vermouth, realizzata attraverso lo sfruttamento delle sinergie di gruppo.

Si ritiene che un futuro investimento di circa sei miliardi, consentendo un intervento nei settori della linea imbottigliamento e confezionamento del prodotto ed attuando nel contempo una ristrutturazione logistica basata sulla automazione e la tecnologia, agevolerà il rilancio della società sul mercato.

Gli organici aziendali, per effetto di tali interventi, secondo quanto hanno preventivato le parti, risulteranno in esubero di circa 60 unità lavorative, di cui 22 operai e 38 impiegati. A favore del personale sopra indicato è emersa, in sede di accordo, la possibilità di richiedere l'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale ex lege n. 675 del 1977 e, conseguentemente, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La società presenterà pertanto istanza per ottenere il riconoscimento di tale condizione di riorganizzazione aziendale e, successivamente, il beneficio dell'integrazione salariale in favore del personale sospeso, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 4 marzo 1991.

Entro il mese di dicembre del corrente anno le parti si incontreranno per verificare, anche alla luce dell'andamento del piano, la sussistenza dei presupposti per la richiesta di un eventuale ulteriore periodo di un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'azienda si impegna infine ad attivare, durante il periodo di godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria, forme di incentivazione e di prepensionamento (sussistendo idonei strumenti di legge) del personale, nonché procedure di mobilità sia nell'ambito del gruppo Bols-Italia sia attraverso la ricerca di nuove opportunità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

RABINO. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e della protezione civile. — Per

sapere quali provvedimenti urgenti si intendono porre in atto a seguito dell'ennesimo grave incidente, ovvero un'esplosione avvenuta nello stabilimento dell'Acna di Cengio alle ore 18 dello scorso giovedì 21 febbraio presso il reparto ftalocianine. Fatto reso ancora più grave perché l'azienda ha avvisato le autorità competenti soltanto dopo diverse ore dall'accaduto, minimizzando poi assurdamente le potenziali conseguenze verificabili.

Lo stesso assessorato all'Ambiente della regione Piemonte in una recentissima risposta ha affermato di aver potuto attivare i controlli soltanto grazie alla segnalazione del sindaco di Saliceto « mentre nessun comunicato ufficiale — hanno detto testualmente — è stato emesso dalla direzione dell'Acna » ed ha gravemente confermato che « le coline di monitoraggio poste sul Bormida in territorio ligure, a monte ed a valle del territorio Acna, sono inoperanti e la centralina di camionamento non possiede i requisiti fissati dal protocollo d'intesa del 27 luglio 1989 e del 27 febbraio 1990. Sull'accaduto anche la provincia di Alessandria ha approvato all'unanimità nel Consiglio del 25 febbraio scorso un ordine del giorno nel quale chiede che venga fatta piena luce sull'entità dell'incidente e sui potenziali rischi corsi dalle popolazioni e dall'ambiente della Valle Bormida oltre a richiedere il dissenso sulla costruzione dell'impianto Resol e la necessità di far sì che l'Acna di Cengio cessi di essere fonte di possibili pericoli e di inquinamento dell'intera valle. (4-24919)

RISPOSTA. — L'incidente del 21 febbraio scorso ha avuto luogo a causa della rottura improvvisa di un serbatoio in vetroresina di circa 95 metri cubi a causa di una rapida sovrappressione determinatasi presumibilmente per uno sviluppo anomalo di anidride carbonica. Ciò è ascrivibile ad una errata aggiunta di acido solforico alla soluzione di solforato ammonico normalmente utilizzata per l'abbattimento dell'ammoniaca residua effluente del processo di produzione.

I tecnici responsabili della sicurezza hanno provveduto a deviare il flusso della rete fognante verso un bacino di emergenza

e a fermare tutti gli impianti dello stabilimento per ridurre il flusso degli scarichi; conseguentemente, il liquido inquinante è stato intercettato, non ha raggiunto il fiume Bormida, e non ha comportato alcun tipo di danno alle persone. L'incidente ha determinato danni materiali circoscritti alle zone dei serbatoi e non ha prodotto emissioni inquinanti nell'ambiente esterno in misura superiore alla norma. Analisi successive, condotte non solo dalla unità sanitaria locale n. 7 di Savona, ma anche da quella della regione Piemonte, hanno escluso la presenza di qualsiasi sostanza inquinante.

Circa i ritardi di informazione da parte dell'azienda, si condivide la valutazione che si sia trattato di un fatto Bestremamente grave.

Pur ritenendo che il sistema di monitoraggio non sia ancora allo stadio di efficienza auspicabile, a causa della molteplicità dei soggetti interessati, si riconosce tuttavia che i risultati degli interventi messi in atto, a seguito dell'impegno preso dal Governo con la risoluzione della Camera dei deputati del 30 gennaio 1990 (predisporre un piano di bonifica del sito ACNA, approvare il piano di risanamento della valle Bormida secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 e promuovere la ristrutturazione ambientalistica dell'ACNA, indicare una localizzazione dell'impianto Resol al di fuori della valle Bormida, istituire un centro unitario responsabile del monitoraggio e del quadro complessivamente positivo: è indubbia la diminuzione infatti dell'inquinamento atmosferico e del livello dei macro e micro inquinanti.

Si fa presente, poi, che per la sicurezza degli impianti sono stati realizzati interventi mediante indagini sul rischio operativo e mediante l'attuazione di misure correttive, comprese la realizzazione di una rete automatica di rilevamento della qualità dei reflui in uscita da ogni reparto. La campagna di rilevamento sulle acque di scarico mette in evidenza che le concentrazioni delle diverse classi di inquinante esaminate sono sempre al di sotto dei valori di legge o dei limiti previsti dagli atti d'impegno sottoscritti dall'azienda con il ministro dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RALLO, LO PORTO, TRANTINO, NANIA e MACALUSO. — Al Ministro per i lavori pubblici. — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'estremo disagio cui sono sottoposti gli utenti dell'autostrada Catania-Palermo a causa dei continui lavori che determinano chiusure di percorsi con deviazioni su strade alternative, o con incanalamenti in corsia unica;

se sia a conoscenza che di recente è stata chiusa la tratta Enna-Caltanissetta e che i lavori dovrebbero durare, nella migliore ipotesi, una decina di mesi;

considerando che dal momento dell'apertura al traffico dell'autostrada Catania-Palermo le interruzioni si sono susseguite le une alle altre, se questi lavori siano determinati da ordinaria manutenzione, o non piuttosto della necessità di intervenire sulla massicciata, sulle opere, a causa di errori in sede di progettazione o di irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

se non ritenga doveroso accertare o far accertare le ragioni o i motivi di questo dissesto, l'ammontare delle spese sostenute in questi due ultimi anni, e quali sono state le ditte avvantaggiate da questa situazione. (4-25123)

RISPOSTA. — Lungo la carreggiata nord, a servizio del traffico Catania-Palermo dell'A 19, sono in corso i lavori di consolidamento delle strutture di calotta dei fornici delle gallerie San Nicola e Fortolese. In dipendenza di detti lavori è stato necessario istituire il doppio senso di circolazione nei fornici a servizio della carreggiata opposta, Palermo-Catania tra i chilometri. 114+900 e 116+900.

Le avverse condizioni atmosferiche susseguitesi dal giorno 9 febbraio scorso hanno reso necessario deviare, su viabilità ordinaria, il traffico proveniente da Catania, tra lo svincolo di Enna e quello di Caltanissetta fino al 4 marzo, data in cui è stato ripristinato il doppio senso nel fornice sud delle gallerie San Nicola e Fortolese.

I lavori di ristrutturazione lungo il fornice nord della galleria San Nicola sono stati

consegnati in data 22 ottobre 1990 e, contrattualmente, dovranno essere ultimati entro il 4 ottobre corrente.

Le deviazioni sulla viabilità ordinaria della corrente di traffico Catania-Palermo, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, sono state necessarie a seguito del reiterarsi di incidenti verificatisi sulla strada statale 626, tra gli svincoli di Capodarso e di Imera, interessata dalle deviazioni.

La chiusura al traffico della carreggiata sud dell'autostrada nello scorso anno è stata determinata dalla necessità di realizzare l'impianto di ventilazione nel fornice sud della galleria San Nicola.

Il tronco autostradale compreso tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta ha una estensione di chilometri 16+200 e raggiunge la quota 670 sul livello del mare svolgendosi in terreni orograficamente tormentati costituiti da materiale argilloso con fenomeni calanchivi in atto. Tale tronco si sviluppa lungo 13 viadotti e 6 gallerie per una estensione complessiva rispettivamente di chilometri. 10+435 e di chilometri. 4+502. Tale arteria sopporta un traffico che nel corso degli anni è andato via via aumentando con incidenza sempre più elevata dei grossi veicoli commerciali e necessita di continui interventi manutentori sia ordinari che straordinari al fine di poter consentire il transito degli autoveicoli.

Oltre agli indicati lavori di consolidamento delle gallerie San Nicola e Fortolese, nell'ultimo biennio, nel tronco autostradale Enna-Caltanissetta, sono stati operati i seguenti interventi straordinari:

1) lavori di consolidamento della galleria San Nicola nella carreggiata Palermo-Catania. I lavori sono stati affidati all'impresa Lesi di Palermo per un importo netto di lire 7.939 milioni. La consegna dei lavori è avvenuta il 7 aprile 1988 e gli stessi sono stati ultimati in data 18 aprile 1989;

2) lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione della galleria San Nicola sulla carreggiata Palermo-Catania. I lavori sono stati affidati all'impresa SICIET di Palermo per l'importo netto di lire 577.383.000. La

consegna dei lavori è avvenuta il 20 giugno 1989 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 19 settembre 1989;

3) lavori di somma urgenza necessari per la ricostruzione di alcune solette dell'impalcato del viadotto Morello (carreggiata Palermo-Catania tra i chilometri 106+960 e 112+400). I lavori sono stati affidati all'impresa l'ASFALTO ANSANI Opera di Milano per l'importo di lire 795.400.000. La consegna dei lavori è stata effettuata in data 1° dicembre 1989 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 11 aprile 1990;

4) lavori di consolidamento della galleria Cappuccini al chilometro 116+492 della carreggiata Palermo-Catania. I lavori sono stati affidati all'impresa GEOSUD di Roma per l'importo di lire 694.700.000. La consegna è avvenuta in data 6 luglio 1989 e l'ultimazione dei lavori è stata effettuata in data 8 gennaio 1990.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

RONCHI e SALVOLDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

Emanuele Barresi, nato a Livorno il 23 dicembre 1958, presentò domanda per il riconoscimento come obiettore di coscienza il 18 novembre 1983;

la domanda fu respinta in data 22 maggio 1985;

il giovane presentò ricorso avente ad oggetto il provvedimento di rigetto, notificato in data 28 maggio 1985;

il TAR competente emise ordinanza di sospensione alla chiamata alle armi in data 5 giugno 1985;

con sentenza n. 282, il TAR emise sentenza di accoglimento della domanda in data 18 maggio 1990;

quando Emanuele Barresi presentò domanda di obiezione di coscienza era ancora in vigore la circolare cosiddetta dei « 26 mesi », che permetteva ai giovani che intendessero usufruire della legge 772/72 di

essere congedati dopo il 26° mese dalla presentazione della domanda;

la nota sentenza della Corte Costituzionale del 1989 ha parificato la durata del servizio civile a quella del servizio militare;

se ne ricava quindi che al Barresi vada applicata la circolare dei « 26 mesi » per un periodo complessivo di 18 mesi (dodici mesi di servizio civile, oltre ai sei di attesa) —:

se non ritenga che Emanuele Barresi abbia diritto ad usufruire della « circolare dei 26 mesi » allo spirare del diciottesimo mese dalla data in cui la sua istanza di obiezione di coscienza è stata accolta;

se non ritenga conseguentemente che egli abbia diritto ad essere posto in congedo il 18 novembre 1991. (4-23956)

RISPOSTA. — L'obiettore di coscienza Emanuele Barresi nato il 23 dicembre 1958 è stato dispensato dal compiere il servizio civile, sostitutivo civile, della ferma di leva in data 6 settembre 1990.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO FERDINANDO, BATTAGLIA PIETRO, SAPIENZA, CAFARELLI e RIGGIO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che: in occasione del dibattito in Commissione cultura del Senato svoltosi il 4 ottobre 1990 per l'approvazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari, il Governo, rinnovando l'impegno assunto alla Camera, ha accolto l'ordine del giorno volto a risolvere al più presto il problema dei tecnici laureati di ruolo aventi i requisiti previsti dallo articolo 50, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante idonea iniziativa legislativa o amministrativa, che preveda il collocamento in soprannumero, a domanda, del predetto personale nel ruolo dei ricercatori confermati o in quello ad esaurimento degli assistenti, conservando ai fini

economici e di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza (ordine del giorno Bono Parrino 0/2266/6/7);

la nuova legge sugli ordinamenti universitari ha compreso nelle dizioni « ricercatori » o « ricercatori confermati » anche quelle di « assistenti di ruolo ad esaurimento » e di « tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dallo articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto », stante la identità del tecnico laureato *ex* articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 con la figura di assistente di ruolo ad esaurimento, come affermato nella sentenza n. 89/86 della Corte costituzionale;

già per analoga situazione il Ministero, in via amministrativa, ha provveduto, riaprendo i termini previsti nella legge 63/82, articolo 45, ad inquadrare, a domanda, i tecnici laureati degli osservatori astronomici ed astrofisici (questi ultimi fra l'altro non previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80) nel ruolo dei ricercatori confermati;

è ormai definita la posizione delle funzioni dei tecnici laureati *ex* articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 attraverso la citata nuova legge negli ordinamenti didattici —:

quali urgenti provvedimenti amministrativi intenda adottare per regolarizzare definitivamente lo *status* dei circa cento citati tecnici laureati che hanno svolto e svolgono nelle università mansioni e compiti di didattica e di ricerca. (4-22402)

RISPOSTA. — La questione concernente i tecnici laureati di ruolo delle Università di cui all'articolo 50, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non può trovare attualmente soluzione in via amministrativa, rendendosi necessaria, a tal fine, l'adozione di apposito provvedimento legislativo; non è da escludere, peraltro, che possa essere esaminata la possibilità di ricomprendere tale specifica previsione normativa nel contesto dello

schema di disegno di legge, tutt'ora in fase di studio ed elaborazione, concernente nuove norme in materia di stato giuridico del personale delle università.

Con riguardo, poi, alla parte della presente interrogazione che richiama, ai fini di una auspicata regolarizzazione amministrativa dei predetti tecnici laureati universitari, l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, va chiarito che non si rende possibile l'estensione analogica delle norme ivi contenute in favore dei predetti tecnici laureati universitari in quanto destinatario di tali norme era soltanto il personale scientifico e tecnico di carriera direttiva (astronomi, ricercatori e tecnici laureati) degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, i cui ruoli sono stati soppressi, con conseguente inquadramento del personale appartenente agli stessi nei nuovi ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

RUSSO FRANCO, RONCHI, TAMINO, RUSSO SPENA e CIMA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

allo scalo di Napoli Capodichino il dipendente Vincenzo De Biase, responsabile provinciale della rappresentanza sindacale di base, è stato trasferito il 14 novembre 1990 ad uno scalo decentrato senza motivazione;

tale provvedimento dell'azienda era stato preceduto da minacce personali rivolte al De Biase da rappresentanti della stessa azienda;

la rappresentanza sindacale di base dell'aeroporto di Capodichino, privata dei più elementari diritti sindacali e i cui aderenti sono spesso oggetto di intimidazioni, svolge da molto tempo molte lotte contro la ristrutturazione aziendale;

proprio in conseguenza della ristrutturazione si è verificato un aumento dei

ritmi di lavoro, un uso indiscriminato dei turni di lavoro, il mancato rispetto delle norme di sicurezza durante le operazioni di rifornimento, la nocività degli ambienti, per mancanza di aerazione, rumorosità e gas di scarico, insufficienza delle strutture rispetto alla mole di traffico;

tale situazione è stata più volte individuata e denunciata dalla rappresentanza sindacale di base, con numerose azioni di protesta fino alla assemblea pubblica tenuta a dicembre nel salone accettazione con la partecipazione di forze politiche e rappresentanti istituzionali —:

se non si intenda indagare sul trasferimento di Vincenzo De Biase per accertare che non si tratti di un provvedimento antisindacale, se non si ritenga opportuna una indagine conoscitiva sui diritti sindacali nell'azienda, e infine se non sia opportuna una indagine sulle condizioni di lavoro al suo interno e sulle reali necessità e le conseguenze della ristrutturazione messa in atto dai vertici dell'azienda.

(4-23382)

RISPOSTA. — *Il signor Vincenzo De Biase è occupato alle dipendenze della Alitalia SpA con qualifica di impiegato di concetto, inquadrato al terzo livello contrattuale. Egli riveste la carica di segretario provinciale, per il settore del trasporto aereo, del sindacato Rappresentanze sindacali di base. Fino alla metà di novembre dello scorso anno, il lavoratore ha prestato la propria opera presso l'aeroporto di Capodichino, come addetto di scalo, svolgendo mansioni di assistenza ai passeggeri, vendita di biglietti, ricerca e consegna bagagli smarriti.*

In data 14 novembre 1990 è stato trasferito presso la sede cittadina della società, ufficio prenotazioni, in qualità di addetto alle vendite telefoniche. L'ispettorato non ha ravvisato in tale provvedimento una violazione dell'articolo 13 dello statuto dei lavoratori, atteso che:

lo scalo di Capodichino e la sede cittadina rientrano nella medesima unità produttiva:

sussiste una sostanziale equivalenza tra le mansioni attuali e quelle precedentemente svolte (l'addetto allo scalo e l'addetto alle vendite telefoniche appartengono entrambi, secondo la declaratoria di cui all'articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, al quarto livello).

Il De Biase ha lamentato, tra l'altro, che il mutamento di mansioni, ha comportato una diminuzione della sua retribuzione, nell'ordine di 250-300 mila lire mensili. Gli ispettori del lavoro hanno accertato che il minor guadagno dipende esclusivamente dal mancato godimento di alcune indennità (per lavoro notturno e maneggio denaro) commesse a disagi e rischi inerenti alle mansioni precedentemente svolte. Pertanto anche sotto questo aspetto è da ritenere che lo jus variandi sia stato esercitato nel rispetto del citato articolo 13.

D'altro canto il De Biase assume che il suo trasferimento ha comunque carattere punitivo e discriminatorio, essendo stato adottato in conseguenza dell'attività sindacale da lui svolta e diretta, in particolare, ad ottenere il puntuale rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, nonché dei suoi numerosi interventi contro la ristrutturazione aziendale che ha comportato modifiche dei turni e dei carichi di lavoro. In effetti, 15 giorni prima del trasferimento, il lavoratore fu fatto oggetto di minacce di ritorsione, in riferimento all'attività sindacale da lui svolta, da parte del caposcalo responsabile del settore operativo in cui egli era inserito; per tali minacce il De Biase ha sporto querela.

L'ispettorato ha riferito che i fatti sopra citati potrebbero eventualmente integrare violazione degli articoli 15, lettera b), e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Con riferimento alla osservanza delle disposizioni citate non sussiste possibilità di intervento da parte dell'ufficio, atteso che il rimedio giuridico per rimuovere gli effetti di tali illeciti comportamenti è rappresentato dal ricorso al giudice del lavoro. In effetti, è stato già esperito dal lavoratore il ricorso, ex articolo 28, che è stato però dichiarato inammissibile dal pretore di Napoli, con sentenza in data 12 dicembre 1990, per nullità dell'atto intro-

duttivo (il pretore non si è pronunciato sul merito avendo rilevato il difetto di legittimazione della parte attrice essendo stato il ricorso prodotto non dall'associazione sindacale bensì dal lavoratore).

In relazione alle lamentate inosservanze delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, l'ispettorato ha fatto presente che già nel 1988 e nel 1989 funzionari dell'ufficio, a seguito dei sopralluoghi eseguiti presso l'Alitalia SpA, scalo aeroportuale di Capodichino, riferirono all'autorità giudiziaria la sussistenza di violazioni alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 in relazione al microclima esistente nei locali ispezionati.

Un nuovo intervento è stato recentemente disposto al fine di verificare le attuali condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. L'ispezione ha evidenziato, nonostante un notevole miglioramento dovuto alle modifiche ed integrazioni impiantistiche apportate successivamente ai precedenti sopralluoghi, il permanere di alcune carenze delle condizioni microclimatiche, riconducibili ad ipotesi di violazioni delle norme del menzionato decreto del Presidente della Repubblica. Di tali violazioni l'ispettorato ha dato notizia alla procura presso la pretura di Napoli.

Considerata l'interconnessione esistente, ai fini delle condizioni di sicurezza e di igiene, tra le varie attività che si svolgono nello scalo aeroportuale, pur se riconducibili ad aziende diverse (Alitalia, Ati, Gesac, eccetera), l'ufficio ha ravvisato l'opportunità di estendere l'intervento ispettivo a tutte le imprese ivi operanti. I relativi accertamenti sono tuttora in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

RUSSO FRANCO, SCALIA, MATTIOLI e ANDREIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

finalmente si sta rompendo la coltre di silenzio sulle vittime civili in Irak e in Kuwait e fonti irakene parlano di migliaia di persone, ed esperti militari hanno con-

siderato che 52.000 missioni aeree non possono aver causato meno di 150.000 vittime;

autorità militari degli USA, della Francia e della Gran Bretagna hanno ammesso la distruzione di strutture civili e l'uccisione di civili —

quali notizie il Governo italiano può fornire a questo proposito;

quali iniziative intenda assumere, anche in collaborazione con organismi internazionali, per alleviare la situazione dei profughi;

se non ritengano di dover agire per impedire ulteriori attacchi aerei sempre più indiscriminati. (4-24003)

RISPOSTA. — Durante e dopo il conflitto nel Golfo il Governo ha condiviso pienamente la sollecitudine da più parti manifestata, anche autorevolmente, per la sorte della popolazione civile in Iraq e in Kuwait. Purtroppo, la ricordata contiguità degli obiettivi dei bombardamenti con abitazioni ha vanificato a volte le preoccupazioni dirette ad evitare vittime civili. Gli iracheni hanno infatti impiegato scuole, moschee ed ospedali per alloggiarvi quartieri generali ed occultato velivoli di combattimento in aree residenziali.

È stata, comunque, linea direttiva fondamentale delle operazioni militari ribadita al più alto livello dallo stesso Presidente Bush, che le forze aeree non mirassero a colpire la popolazione civile. Le operazioni militari sono avvenute pertanto e per quanto possibile nel rispetto delle esigenze umanitarie, come dimostra tra l'altro il trattamento riservato ai prigionieri di guerra, ben diverso da quello posto in essere dall'Iraq e scrupolosamente rispettoso delle leggi e delle convenzioni internazionali.

Per quanto concerne l'apprestamento dei mezzi di soccorso alla popolazione civile ed il concorso dell'Italia in tale operazione, è da ricordare che le Nazioni Unite hanno affidato all'UNDRO l'incarico di predisporre e coordinare la realizzazione di un piano d'assistenza e rimpatrio in favore delle popolazioni vittime del conflitto. Tale piano — che

ha un costo complessivo di 175 milioni di dollari — è suddiviso in varie componenti, ognuna delle quali dovrebbe essere realizzata da un'organizzazione specializzata come: l'UNHCR (gestione dei campi profughi), l'OMS e l'UNICEF (sanità risorse idriche e livelli nutrizionali), l'OIM (trasporto interno ed esterno dei profughi), il PAM (alimentazione e trasporto di alimenti).

Ad integrazione del piano di cui sopra il CICR ha predisposto un proprio piano di azione — costo totale: 141 milioni di franchi svizzeri — finalizzato all'assistenza sanitaria delle vittime del conflitto.

In tale quadro, il ministro De Michelis ha firmato in data 28 gennaio 1991, una delibera per la concessione di un contributo di due miliardi di lire all'UNDRO nonché una seconda delibera per la concessione di un contributo di pari importo a favore del CICR. Il primo finanziamento, già erogato, è indirizzato a sostegno delle azioni di soccorso che l'UNDRO realizza sia direttamente che in collaborazione con organismi internazionali e non governativi nell'area del Golfo Persico colpita da calamità bellica. Il contributo al CICR è finalizzato alla realizzazione di interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite dal conflitto, ed in particolare dei prigionieri di guerra e degli internati civili.

È da ricordare anche che con delibera del 6 dicembre 1990 il ministro De Michelis aveva disposto l'acquisto e l'invio, per un importo fino a tre miliardi di lire, di prodotti farmaceutici e alimentari destinati all'infanzia più gravemente colpita dalla crisi del Golfo arabo-persico.

Non da ultimo è da segnalare anche l'importante partecipazione del nostro paese all'operazione di soccorso internazionale in favore delle popolazioni curde, costrette ad un esodo doloroso e drammatico in conseguenza dei più recenti sviluppi della situazione postbellica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

RUSSO SPENA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'esteso fenomeno della disoccupazione giovanile nelle regioni meridionali è stata la premessa per l'applicazione dell'articolo 23 della legge finanziaria per il 1986;

per l'applicazione dell'articolo sopra citato c'è stato un cospicuo impegno finanziario dello Stato e il coinvolgimento di circa 20 mila giovani nella regione Campania e di circa 80 mila nel Mezzogiorno;

i presupposti e gli scopi dell'articolo 23 erano quelli di fornire ai giovani impiegati in progetti inerenti « lavori socialmente utili » una formazione professionale e di aprire la strada all'occupazione, in un'ottica opposta a quella assistenziale —

quali sono gli impegni del Governo ad intervenire affinché vengano varati, laddove non esistono, piani regionali per l'occupazione, ed incentivati ove sono già esistenti, utilizzando a tal fine oltre a quote dei fondi già esistenti (FIO, FERS, FIOM, FSE), i residui dei fondi stanziati per l'articolo 23;

quali azioni legislative sono in programma da parte del Governo per fornire risposte alle rivendicazioni dei disoccupati ex articolo 23 quali: elevazione dei limiti di età previsti per l'articolo 23 a trentacinque anni, riconoscimento del lavoro svolto con conseguente accreditamento di contributi figurativi (come previsto per gli obblighi militari di leva), riconoscimento di una qualifica a fine anno con il coinvolgimento della commissione regionale per l'impiego, azioni legislative tendenti a riservare spazi ai giovani ex articolo 23, al fine di colmare i vuoti esistenti nella pubblica amministrazione; predisposizione immediata, con il concorso delle regioni e della CEE, di nuovi e distinti piani occupazionali legati alla formazione per coloro che hanno esaurito l'annualità;

quali sono gli impegni del Governo tendenti a smuovere il mercato del lavoro nel sud, a partire dalla reale attivazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, e con un intervento iniziale che garantisca, non in modo assistenziale,

una forma di salario per i giovani che possono usufruire delle misure previste dall'articolo 23 e non. (4-18647)

RISPOSTA. — La legge 11 maggio 1988, n. 67 recependo l'esperienza maturata anche in altri paesi della Comunità europea (Francia, Gran Bretagna, eccetera) in materia di interventi sul mercato del lavoro, volti a fronteggiare il problema della disoccupazione giovanile, ha previsto (articolo 23), per il triennio 1988-1990, il finanziamento per un importo annuo di 500 miliardi, di progetti di utilità collettiva, temporalmente limitati, da realizzare a livello locale nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

I soggetti destinatari di tale provvedimento sono giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, utilizzati a tempo parziale per un orario non superiore ad ottanta ore mensili. Le somme stanziare per il 1988 (499 miliardi) e per il 1989 (498 miliardi) sono state interamente impegnate.

In particolare, poi, i progetti della prima annualità si sono ormai conclusi, mentre attualmente sono in corso quelli della seconda. In merito alla terza annualità, va precisato, inoltre, che con la delibera del CIPE del 3 agosto 1990, che ha provveduto alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate, si è iniziata la procedura per l'avvio dell'ultima fase.

A differenza dei contratti di formazione e lavoro e degli incentivi volti a sostenere l'occupazione attraverso un intervento sul costo del lavoro, i progetti di utilità collettiva hanno consentito ai giovani disoccupati di avere una esperienza lavorativa con finalità anche formativa, al termine della quale è stato previsto il rilascio di un attestato di qualifica ad ogni interessato che abbia partecipato almeno per il 70 per cento delle ore lavorative previste nel progetto (circolare del ministero n. 30 del 1990).

Si precisa, pertanto, che la ratio ispiratrice dell'intervento non era diretta alla creazione di una nuova e stabile occupazione, ma alla predisposizione di un segmento del

mercato dove il giovane disoccupato potesse venire temporaneamente immesso. I risultati conseguiti, peraltro, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della natura del provvedimento in esame, si possono definire abbastanza soddisfacenti dal punto di vista del numero dei giovani impiegati nei progetti: nel corso della prima annualità, l'intervento ha interessato circa 70 mila giovani.

Va rilevato, inoltre, che l'obiettivo non secondario della normativa in esame è stato senz'altro quello di cercare di stimolare nel Mezzogiorno le capacità progettuali di tutti i soggetti pubblici e privati al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili. È necessario, d'altra parte, il concorso e la responsabilizzazione di tutti i dicasteri interessati e, in questa ottica, il ministero si attiverà perché le varie iniziative dirette a favorire attività finalizzate alla occupazione, concorrano a dare una idonea soluzione al problema.

In tal senso un primo qualificato intervento potrà già essere costituito dal fondo per il rientro dalla disoccupazione, di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160, che sta per divenire operativo essendo stata ormai completata la complessa fase istruttoria.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, si fa presente che le graduatorie dei lavoratori che aspirano ad essere assunti presso la pubblica amministrazione sono state regolarmente approntate e sono da tempo pienamente operanti. Nelle regioni meridionali (con esclusione della Sicilia), il procedimento previsto dalla disposizione in parola è stato utilizzato, nel corso dell'anno 1989, per l'assunzione di 15.111 lavoratori, 874 dei quali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

RUSSO SPENA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che il giorno 5 marzo 1990, presso il Ministero in indirizzo, è stata ricevuta una delegazione del Movimento democratico dei disoccupati di Napoli (con sede in via Vittorio Emanuele, isolato D —

80145 Napoli) dal dottor Pasquale Coppolino, che si impegnò ad inviare degli ispettori per verificare la situazione dell'ufficio di collocamento di Napoli, oggetto di critiche e rilievi da parte delle organizzazioni sindacali e dei disoccupati ed assicurò l'interessamento del Ministero per l'inserimento dei disoccupati di tale movimento nei lavori di pubblica utilità ex articolo 23 della legge finanziaria per il 1986 — se la visita ispettiva è stata realmente svolta e con quali risultati e quali concreti passi ha svolto il Ministero per l'inserimento ex articolo 23 dei giovani disoccupati. (4-19217)

RISPOSTA. — Tutti gli uffici periferici, ivi compresa quindi la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Napoli, sono soggetti, in considerazione anche della struttura stessa dell'amministrazione, ad un continuo controllo sia di merito che di legittimità sull'attività amministrativa svolta. Non risulta, in particolare, che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, competente ad esercitare la vigilanza sulla sezione circoscrizionale suddetta, abbia riscontrato delle irregolarità nell'attività da quest'ultima espletata.

Per quanto attiene, poi, al problema dell'inserimento dei giovani disoccupati nei progetti di pubblica utilità ex articolo 23 della legge n. 67 del 1988, si precisa che in generale l'individuazione degli stessi, così come prescrive la legge, avviene secondo la graduatoria delle liste di collocamento e ciò nell'ovvia finalità di garantire il massimo di imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione.

In merito a tale inserimento, infine, l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli ha potuto verificare che presso la sezione circoscrizionale in esame, questo è avvenuto nel rispetto sia delle norme di legge che di quelle impartite territorialmente dalla commissione regionale per l'impiego della Campania. Pertanto, i giovani aderenti al movimento democratico dei disoccupati di Napoli, se utilmente inseriti nella graduatoria

della lista di collocamento, sono stati certamente avviati ed impiegati nei progetti di utilità collettiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — *Al Ministro del lavoro.* — Per sapere — premesso che:

l'IBI SpA, un'azienda ubicata in via Lorenzini 2/4 in Milano, produttrice di medicinali, sino al 1989 occupava circa 480 lavoratori, con un'altra azienda nel sud (Aprilia - Latina) che tutt'ora occupa circa 130 lavoratori;

nel febbraio 1989, con la collaborazione dei sindacati (FULC), l'azienda decide una prima ristrutturazione, mandando in prepensionamento 33 lavoratori, e la cassa integrazione per 59 lavoratori;

dal Ministero del lavoro il 21 giugno 1990 scaturisce un accordo:

1) non più ristrutturazione ma crisi aziendale, chiusura di tutte le produzioni milanesi, decentramento di parte della produzione ad Aprilia e la maggior parte a piccole aziende dell'interland milanese;

nel frattempo i 480 lavoratori diventano 330 per effetto di dimissioni cosiddette « volontarie »;

l'azienda alla fine di luglio e i primi di agosto, inizia lo smantellamento della fabbrica, facendo uscire alcune macchine che dovevano produrre per lo meno sino al 31 ottobre 1990;

l'azienda in agosto, anche se presente, non ritira i ricorsi e quindi le cause slittano, i 45 lavoratori in causa decidono quindi, alla riapertura dei cancelli al 27 agosto 1990, per salvaguardare gli impianti ed i macchinari, di proclamare « l'assemblea permanente in fabbrica » (per il timore dello smantellamento degli stessi);

a seguito dello sgombero richiesto dall'azienda, il 4 ottobre 1990, il pretore

Marinella Grossi, sebbene non di sua competenza, lo ordina ed in conseguenza di ciò in quella fatidica mattinata in via Lorenzini, sembrava che fosse in atto una guerra, le strade chiuse al traffico, vigili, pompieri, polizia di stato, carabinieri ed ambulanze; inoltre l'azienda aveva assoldato circa 30 guardie del corpo;

l'azienda unitamente al sindacato e alle forze dell'ordine ed ai *vigilantes* decide di far uscire dalla fabbrica materie prime e materiali finiti con il pretesto che gli stessi erano in scadenza e quindi pericolosi per l'inquinamento della zona (tesi priva di veridicità in quanto le scadenze si protraggono dai tre ai cinque anni), così, senza nessun controllo, escono 8 TIR scortati da polizia, carabinieri ecc. —:

se il ministro interrogato non intenda fare un'indagine per appurare la vera ragione della chiusura dell'azienda;

se dietro tutta questa manovra l'azienda non tragga grossi profitti da una speculazione sull'area di proprietà, senza tenere conto assolutamente della dignità di tanti lavoratori;

quali iniziative intenda mettere in essere per salvaguardare l'occupazione dei dipendenti IBI SpA. (4-23571)

RISPOSTA. — *Nel mese di giugno del 1990, dopo una intensa fase di trattative sindacali che hanno coinvolto sia la regione Lombardia che il Ministero del Lavoro, è stato raggiunto un accordo che prevedeva la concentrazione delle attività direzionali e amministrative a Milano e quelle produttive ad Aprilia, mentre quelle ritenute obsolete venivano a cessare.*

Successivamente, da quanto comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano, si è costituita nell'azienda la cosiddetta assemblea permanente in fabbrica, citata dal documento parlamentare stesso, la quale altro non è stata che una violenta occupazione dell'azienda stessa, avvenuta da parte di una minoranza di lavoratori alle prime ore del mattino del giorno 27 agosto 1990, che ha causato notevoli disagi economici alla società e che, condannata dalla magi-

struttura, è stata rimossa dalle forze dell'ordine il giorno 5 ottobre.

Contemporaneamente allo sgombero gli occupanti dell'azienda si sono, però, trasformati in assediati, attuando un picchettaggio notturno e diurno e impedendo, con la violenza, a chiunque di entrare. A seguito di questo fatto le organizzazioni sindacali hanno sconfessato pubblicamente le azioni violente di questa minoranza difendendo l'attuazione pratica del citato accordo sottoscritto.

Tuttavia, anche dopo il 6 ottobre questa minoranza si è resa responsabile di episodi di violenza e reati sia verso l'azienda che verso i suoi dirigenti e dipendenti, fatti che sono stati verbalizzati dalle forze dell'ordine e sottoposti alla magistratura. Tutto ciò ha costretto l'azienda a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine stesse per effettuare il trasporto di merci e prodotti farmaceutici che, per motivi tecnici e commerciali, non si poteva più rinviare.

Il citato ufficio del lavoro ha precisato, inoltre, che attualmente più di 80 lavoratori sono stati ricollocati in altro posto di lavoro, su un totale di 175 addetti in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo l'accordo raggiunto al Ministero del Lavoro. È evidente, quindi, che quasi il 50 per cento di essi ha già trovato soluzioni positive, e si fa presente che le verifiche svolte in sede di accordo sindacale hanno finora evidenziato non solo una corretta applicazione del piano di rilancio concordato, ma anche un andamento più positivo del previsto rispetto al piano di sistemazione degli esuberanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

RUSSO SPENA, SCALIA, ARNABOLDI, CIPRIANI, RONCHI e CAPANNA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

da mercoledì 16 gennaio 1991 un gruppo di cassintegrati della Società Aermecchi di Varese ha iniziato uno sciopero della fame in difesa del diritto al lavoro, e

per la riconversione industriale dalla produzione bellica a quella civile;

in particolare questi lavoratori richiedono:

la costituzione di un fondo e strumenti nazionali, regionali e locali, per la riconversione dell'industria bellica attraverso atti legislativi *ad hoc*;

il sostegno anche attraverso la domanda pubblica, nei settori ad elevata utilità sociale, ad uno sbocco alternativo delle capacità produttive delle aziende militari;

la tutela del livello retributivo e professionale dei lavoratori soggetti a processi di riconversione-ristrutturazione, con particolare attenzione a coloro che in ogni caso risulterebbero ridondanti; ciò è possibile attraverso:

misure alternative ai licenziamenti collettivi ed alla Cassa Integrazione a zero ore, rendendo obbligatoria l'applicazione dei Contratti di Solidarietà o almeno di rotazione, o attraverso la concessione di speciali riduzioni di orario;

integrazioni salariali pubbliche, di un'entità e per un periodo adeguato, per i lavoratori in Cassa Integrazione;

uso di prepensionamenti speciali onde ridurre il numero degli esuberanti;

definizione di meccanismi di priorità per la ricollocazione in altri ambiti lavorativi, pubblici o privati, dei lavoratori in esubero, previa verifica del carattere non discriminatorio del provvedimento di mobilità —:

quali iniziative intendono assumere i signori ministri per garantire ai lavoratori dello stabilimento Aermecchi di Varese il diritto al lavoro e contemporaneamente avviare un processo di riconversione dell'industria bellica del nostro Paese.

(4-23944)

RISPOSTA. — A seguito di un accordo sottoscritto tra le parti presso questo ministero, sono stati assunti i seguenti impegni:

1) in relazione alle difficoltà concernenti l'attività produttiva la società Aermacchi si è impegnata ad attuare un piano di ristrutturazione e riorganizzazione, della durata di 24 mesi, che consentirà un migliore livello di competitività. In proposito, si fa presente, che l'azienda ha già inoltrato l'istanza per il riconoscimento dello stato di ristrutturazione e riorganizzazione per un anno a decorrere dal 7 gennaio 1991, con il conseguente utilizzo del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, istanza che è in corso di istruttoria presso il ministero per la relativa richiesta al CIPI;

2) tale beneficio straordinario riguarderà 290 unità (su un organico di circa 2.590 dipendenti), mentre per i lavoratori da considerare esuberanti strutturali è stato stabilito il seguente programma di smobilizzo:

intenzione di ricorrere all'istituto del prepensionamento, ove consentito dalla normativa vigente;

limitazione tassativa delle assunzioni nelle posizioni critiche per le quali non esistano possibilità di soluzioni alternative;

attività di formazione e riqualificazione professionale;

terziarizzazione di attività non strettamente attinenti a quella principale dell'azienda;

agevolazione per l'accesso ad opportunità alternative di lavoro.

Le iniziative sopra indicate saranno perseguite anche promuovendo la partecipazione di enti ed organizzazioni che possono utilmente contribuire al loro successo;

3) per le residue maestranze in cassa integrazione, entro il mese di ottobre 1991 saranno verificati, in connessione con i programmi di lavoro, gli aspetti applicativi del trattamento straordinario stesso;

4) la completa attuazione del piano consentirà di impiegare gli organici in misura adeguata alle esigenze di competitività della società e rappresenta lo strumento più idoneo ad evitare i licenziamenti collettivi;

5) le parti si sono impegnate ad una verifica semestrale dello stato di realizzazione del piano e, alla fine dell'anno, ad esaminare la situazione con riferimento agli aspetti, societari, produttivi, occupazionali, di efficienza delle diverse aree e, relativamente alle unità sospese in connessione ai programmi di lavoro, le possibili conseguenze sugli aspetti applicativi del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

Si comunica, inoltre, che il Ministero si attiverà perché gli impegni assunti nel predetto accordo vadano, per quanto di competenza, a buon fine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

SALVOLDI, RONCHI e SCALIA. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

in località Ponte Nossa, nel territorio della provincia di Bergamo, è presente uno stabilimento della Nuova Samin che tratta i cosiddetti « fumi di acciaieria », identificabili come fanghi tossici e nocivi, di circa cinquanta acciaierie dislocate prevalentemente in Lombardia;

tale azienda svolge una funzione essenziale del ciclo produttivo siderurgico nazionale, lavorando i fanghi tossici dai quali recupera diversi metalli tra cui zinco e cadmio;

sono ormai quarant'anni, da quando l'azienda è entrata in funzione nel 1952, che le popolazioni di Ponte Nossa, Premolo, Parre, Gornor e Oneta sono oppresse dalle esalazioni gassose emanate dalla stessa, costituite, soprattutto negli ultimi trent'anni, da anidride solforosa;

in origine l'azienda, denominata Sapez, poi Ammi, successivamente Samin, estraeva piombo e zinco tramite la lavorazione del minerale delle locali miniere della Val del Riso; in seguito a tali processi lungo la valle sono state realizzate numerose discariche di residui tossici;

nel 1987 l'azienda, di fronte al rischio che i fanghi di una discarica franassero nel Riso e quindi nel Serio, faceva collocare nelle vecchie miniere migliaia di metri cubi di materiale tossico;

tali materiali sono fonte di grave allarme per la popolazione in quanto si teme che possano contaminare la falda acquifera cui intende attingere la provincia di Bergamo per il fabbisogno della città e della pianura;

le continue proteste delle popolazioni sono state costantemente tacitate dal ricatto occupazionale particolarmente forte nelle vallate caratterizzate da forte emigrazione;

i dati riguardanti la mortalità per cancro delle popolazioni della valle sono particolarmente elevati e comunque molto al di sopra della media nazionale;

nel 1985 è stato installato un forno « Waeltz » autorizzato dalla Regione Lombardia con delibera n. 52962 a trattare reflui tossici fino ad una quantità massima di 200 tonnellate al giorno;

in seguito a tali lavorazioni le analisi delle emissioni al camino, eseguite dalla USL di Bergamo, hanno rivelato una presenza abnorme di aldeidi, fenoli e benzolo;

in particolare, mentre la Regione Lombardia pone un limite guida per il benzolo di 10 grammi/ora, nel gennaio 1988 veniva rilevato un valore di 4445 grammi/ora, cioè 440 volte superiore al limite massimo consentito;

dopo che l'azienda aveva provveduto a cambiare il tipo di carbone utilizzato come riducente al forno, il PMIP di Bergamo effettuava nuove analisi il 9 marzo 1988 e il valore del benzolo (detto anche benzene) risultava di 1315 grammi/ora;

l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classifica il benzene come cancerogeno per l'uomo e « caratterizzato anche dal rischio di cumulabilità con effetti irreversibili molto gravi »;

dopo l'ultima comunicazione della Nuova Samin del luglio 1988, non c'è più stata alcuna verifica analitica del PMIP che quantifichi le emissioni giudicate a rischio dai precedenti rilievi;

la Nuova Samin avrebbe inoltrato richiesta alla Regione Lombardia per l'impianto di un secondo forno « Waeltz » per adeguare alla domanda la propria capacità di trattamento dei fumi di acciaieria;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versano le popolazioni dell'Alta Valle Seriana a causa delle emissioni tossiche della Nuova Samin;

se non si ritenga opportuno verificare l'adempimento da parte dell'azienda di quanto prescritto dalla legge n. 203 del 1988, relativamente alla domanda di autorizzazione, in particolare se sia stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la documentazione di cui all'articolo 6 della legge citata e se l'attività della Nuova Samin sia conforme a quanto stabilito dalla Regione Lombardia nel piano di cui all'articolo 4 della legge n. 203 del 1988; se sia stato, inoltre, adempiuto a quanto prescrive la legge n. 175 del 1988;

se non si ritenga di intervenire prontamente per bloccare o sospendere l'iter relativo all'autorizzazione che consentirebbe alla Nuova Samin di impiantare il secondo forno « Waeltz »;

se non si ritenga indispensabile operare una valutazione precisa dell'impatto ambientale dell'attività di trattamento dei fanghi e della connessa emissione di sostanze tossiche nell'atmosfera e nel torrente Riso e quindi nel Serio, oltre a verificare la regolarità del deposito di fanghi tossici nella discarica della Val Rogno;

se non si ritenga necessario acquisire e divulgare i dati riguardanti la mortalità per cancro nella zona;

• quali misure si intendano adottare per la bonifica delle discariche della Val del Riso e per la salvaguardia della circo-

lazione idrica profonda da cui l'amministrazione provinciale di Bergamo, con scelta che desta preoccupazione, progetta di attingere acqua, pur in presenza dei rischi suddetti;

quali iniziative intenda assumere per individuare le responsabilità della Nuova Samin da un lato, e dei sindaci e della USL di Clusonedall'altro, che non sono stati in grado di proteggere le popolazioni dai gravi rischi cui erano e continuano ad essere esposti. (4-23049)

RISPOSTA. — La tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, alle regioni. Queste ultime, come dice l'articolo 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione debbono accertare che nel progetto siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti. La domanda di autorizzazione deve, poi, essere trasmessa per conoscenza al Ministero dell'ambiente, il quale può intervenire solo nel caso in cui la regione non si sia pronunciata entro i termini stabiliti. Non risulta che il caso in questione rientri nella fattispecie suddetta, pertanto si riferiscono di seguito le informazioni trasmesse dalla regione.

I reparti produttivi dell'azienda sono stati sottoposti a ripetute indagini analitiche da parte degli organi sanitari locali, che hanno rilevato, nel marzo 1988, a seguito della ristrutturazione effettuata dalla ditta, nonché delle variazioni impiantistiche, una considerevole diminuzione degli inquinanti, pur evidenziando il permanere di valori superiori ai limiti di riferimento per il benzene ed, in misura minore, i fenoli. Il valore medio di concentrazione di benzene allora rilevato risultò pari a 20 mg/Nmc.

Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 ha fissato, per le emissioni della classe di sostanze a cui appartiene il benzene, un limite di concentrazione pari a 5 mg/mc, da rispettarsi entro il 31 dicembre 1991; quelli rilevati nel marzo 1988 risultano, quindi,

quattro volte superiori al limite che l'azienda è tenuta a rispettare entro la fine del corrente anno.

Per quanto riguarda gli altri inquinanti rilevati nel marzo 1988 (aldeidi, fenoli, azoto ammoniacale, tolmene e xiloli) i corrispondenti valori di emissione risultano inferiori ai limiti di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990. Nuovi accertamenti, richiesti dal comune di Premolo e dalla provincia di Bergamo, sulle emissioni della ditta sono iniziate il 14 settembre scorso e non sono state portate a termine, poiché agli inizi di aprile, il forno Waelz è stato bloccato per problemi tecnici di manutenzione.

Comunque i primi dati rilevati sulle emissioni inerenti il benzene hanno evidenziato valori mediamente inferiori di circa 8-10 volte rispetto ai precedenti. Dati certi e definitivi potranno, comunque, aversi una volta conclusa la campagna di indagini da parte del PMIP.

Per quanto riguarda il potenziamento dell'attuale linea di produzione ossidi di zinco e piombo con un secondo forno Waelz si precisa che, in data 18 dicembre 1990, la ditta Nuova Samin ha presentato alla regione:

la domanda di autorizzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

la domanda di autorizzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articolo 6, relativa alle emissioni atmosferiche.

Il Ministero dell'ambiente ha richiesto e sollecitato chiarimenti alla regione e agli enti locali interessati, per verificare se l'impianto in questione è assoggettabile alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988.

In data 21 gennaio 1991, l'azienda ha avanzato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto Waelz attualmente esistente, essendo ormai prossima la scadenza dell'autorizzazione concessa nell'aprile 1986.

In ordine al problema delle discariche, secondo quanto riferito dalla provincia di Bergamo, risulta relativamente alla discarica di sterili (risultati dallo scarto del materiale estratto dalle miniere di ferro) sita nel comune di Oneta, in Val del Riso, che la ditta Samin, acquisite le necessarie autorizzazioni da parte del comune, della USL n. 25 e della comunità montana, ha provveduto all'asporto del materiale e alla messa in sicurezza del bacino.

In merito alla presunta tossicità del materiale, si fa presente che i fanghi sono stati classificati, dopo le analisi del PMIP e dell'USL n. 29 di Bergamo, come inerti.

Per quanto attiene il giacimento controllato di rifiuti tossico-nocivi sito nella Val Rogno, la regione Lombardia, anche a seguito delle segnalazioni della provincia, ha imposto la chiusura del giacimento stesso, con l'obbligo di bonifica, mediante ulteriore asporto di rifiuti e sigillatura superficiale. La discarica è ormai in fase di definitiva chiusura e i lavori progettuali di bonifica e messa in sicurezza sono in avanzato stato di attuazione.

A detta della provincia, tale impianto non dovrebbe, comunque, interferire in alcun modo sulla qualità delle acque captate dai pozzi e destinate ad alimentare il progettato acquedotto, al servizio dei comuni della pianura bergamasca. Tali pozzi sono ubicati sul versante opposto del fiume Serio, nel quale il torrente Riso si immette a poche centinaia di metri dalla discarica.

Al fine di salvaguardare le risorse idriche della zona, costituite dalla sorgente degli acquedotti civici di Bergamo, che consentono la distribuzione ad oltre 250 mila abitanti, e dei pozzi del progettato acquedotto provinciale, che alimenterà una vasta fascia della media pianura bergamasca, la provincia ha espresso il proprio parere negativo in merito all'apertura di una nuova discarica da parte della ditta Nuova Samin, da realizzarsi, secondo l'ipotesi progettuale in comune Casnigo — località Ponte del Costone.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCOVACRICCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del

tesoro e per la funzione pubblica. — Per conoscere — premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3000;

ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, che ha modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1956, il ministro competente, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, può elevare fino a lire 5000 il compenso di detto gettone di presenza;

il compenso in questione è palesemente irrisorio e per niente remunerativo del delicato servizio reso dal personale dello Stato facente parte di tali importanti organi collegiali (si vedano i consigli di amministrazione dei vari ministeri, le commissioni di concorso per dirigenti, eccetera) —:

quali iniziative il Governo intende prendere perché i compensi e le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, vengano elevati in relazione all'accresciuto costo della vita intervenuto negli ultimi trentatré anni ed adeguati a quelli, di gran lunga superiori, corrisposti a personale appartenente ad altre amministrazioni del cosiddetto « settore pubblico allargato » (parastato, regioni, enti locali). (4-13588)

RISPOSTA. — *Pur condividendosi le ragioni poste a base della richiesta contenuta nell'interrogazione, deve tuttavia rilevarsi che il Governo, allo stato, si trova nella impossibilità di assumere iniziative preordinate al fine di una adeguata rivalutazione dei compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in favore dei componenti di commissioni, consigli,*

comitati o collegi operanti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in quanto la legge finanziaria 1991 non prevede alcuna disponibilità di fondi da destinare a tale scopo, né d'altra parte l'attuale situazione economico-finanziario del paese consente di reperire diversamente i fondi stessi.

Il Ministro della funzione pubblica: Gaspari.

SOAVE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nel bando di concorso a posti di professore di ruolo di II fascia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-bis, il comitato universitario nazionale, nell'ambito della suddivisione delle discipline in raggruppamenti, ha definitivamente smembrato le materie afferenti all'insegnamento di storia dell'Europa orientale (o storia slava) previsto — al contrario — come unitario per i concorsi di prima fascia. Le materie sono state così suddivise:

- R. M 021 (Storia moderna);
- Storia dell'Unione Sovietica;
- Storia dell'Europa orientale;
- Storia economica dell'Europa orientale;
- Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
- Storia della Russia;
- R: M 041 (Storia contemporanea e del cristianesimo);
- Storia della Russia;
- Storia dell'Europa orientale;
- Storia della storia (così nel testo della *Gazzetta Ufficiale* !!) russa e sovietica;

non si comprende, sia sotto il profilo scientifico e culturale sia sotto quello didattico e di sviluppo della materia, a quale criterio abbia risposto una suddivisione

delle materie che pone la Storia dell'Unione Sovietica sotto « Storia moderna » e non sotto « Storia contemporanea », e fa esattamente il contrario per Storia della storiografia russa e sovietica, mentre Storia economica dell'Europa orientale oltre che nel raggruppamento di Storia moderna compare anche in quello di Storia economica, da cui a suo tempo era stata eliminata;

tale comportamento, oltretutto immotivato sul piano dei contenuti scientifici, costituisce un ostacolo insormontabile per tutte le facoltà, di nuova e di vecchia istituzione, che volessero istituire insegnamenti siffatti, essendo essi dilacerati tra diversi raggruppamenti e affidati a commissioni giudicatrici che non avrebbero oggettivamente la competenza necessaria a giudicare materie di per sé specifiche e specialistiche;

il sistema di raggruppamenti designato dall'attuale CUN, oltre a confermare la inconsistenza scientifica dei criteri con i quali procede nelle suddivisioni, costituisce una condanna sul piano accademico per tutti quegli studiosi della Storia dell'Europa orientale, della Russia e dell'Unione Sovietica, che con il lavoro scientifico compiuto, si sono al contrario conquistati un riconoscimento sul piano nazionale ed internazionale —:

se non ritenga di dover risottoporre al CUN la intera materia per una revisione del parere a suo tempo conferito suggerendo l'accorpamento in un unico gruppo concorsuale delle materie storiche afferenti alla storia dell'Europa orientale. (4-22594)

RISPOSTA. — *Il CUN (Consiglio universitario nazionale), in relazione al documento ispettivo di che trattasi, nella propria adunanza del 15 febbraio 1991, essendo lo stesso competente a norma di legge alla determinazione raggruppamenti come dettato dagli articoli 3 e 43 rispettivamente della legge 7 febbraio 1979, n. 31 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ha*

formulato allo scrivente le considerazioni che di seguito si riportano:

« I raggruppamenti di cui parla l'interrogante non sono stati definiti all'atto del bando, ma sono quelli previsti nel decreto ministeriale 5 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 13 settembre 1988.

Nel merito, il consiglio prende atto delle osservazioni dell'interrogante e le terrà presenti nell'aggiornamento dei raggruppamenti che sarà attuato al più presto, anche in ottemperanza all'articolo 14 della legge n. 341 del 1990 ».

La norma testè citata stabilisce, infatti, che gli insegnamenti vengano raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

SODDU. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 28 maggio 1985, n. 207, prevede il trasferimento e l'inquadramento, con decorrenza 1° luglio 1984, del personale che nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982 ha presentato al ministero della sanità domanda di assegnazione all'Inps;

a tutt'oggi il ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha dato attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 12 —:

le ragioni della mancata applicazione delle suddette disposizioni di legge.

(4-21026)

RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge 20 maggio 1985, n. 207 prevede che il personale assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge n. 833 del 1978, che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato (in base all'articolo 1

del decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) al Ministero della sanità domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi della regione richiesta o all'INPS, salvo revoca della domanda stessa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riferita legge n. 207 del 1985.

Per l'attuazione di quanto sopra lo stesso articolo 12 stabilisce che, « si provvede con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, in base ad obiettive esigenze ».

Nel dicembre dell'anno 1985 il Ministero della sanità ha trasmesso a questa amministrazione le domande di trasferimento alle USL e all'INPS, presentate dagli interessati nel periodo previsto dal sopracitato decreto-legge n. 678 del 1981. L'esame e la relativa istruttoria della documentazione pervenuta ha evidenziato un'ampia e complessa problematica alla cui soluzione è stata subordinata la definizione dei provvedimenti.

In particolare possono ricordarsi le questioni sorte in merito alle modalità di accertamento (nei confronti di tutti gli interessati) dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per beneficiare della mobilità e del perdurare del rapporto di servizio, nonché quelle relative alle domande plurime, ossia alle richieste di trasferimento dirette non solo all'INPS, ma anche ad altri enti previdenziali o del comparto parastatale. In alcune ipotesi, poi, le domande risultano finalizzate ad ottenere il trasferimento da una regione all'altra, ovvero le revoche delle istanze di trasferimento sono state prodotte oltre il termine di 30 giorni fissato dall'articolo 12 della citata legge, o si tratta di domande, conferme e revoche condizionate.

Su questi ultimi due punti, il Consiglio di Stato, con parere emesso dalla sezione II, nell'adunanza del 27 gennaio 1988 su richiesta del ministero, si è espresso nel senso che al citato termine di 30 giorni previsto dalla legge per la presentazione delle revoche va riconosciuto carattere perentorio e che le istanze sottoposte a condizione (di cui non può garantirsi la realizzazione) debbono essere considerate prive di effetti. Tali soluzioni

hanno comportato la revisione di tutti i fascicoli relativi alle domande di trasferimento. Sono stati altresì interpellati i vari assessorati alla sanità presso le regioni, nonché l'INPS, per conoscere le posizioni giuridiche che danno titolo alla prevista mobilità: l'istituto di previdenza ha inoltre reso noto i criteri formulati dai propri organi deliberanti ai quali intende ispirarsi per la valutazione ed individuazione delle obiettive esigenze di servizio cui risulta subordinato il trasferimento.

Peraltro, tutto quanto sopra esposto, lascia fondatamente presumere che, in ogni caso, le soluzioni sul piano amministrativo in concreto adottabili, non mancherebbero di determinare contestazioni connesse soprattutto:

all'evidente contrasto che è dato cogliere nell'articolo 12 della legge n. 207 del 1985, il quale da un lato (secondo comma) dispone sic et simpliciter il trasferimento dei destinatari della norma, conferendo così in capo agli stessi una legittima aspettativa al trasferimento e dall'altro (quarto comma) subordina il trasferimento medesimo « ad obiettive esigenze » delle amministrazioni interessate;

alla carenza in norma di qualsivoglia criterio che consenta di operare selezioni tra gli aspiranti al trasferimento, nel caso in cui l'INPS evidenziasse esigenze funzionali solo per alcune sedi e per determinate qualifiche;

all'inclusione, operata a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, negli elenchi del personale da trasferire anche di quanti, sia pure fuori termine, hanno manifestato la volontà di rinunciare al trasferimento inizialmente richiesto.

Pertanto, tenuto conto delle esposte difficoltà attuative della norma emergenti sul piano amministrativo e dell'immane conseguente contenzioso da parte di soggetti i quali, seppure potenzialmente destinatari di un beneficio (trasferimento a domanda), si vedrebbero frustrati nelle proprie aspettative od imposta una mobilità non più voluta, è stata predisposta nel disegno di legge atto Camera n. 4384-bis, concernente « Disposi-

zioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile » attualmente all'esame della Commissione lavoro in sede legislativa una apposita norma con la quale si intendono superare le difficoltà che hanno, finora, impedito l'attuazione del menzionato articolo 12 della legge n. 207 del 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

STRADA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a carico della signora Bottani Luigia residente ad Agnadello (CR), via Premoli 3, numero pratica 3603, l'INPS ha accertato un indebito di lire 3.222.730, a causa di una riduzione dell'imposta di pagamento per riliquidazione della pensione per motivi reddituali;

tale indebita percezione non può essere certo imputata a dolo dell'interessata —:

per quale motivo non è stato applicato al caso della signora Luigia Bottani l'articolo 52 della legge 88 del 1989, in base al quale, comma 2, « non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato ». (4-24354)

RISPOSTA. — L'accertamento dell'indebito e la conseguente ripetizione delle somme corrisposte, effettuati dalla sede INPS di Cremona, risultano conformi alle istruzioni operative impartite dalla direzione generale dell'istituto in materia di applicazione dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali istruzioni, contenute nella circolare n. 101 del 27 aprile 1990, sono state emanate in armonia con i criteri applicativi del citato articolo 52 individuati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4805 del 14 novembre 1989.

Nella fattispecie in questione, riferisce l'istituto, l'indebito sulla pensione sociale della signora Luigia Bottani si è verificato per effetto dell'aumento del reddito rappre-

sentato dalla pensione del coniuge, erogata dall'ente medesimo e dichiarata sia nel modulo di domanda sia nei modelli reddituali.

Nella circolare sopra richiamata è prevista la non operatività della sanatoria degli indebiti pensionistici in tutti i casi in cui gli stessi derivino dalla successiva acquisizione di dati che devono essere dichiarati dagli interessati: tali i casi in cui venga meno, ad esempio, il diritto all'integrazione al minimo per accertato superamento dei limiti di reddito. Appare pertanto legittimo l'operato della sede di Cremona: ai fini dell'applicabilità della sanatoria rileva, infatti, non solo l'assenza di dolo da parte dell'interessato ma anche la riferibilità dell'indebitato ad un errore dell'istituto. Nel caso che costituisce oggetto dell'interrogazione, invece, si sono create situazioni debitorie non riconducibili ad errori dell'INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

STRADA e NOCI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio di collocamento di Crema (Cremona) è ancora sottoposto all'indagine della magistratura;

altre indagini, anche di carattere amministrativo sono state avviate, ed ancora a gennaio l'ufficio è stato sottoposto ad ispezioni —:

su quali materie, al di là dell'azione della magistratura, sono state condotte, o si stanno conducendo, indagini amministrative;

a quali valutazioni di merito sull'ufficio è giunta l'ispezione ministeriale e in generale sono giunte le ispezioni amministrative. (4-24364)

RISPOSTA. — Gli impiegati signori Paolo Donarini e Giuseppe Cattaneo sono stati sollevati dagli incarichi che entrambi ricoprivano nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura

di Crema, rispettivamente in qualità di reggente dell'ufficio e di caposervizio collocamento.

Con provvedimento del 5 marzo 1991, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) di Cremona ha chiamato il signor Donarini a prestare servizio presso la sede dell'UPLMO ed ha destinato il signor Cattaneo alla sezione circoscrizionale di Soresina. Il provvedimento è stato reso opportuno dagli sviluppi del procedimento penale a cui sono stati assoggettati entrambi gli impiegati per reati connessi con l'attività di ufficio. Nei loro confronti, infatti, il procuratore della Repubblica di Crema ha chiesto il rinvio a giudizio.

Anche le concomitanti indagini amministrative condotte sugli atti della sezione di Crema hanno fatto emergere alcune irregolarità per quanto concerne le modalità e le procedure di avviamento al lavoro. Le relative risultanze, che sono tuttora al vaglio degli organi competenti, hanno comunque concorso ad evidenziare l'opportunità del provvedimento adottato a scopo cautelare. Una volta conclusosi il procedimento giudiziario in corso l'amministrazione valuterà compiutamente gli elementi raccolti in vista delle eventuali misure da adottarsi in via definitiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TAMINO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

lo studio di ingegneria « CPC » di Padova ha predisposto un progetto esecutivo riguardante un impianto di essiccamento termico dei fanghi e una Centrale termoelettrica di cogenerazione, a servizio del Consorzio di fognatura industriale e civile dei comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso (VI), nell'ambito del progetto speciale per il disinquinamento del bacino del Gorzone;

nell'allegato 1 della relazione generale del progetto succitato si propongono 3 fasi per il trattamento dei fanghi: 1) Ridi-

sidratazione meccanica dei fanghi (già esistente); 2) Essiccamento termico dei fanghi, con impianto di cogenerazione; 3) Smaltimento dei fanghi così trattati in discarica;

lo scopo del progetto è quello di ridurre il tenore di umidità dei fanghi fino al 10 per cento, e non quello di eliminare la nocività di detti fanghi dato che l'essiccamento concentra le sostanze tossiche e nocive;

quindi l'unico vero scopo è di occupare meno spazio nelle discariche in cui verrà posto il fango essiccato; ma non è chiarito cosa succederà (ad es. se si rigonfierà) in discarica per effetto dell'umidità del terreno, dell'umidità dell'aria e soprattutto a causa di precipitazioni;

inoltre, in risposta ad interrogazione su tale problema, il sindaco di Arzignano in data 10 ottobre 1990 ha affermato che in un analogo impianto sito nel Comune di Robecchetto in Lombardia i fanghi sono risultati assimilabili agli urbani e quindi smaltibili in discarica come fossero RSU, ciò che pone gravi interrogativi poiché questi fanghi di conceria con elementi tossici concentrati per effetto dell'essiccamento sono rifiuti speciali contenenti metalli pesanti e sostanze chimiche di sintesi, che rendono inaccettabile la loro collocazione in discariche per RSU, anche tenuto conto che Arzignano è in una zona di ricarica delle falde e che a valle di tale Comune, a qualche chilometro dall'area delle discariche, si trovano i pozzi che alimentano gli acquedotti di Arzignano e Montecchio Maggiore;

inoltre durante l'essiccamento vi è il rischio che il cromo trivalente presente nei fanghi si trasformi nel più pericoloso cromo esavalente: la relazione esclude questo rischio perché il flusso d'aria calda a 4-500 gradi (che si raffredda progressivamente fino a 90 gradi) dovrebbe far evaporare l'acqua contenuta nei fanghi, mantenendo la loro temperatura al di sotto dei 100 gradi e quindi al di sotto del limite di ossidazione del Cromo III a Cromo VI (circa 110 gradi); ma non prende in con-

siderazione l'ipotesi che frammenti di fango subiscano totale essiccazione, aumentando la loro temperatura ben oltre i 110 gradi, liberando composti volatili di cromo esavalente che non sarebbero trattiene dal filtro biologico proposto;

il progetto prevede uno scarico, in caso di emergenza, diretto in atmosfera delle emissioni in uscita dal forno essiccatore, ma incredibilmente questo secondo camino non è dotato di alcun filtro e il progetto non prevede quale carico inquinante possa derivare da emergenze che comportino l'uso di tale sfiato; non è indicata la reale efficienza del filtro biologico previsto per l'abbattimento dei cattivi odori, dovuti a sostanze e a concentrazioni comunque non indicate nel progetto;

non sono previsti sistemi di controllo nell'arco della giornata per le emissioni in atmosfera, elemento importante per fornire garanzie e sicurezza alla popolazione, in particolare rispetto al rischio di emissioni di cromo esavalente;

non è preso in considerazione il rischio di combustione del fango per effetto combinato delle temperature dell'aria in ingresso (4-500 gradi) e dello sfregamento dei frammenti nel forno rotativo, combustione che porterebbe in uscita alla distruzione dei batteri del filtro biologico, con possibili emissioni tossiche all'esterno, e a questo proposito va aggiunto che il progetto non prevede sistemi di allarme sonoro per avvertire la popolazione in caso di incidente;

in ogni caso i fanghi essiccati devono essere posti in discarica senza alcun tentativo di recupero di materia prima e senza alcuna attenzione per la dispersione delle polveri contenenti anch'esse metalli pesanti e sostanze organiche tossiche, sia nella fase di trasporto che durante lo stoccaggio —:

se ritenga sensato proporre un'elevata spesa per un impianto finalizzato solo all'essiccamento di fanghi tossici, per quale motivo si dovrebbero infatti spen-

dere 18 miliardi per togliere umidità che sarà riacquistata dai fanghi una volta posti in discarica;

quali valutazioni di impatto ambientale sono state fatte per proporre un impianto che potrebbe produrre emissioni di cromo esavalente, formare polveri altamente volatili ricche di sostanze tossiche e fanghi che si propone di mettere in discariche per RSU;

quali garanzie di controlli dell'aria e delle acque di falda sono offerte alla popolazione rispetto all'essiccatore e alle conseguenti discariche;

come mai, pur essendo stati elaborati progetti di recupero dei solfuri e dei fanghi, coerentemente con i principi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, questi non sono stati presi in considerazione e si è optato per l'essiccatore. (4-24794)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto precisare che la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dell'impianto in questione sono gestite direttamente dalla regione del Veneto, nell'ambito della attuazione dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che è stata già esperita una procedura di appalto con onore di definizione tecnica degli interventi e che le proposte pervenute sono all'esame di una commissione tecnico-scientifica, nominata dalla regione. Le soluzioni tecnologiche finali non sono, pertanto, ancora note.

Per quanto riguarda il richiamo all'impianto del comune di Robecchetto, dove i fanghi di risulta sono stati classificati come assimilabili ai rifiuti solidi urbani, si fa presente che ciò è avvenuto sulla base dei parametri di legge e delle eseguite prove di cessione. Quanto ai tentativi di recupero di materia prima si sottolinea che nel territorio sono state attuate e sono in fase di attuazione numerosi e rilevanti interventi.

È stata, infine, data ampia assicurazione da parte del comune di Arzignano che ver-

ranno attentamente valutati quei rilievi tecnici, evidenziati nell'interrogazione parlamentare, dopo che la regione avrà individuato il progetto definitivo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TANCREDI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

dal 1962 Compagnia 61° del battaglione L'Aquila di stanza a L'Aquila è alloggiata a Teramo in una caserma recuperata allora dalla rovina anche con il contributo degli enti Locali;

la Compagnia 61° ha compiti di addestramento delle giovani reclute e pertanto la sua permanenza a Teramo non crea né problemi logistici né aggravio di spese al bilancio della difesa;

l'allontanamento della Compagnia da Teramo era collegato ad un piano di ristrutturazione della Brigata Iulia che prevedeva il trasferimento del Battaglione L'Aquila ad altra sede del nord;

poiché l'ordine di trasferimento del battaglione L'Aquila è stato revocato, non si comprendono i motivi del trasferimento della sessantunesima compagnia a L'Aquila, dove non esiste una struttura che possa alloggiarla, e per approntarla si andrebbe incontro a spese rilevanti per il bilancio della Difesa —:

quali provvedimenti intende adottare per conservare la 61° Compagnia a Teramo che non ha altre presenze militari mentre L'Aquila rigurgita di Caserme e di militari. (4-24076)

RISPOSTA. — È stato stabilito di soprassedere, per il momento, alla soppressione della 61ª compagnia alpini Teramo di Teramo.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del*

commercio e dell'artigianato, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, dell'ambiente e della sanità. — Per sapere se sia noto al Governo e ai Ministri interrogati, per la loro specifica competenza, che la USL n. 3 di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 23 marzo 1990, comunicava al sindaco di Vernasca (Piacenza) in merito all'attività e all'inquinamento dello stabilimento UNICEM in val d'Arda, che « ...i dati negli autocontrolli effettuati dalla UNICEM SpA sulle emissioni di ossido di zolfo nel periodo 1983/1989 evidenziano un superamento quasi costante dei dati fissati dal CRIAER ». Tra l'altro è accertato che tali « superamenti » sono stati anche di oltre il 600 per cento rispetto ai limiti di accertata tollerabilità. Per sapere se, in merito, siano in atto inchieste amministrative anche da parte di organi regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, e se i fatti lamentati siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti anche per le evidenti responsabilità contabili. (4-20800)

RISPOSTA. — *La questione relativa al rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un cementificio è di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Quanto, poi, al mancato rispetto della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni legge n. 47 del 1985), la competenza a provvedere spetta al sindaco.*

In caso di inerzia da parte del responsabile dell'opera abusiva, al quale è stato ingiunto di provvedere alla demolizione, il presidente della giunta regionale è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, dandone contestualmente comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Si fa, poi, presente che pure iniziative di tutela della vallata dello Arda rientrano nella competenza della regione, ai sensi del trasferimento operato dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che, il sindaco di Verna-

sca, considerato il mancato rispetto, da parte della società Unicem, delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia (esecuzione preventiva ed integrale di tutte le opere di salvaguardia idrogeologica prescritta) con ordinanze n. 40 e n. 46, datate rispettivamente 30 novembre 1990 e il 14 gennaio 1991, ha ordinato la sospensione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso le suddette ordinanze la società Unicem ha proposto ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) dell'Emilia-Romagna, il quale ha respinto tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quello relativo all'autorizzazione regionale, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, all'emissione in atmosfera dello stabilimento, ritenuto carente di istruttoria e motivazione.

Dalla lettura di detta sentenza emerge che tutti i provvedimenti assunti (concessione edilizia, svincolo idrogeologico, autorizzazione Galasso, eccetera) sono stati ritenuti legittimi, con la conseguenza che non sono stati rilevati danni ambientali e paesaggistici. Si aggiunge, infine, che il sindaco di Vernasca ha ritenuto, il 3 maggio 1991, di diffidare la Unicem SpA dal mettere in esercizio l'impianto, se non dopo l'acquisizione dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui alla legge n. 1497 del 1939, il Ministero dei beni culturali ha comunicato di aver espresso parere favorevole sul progetto presentato dalla Unicem.

Relativamente alla richiesta di sottoporre l'intervento a valutazione d'impatto ambientale, si specifica che le opere in questione non rientrano nelle procedure di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986. Allo stato dei fatti, in conclusione, si configura esclusivamente un problema di rispetto di standard fissati per le emissioni e una competenza più specifica delle amministrazioni locali e degli organi preposti ai controlli sanitari.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TESSARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali criteri il Ministero adotti per la concessione del trasferimento per motivi di famiglia per il personale di custodia;

per quali motivi non si sia ancora concesso il trasferimento all'agente Nicola Rinaldi in servizio presso la casa di reclusione di San Gimignano che lo ha richiesto per gravi motivi di famiglia a far data dal 1989. (4-23567)

RISPOSTA. — Le istanze di trasferimento ai sensi della circolare n. 2977/5727 del 21 settembre 1983 tuttora vigente, vengono istruite ed esaminate nell'osservanza di un ordine cronologico di presentazione e di criteri oggettivi, intesi, non solo, ad assicurare l'interesse dell'amministrazione, ma anche a tutelare le aspirazioni del personale.

In particolare, i motivi di famiglia adottati dal personale a sostegno dell'istanza di trasferimento danno diritto solo all'attribuzione di un ulteriore punteggio che, sommato a quello relativo all'anzianità di servizio, determina la posizione in graduatoria.

Dalle informazioni acquisite presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è emerso che l'agente Rinaldi Nicola, alla data del 26 marzo 1991, nelle graduatorie degli aspiranti alle sedi di Matera, Potenza e Melfi, occupa rispettivamente la 48^a, la 69^a e la 47^a posizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

TESSARI, BONINO, NEGRI e CALDERISI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

i mezzi d'informazione riferiscono che nel tardo pomeriggio di giovedì 21 febbraio all'interno dello stabilimento ACNA di Cengio sarebbe scoppiato un serbatoio di solfato di ammonio, con parziale dispersione del materiale inquinante nel fiume Bormida;

la direzione dello stabilimento non ha ritenuto opportuno informare tempestivamente i sindaci della Valle Bormida (neppure quello del confinante comune di Sa-

liceto!) dell'accaduto, affinché fossero prese adeguate misure di sicurezza;

l'Acna di Cengio è una delle ditte piemontesi che hanno smaltito i loro rifiuti inviandoli nel Napoletano, senza che su tali spedizioni fosse svolta una sistematica opera di controllo —:

1) quali provvedimenti di sua competenza intenda adottare per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza ai cittadini della Val Bormida, continuamente esposti a rischi incontrollati e ad inquinamenti tenuti deliberatamente segreti;

2) quali passi intenda compiere nei confronti della regione Liguria affinché muti la sua posizione di sostanziale appoggio della ditta di Cengio ed attui, invece, controlli rigorosi per assicurare un'adeguata difesa della salute non solo ai cittadini liguri e piemontesi ma, ormai, all'intera collettività. (4-24856)

RISPOSTA. — L'ACNA di Cengio rappresenta un caso emblematico nella ricerca di un rapporto di compatibilità fra produzione industriale ed ambiente, per cui il relativo piano di investimenti definito sulla base degli impegni sottoscritti dall'ACNA con il Ministero dell'ambiente è stato integrato da ulteriori interventi individuati dall'ACNA, che riguardano il ciclo delle acque, l'abbattimento delle emissioni e la sicurezza degli impianti.

Gli interventi già completati, o in fase di realizzazione, hanno determinato significative riduzioni degli impatti ambientali delle attività produttive. In particolare, per la tutela delle acque del fiume Bormida sono stati realizzati interventi di potenziamenti dell'impianto biologico, sistemi di abbattimento dei microinquinanti delle acque reflue, revisione e ripristino delle reti fognanti interne allo stabilimento, risistemazione dei bacini di stoccaggio, realizzazione del bacino di emergenza, perfezionamento e completamento delle opere di contenimento del percolato, inoltre, sono stati attrezzati sistemi di monitoraggio e sono stati avviati interventi per la riduzione del prelievo di acqua dal fiume Bormida.

Gli effetti degli interventi operati sono già riscontrabili sulle concentrazioni degli inquinanti allo scarico dell'ACNA: i valori medi di carichi e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono previsti limiti di legge, risultano diminuite tra il 100 per cento ed il 23 per cento (in relazione al tipo di inquinante) rispetto al periodo di piena attività produttiva del primo semestre del 1989; i valori medi delle concentrazioni dei microinquinanti risultano sempre inferiori ai limiti stabiliti dall'atto di impegno che fissa standards pur in assenza di limiti di legge.

Per il contenimento delle emissioni gassose sono stati realizzati interventi di meta-nizzazione della centrale termoelettrica, riduzione delle immissioni gassose specifiche e sull'impianto OLEUM; inoltre sono stati attrezzati sistemi di monitoraggio che consentono di appurare la riduzione delle concentrazioni medie delle emissioni di oltre il 98 per cento, mentre quelle delle immissioni sono ridotte tra l'80 e il 95 per cento (in relazione al tipo di inquinante e al punto di prelievo). Per la riduzione degli impatti sul suolo sono stati realizzati interventi finalizzati sia alla riduzione della coproduzione di rifiuti solidi nel ciclo metammiofenolo che alla costruzione dell'impianto recupero solfati dei reflui concentrati; per la sicurezza degli impianti sono stati realizzati mediante indagini sul rischio operativo e mediante l'attuazione di misure correttive, compresa la realizzazione di una rete automatica di rilevamento della qualità dei reflui in uscita da ogni reparto.

La campagna di rilevamento sulle acque di scarico mette in evidenza che le concentrazioni delle diverse classi di inquinanti esaminate sono sempre al di sotto dei valori di legge o dei limiti previsti dagli atti di impegno sottoscritti dall'azienda con il Ministero dell'ambiente. Sono proseguiti anche gli interventi relativi al perfezionamento e completamento dei sistemi di raccolta e contenimento del percolato; nell'ambito del piano di bonifica del sito ACNA, sono inoltre in corso le analisi del sottosuolo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TRABACCHI, MOMBELLI, MOTETTA e PETROCELLI. — Al Ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il concorso a 13 posti di professore associato (II^a fascia) per il raggruppamento di istituzioni di diritto privato bandito nel 1984, a tutt'oggi non è stato ancora espletato;

i candidati ammessi alle prove di discussione dei titoli e di didattica hanno sostenuto tali prove, ma la commissione giudicatrice non ha ancora proceduto alla loro comparazione, al fine di proclamare i vincitori —:

quali sono le cause del ritardo;

se tale grave ritardo sia determinato anche da pretesti artificiosi aventi il preciso obiettivo di far decidere il concorso in tempi concomitanti se non addirittura successivi, rispetto al concorso a professore di 1^a fascia che è stato bandito recentemente, per lo stesso raggruppamento di materie. In tal caso sarebbero di tutta evidenza le conseguenze che si verrebbero a determinare, in quanto i commissari facenti parte della commissione per concorso di professore associato potrebbero decidere tale concorso in funzione delle decisioni eventualmente già prese nell'altro; ciò determinerebbe una situazione inammissibile tanto più se si considera che il concorso successivo nel tempo è di grado, in teoria, superiore e di ben 5 anni più recente e che alcuni giudici del concorso del 1984 sono a loro volta candidati insieme a quelli che debbono giudicare nell'altro concorso;

se risulti altresì che siano state esercitate pressioni varie al fine di accelerare il concorso recentemente bandito, in modo da creare una contestualità con il concorso del 1984;

quali misure intenda assumere per far decidere il concorso, bandito nel 1984, ponendo così fine alla situazione di stallo venutasi a creare, situazione che solleva una serie di dubbi e sospetti (tra l'altro la situazione che qui si denuncia è stata già oggetto di una lettera firmata da molti docenti universitari pubblicata sul quotidiano *La Repubblica*). (4-17872)

RISPOSTA. — *Il ritardo nell'espletamento dei lavori della competente commissione giudicatrice, peraltro ormai conclusi, è stato determinato, in un primo momento, dalla necessità di sostituire nell'ambito della stessa un docente rinunciatario per motivi di salute e, successivamente, dalla riammissione di una candidata disposta dal TAR del Lazio. La candidata stessa era stata precedentemente esclusa dalla prova didattica.*

Nella fase finale dei lavori, poi, ulteriori ritardi sono stati determinati da motivi di salute di alcuni componenti la commissione. Gli atti del concorso, ormai completati, come sopra precisato, sono stati trasmessi al CUN (consiglio universitario nazionale) per la prescritta approvazione in data 29 maggio 1990 (nota prot. n. 165).

La graduatoria del concorso in argomento è stata — poi — approvata con decreto ministeriale 24 settembre 1990 e registrata dalla Corte dei conti (registro 1, foglio 195) il 22 ottobre 1990. Tutti i tredici vincitori, tranne uno rinunciatario, hanno assunto servizio, nelle sedi loro assegnate, con l'inizio dell'anno accademico 1990-1991. Comunque è opportuno far presente che, al fine di predisporre una normativa idonea ad evitare i ritardi connessi con l'espletamento delle procedure concorsuali, è attualmente allo studio di questo ministero l'intera problematica concernente i tempi e le modalità di reclutamento dei docenti universitari.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Giuseppe Di Lieto, nato a Minori (SA) il 17 agosto 1929 e residente in Germania.* (4-18237)

RISPOSTA. — *In data 11 aprile 1991 è stata liquidata la pensione di vecchiaia a favore del signor Giuseppe Di Lieto ed essa risulta a carico della sede dell'istituto di Salerno, poiché l'interessato, residente in*

Germania, ha nominato un delegato residente nella citata provincia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

è stato depositato alla procura della Repubblica di Bergamo, come ha riferito la stampa locale, un esposto del WWF contro il comune di Schilpario per violazione delle norme che regolano la costruzione e la gestione delle discariche;

il 5 giugno 1988 due guardie ecologiche volontarie del WWF accertarono la presenza il località « Polis », sulla strada per Pradella, di una discarica non regolamentare a poche decine di metri dal greto del torrente Dezzo, in un zona soggetta a vincolo paesaggistico;

venivano rilevate presenze di rifiuti solidi urbani speciali come plastica, alluminio, contenitori di liquidi chimici;

l'area a norma di legge avrebbe dovuto essere recintata e custodita e invece presentava solo una modesta siepe e una sbarra di chiusura, peraltro sempre alzata e sprovvista di lucchetto;

il comune di Schilpario assicurava in data 11 agosto 1988 che era pronto un progetto per la sistemazione dell'area secondo le norme di legge;

due anni più tardi le guardie ecologiche del WWF constatavano come la situazione non fosse mutata ed era invece aumentata la superficie della discarica;

anche il Corpo forestale si sta interessando alla vicenda —:

se il Ministro, di concerto con le autorità provinciali e locali, non ritenga di intervenire senza indugio e di compiere accertamenti adeguati in ordine a quanto esposto dal WWF di Bergamo, soprattutto riguardo alla ipotizzata violazione della legge. (4-22367)

RISPOSTA. — *La discarica in argomento, stimata in circa 20 mila metri cubi, sita in territorio di proprietà del comune di Schilpario, in località Serta ad una quota di mille metri sopra il livello del mare, è stata interessata da depositi di rifiuti inerti e di rifiuti classificati speciali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.*

L'amministrazione comunale, a partire dal 1988, ha posto allo studio un progetto di sistemazione e di recupero ambientale che, ultimato il 25 giugno 1989 e prontamente approvato, ha riguardato la bonifica della parte piana dell'area. Sono stati effettuati interventi sul pendio, con il rimodellamento della scarpata, l'esecuzione di graticciate e di una trincea drenante, nonché la costruzione di un argine in muratura in corrispondenti del fiume Dezzo. Infine, allo scopo di ripristinare le caratteristiche ambientali e la vegetazione originaria, a cura dell'ente, sono state messe a dimora duemila piantine di abete rosso, larice e faggio a quattromila matricine di essenze locali.

La provincia di Bergamo — settore ambiente — in data 23 maggio 1990 constatava l'avvenuta operazione di bonifica e di recupero ambientale il cui costo totale è stato calcolato in lire un miliardo e settecento milioni. Ulteriori interventi di rimodellamento e di ampliamento sono previsti a breve da parte del comune, qualora si renderanno disponibili i fondi stanziati dalla regione.

In relazione all'esposto presentato dal WWF (World wife foundation), la procura della Repubblica presso la pretura di Bergamo ha avviato un procedimento penale, incaricando l'arma de carabinieri di accertamenti e rilievi tecnici, tuttora in corso di espletamento.

In merito alla denuncia anche il corpo forestale dello Stato ha iniziato le indagini di competenza.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verranno pagati arretrati e interessi al signor Catalano Vincenzo nato il 14

settembre 1923, titolare della pensione in convenzione internazionale VS n. 50318973 e residente in Germania. (4-22524)

RISPOSTA. — *In data 22 gennaio 1991 è stato emesso dall'istituto un mandato di lire 10.433.850 per la corresponsione degli arretrati spettanti al signor Lorenzo Catalano sulla pensione 50318973/VOS, di cui è titolare.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di sollecitare il pagamento della pensione VOS 50454935, di cui è titolare il signor Di Vita Vincenzo, nato il 5 luglio 1921 a Licodia Eubea, residente in Francia, in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versa. (4-22526)

RISPOSTA. — *La pensione n. 50454935/VOS, di cui è titolare il signor Vincenzo Di Vita è in regolare pagamento dal 1° ottobre 1990 all'indirizzo francese di residenza dell'interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a cosa sia dovuto il ritardo nel disbrigo delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Uruguay riguardanti la pensione di reversibilità di Di Paolo Maria Giuseppa, nata il 2 dicembre 1896, vedova di Decoroso Costantini nato il 15 settembre 1894, deceduto a Montevideo il 19 aprile 1959, la pensione di vecchiaia n. 0004-70000218 intestata al signor Da Re Da Ros Ugo Umberto, nato il 17 febbraio 1923 nonché la pensione di vecchiaia n. 0004-93000007 intestata al signor Bortolin Ros Vittorio, nato il 18 agosto 1923. (4-23983)

RISPOSTA. — *Circa la pensione di reversibilità in favore della signora M. Giuseppa Di Paolo, vedova di Decoroso Costantini, risul-*

terebbe dagli atti che l'interessato sia titolare di pensione a carico dello Stato; sono perciò in corso accertamenti presso il competente ministero.

Con riguardo alla pratica relativa al signor Da Re Da Ros Ugo Umberto, l'istituto ha riferito che in data 11 dicembre 1990 è stata inviata al distretto militare di Treviso la delega trasmessa dall'interessato per il rilascio del foglio matricolare poiché quello acquisito agli atti risulta incompleto.

Per quanto concerne la pensione di vecchiaia intestata a Vittorio Bortolin Ros Vittorio, l'INPS è in attesa che l'interessato restituisca il modulo inviatogli per l'accertamento reddituale necessario per la liquidazione cui potrà procedere immediatamente dopo la sua ricezione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quando sarà pagata al signor Candida Giuseppe, nato il 27 febbraio 1922, al suo indirizzo italiano di Piazza San Virgilio n. 45/5 - 39012 Merano, la pensione VO 10024555 di cui è titolare e della quale ha chiesto il trasferimento dalla Germania dall'ottobre del 1990. (4-24316)

RISPOSTA. — La pensione in favore del signor Giuseppe Candida verrà trasferita in Italia a partire dal 1° maggio 1991. Inoltre, l'istituto ha in corso di emissione un mandato di pagamento per lire 2.503.370, relativo al primo e secondo quadrimestre 1991.

Per quanto riguarda il terzo quadrimestre del 1990, comprensivo anche della tredicesima mensilità, le relative somme risultano già accreditate sul conto corrente bancario dell'interessato in Germania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i

motivi che ritardano l'invio da parte dell'INPS di Napoli del Modello E 205 alla LVA Landesversicherungsanstalt Schwaben di Augsburg (Augusta) per la definizione della pratica di pensione tedesca del connazionale Domenico Di Giore nato il 29 marzo 1926. (4-24603)

RISPOSTA. — La propria sede regionale INPS per la Campania ha provveduto, con telefax del 21 marzo 1991, ad inviare il formulario E 205 alla L.V.A. di Augsburg per la definizione della pratica relativa alla domanda di pensione in convenzione internazionale presentata in Germania dal signor Domenico Di Giore nato il 29 marzo 1926.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se si è a conoscenza delle lamentele degli impiegati della nostra rappresentanza diplomatica a Panama e del clima creatosi all'interno della stessa, a causa del comportamento e del trattamento che l'Ambasciatore d'Italia riserva in particolare ai contrattisti, a singoli cittadini e ai rapporti con la nostra collettività;

se sia vero che l'Ambasciatore d'Italia Enzo Montano frappone sempre difficoltà al pagamento degli stipendi e non tiene in alcun conto le esigenze economiche degli impiegati a contratto i quali si sentono profondamente mortificati nel dover continuamente sollecitare quanto a loro dovuto; che le ferie programmate per i contrattisti, secondo un calendario che tiene conto delle esigenze d'ufficio, vengono sistematicamente da lui rinviate e poi soppresse; che l'autista-commesso della nostra ambasciata effettua lavoro straordinario non retribuito anche per le private necessità dello ambasciatore e viene continuamente e ingiustamente rimproverato; che il giardiniere, oltre a curare i giardini dell'ambasciata e della residenza privata dell'ambasciatore, deve adoperarsi come imbianchino al di fuori di ogni orario e senza

retribuzione per paura di essere licenziato; che il signor ambasciatore, quando in pubblico parla della nostra piccola collettività usa sempre parole sprezzanti e offensive e nei confronti di qualche contrattista calunniose; che dà appuntamenti a rappresentanti di nostre associazioni locali e dopo ore di attesa li fa congedare « perché troppo occupato »; che in occasione di inviti a manifestazioni organizzate da associazioni panamensi, quali la « Asociacion Panamea de ejecutivas de Empresa », si è lasciato andare alla presenza di rappresentanti diplomatici di altri Paesi, a valutazioni e commenti su tradizioni e costumi locali non certo conformi alla sua qualità di ospite, arrivando a rifiutare un omaggio fatto a tutte le personalità presenti e, nel caso di conversazioni, a parlare con poco riguardo del nostro Paese vantando la sua origine bulgara;

quali provvedimenti, nel caso quanto sopra risponda a verità e sia noto al Governo, siano stati presi o si intendano prendere nei confronti dell'ambasciatore d'Italia Enzo Montano, per il suo comportamento discriminatorio e razzistico nei confronti degli impiegati a contratto della nostra rappresentanza diplomatica a Panama, al fine di riportare ordine, serietà e un clima di serena convivenza all'interno della stessa e se non si ritenga di promuovere una approfondita inchiesta per accertare la verità sulle dichiarazioni rese in pubblico dal nostro ambasciatore non certamente conformi alla sua qualità di rappresentante della Repubblica italiana, anzi gravemente lesive di essa. (4-24604)

RISPOSTA. — Al Ministero degli esteri nulla risulta in merito a:

difficoltà frapposte dall'ambasciatore ai pagamenti degli stipendi agli impiegati a contratto presso la nostra rappresentanza diplomatica in Panama, nonché alla concessione delle ferie agli stessi;

l'utilizzazione non corretta del giardiniere dell'ambasciata;

giudizi negativi su Panama che si sostiene essere stati espressi in pubblico dall'ambasciatore Montano.

Risulta, invece, che un impiegato a contratto, dopo un lungo periodo di servizio all'ambasciata — che gli ha manifestamente consentito di crearsi un ascendente locale — è stato recentemente licenziato per gravissime infrazioni disciplinari riguardanti alcuni ammanchi. Tale licenziamento è avvenuto durante la gestione della sede da parte dell'ambasciatore Montano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:

che la Sidermeccanica di Lovere ha messo in libertà senza retribuzione a tempo indeterminato 150 lavoratori del reparto acciaieria;

che l'azienda ha motivato la decisione per l'astensione dal lavoro « di sole 2 ore mirate », nell'unico turno di produzione programmato tra il 4 e il 5 marzo scorsi, fatto che avrebbe comportato 001800§la produzione di sole 3 colate, la metà esatta delle 6 scarse colate in programma;

che l'azienda, nel documento reso noto sostiene « l'evidente sproporzione tra i costi e il danno derivante nonché l'impossibilità di programmare la produzione e la qualità della stessa secondo le esigenze dei reparti a valle e della clientela »;

che i sindacati sostengono che si tratterebbe di una ritorsione decisa dall'azienda dopo uno sciopero effettuato contro il lavoro domenicale —:

se non ritenga di dover effettuare un urgente intervento, di concerto con le autorità regionali e provinciali, al fine di non lasciare sulla strada 150 operai e le loro famiglie, avendo esercitato gli stessi un loro diritto allo sciopero, tanto più che la richiesta dei lavoratori in riferimento ai 6 turni in notturna e al turno domenicale « in vista di un risparmio energetico » è stata di eliminare questa ultima giornata lavorativa e di « coprire interamente la giornata del sabato ». (4-24937)

RISPOSTA. — *La vertenza sindacale che ha interessato l'acciaieria sidermeccanica Spa di Lovere è stata definita con un accordo aziendale siglato in data 8 marzo 1991 e completato il successivo giorno 14.*

Le agitazioni sindacali degli operai dello stabilimento traevano origine dalla decisione aziendale di articolare il ciclo lavorativo del reparto laminatoio su sette turni settimanali, di cui uno da effettuare dalle ore 6 alle ore 14 della domenica. Di solito, secondo quanto accertato dall'ispettorato, l'attività produttiva implicava lo svolgimento di 13 turni settimanali. Per l'esigenza di contenere al massimo i costi dell'energia elettrica, il ciclo lavorativo, ordinariamente, abbracciava 16 ore giornaliere suddivise in due turni (14-22 e 22-6), eccezion fatta per il sabato durante il quale erano di norma espletati tre turni (6-14; 14-22; 22-6) per complessive 24 ore di attività dell'impianto.

Nello scorso febbraio, a causa della rottura del cilindro di una pressa del laminatoio, l'azienda si è trovata nella necessità di ridurre la produzione e di far osservare la turnazione ridotta con l'effettuazione di un unico turno giornaliero da espletare anche nella giornata di domenica.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno condotto una serie di agitazioni al fine di ottenere una turnazione diversa che non richiedesse il lavoro domenicale. Furono effettuati scioperi articolati generalmente della durata di un'ora per turno. Le astensioni dal lavoro si ripeterono per l'intera settimana dal 24 febbraio al 3 marzo 1991 a conclusione della quale l'azienda, in data 5 marzo 1991 sospendeva l'attività dell'acciaieria mettendone in libertà gli addetti (circa 170 lavoratori). A motivo della decisione è stata addotta l'impossibilità di assicurare, a causa delle modalità dello sciopero, lo svolgimento dell'attività produttiva che fosse compatibile con l'esigenza di garantire l'equilibrio economico dell'impresa.

La vertenza è stata composta a seguito di un incontro tra le parti tenutosi l'8 marzo 1991 nel quale i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento di specifiche indennità salariali per il lavoro domenicale, la cui misura è stata determinata in sede sindacale nel successivo incontro del 14 marzo. Per effetto

dell'accordo i lavoratori del reparto acciaieria sono stati riammessi in servizio a decorrere dalle ore 20 dello stesso giorno 8 marzo 1991.

L'ispettorato del lavoro ha fatto presente, infine, che fino a tutto il 20 aprile 1991 l'azienda non ha avanzato alcuna richiesta di espletamento del turno di lavoro domenicale, né ha manifestato alcuna intenzione di procedere a riduzione di personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Marini.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

se si è a conoscenza che per le prossime elezioni dei COMITES del 19 e 26 maggio, nella circoscrizione consolare di Colonia (R.F.G.) i seggi elettorali verrebbero locati presso le sedi delle ACLI, delle missioni cattoliche e della Caritas le quali partecipano con propri candidati alle elezioni e che, in spregio all'articolo 16 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che chiaramente enuncia « I sottoscritti debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati », nella stessa circoscrizione di Colonia ma anche in quella di Stoccarda vi sono casi di sottoscrittori di liste che sono in pari tempo candidati;

se si è a conoscenza di quanto sopra, quali provvedimenti urgenti siano stati presi o si intendano prendere per ristabilire la legalità, richiamando i consoli di Colonia e Stoccarda, che per legge presiedono i comitati elettorali circoscrizionali, al rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della legge stessa. (4-25473)

RISPOSTA. — *I seggi elettorali che nella circoscrizione consolare di Colonia sono stati istituiti presso le sedi delle ACLI, delle missioni cattoliche e della Caritas, oltre ad essere stati ufficialmente accettati con formale deliberazione del comitato elettorale circoscrizionale, rappresentano peraltro una*

esigua minoranza nell'insieme dei 33 seggi esistenti nella suddetta circoscrizione.

Quanto alla presenza, nella stessa circoscrizione di Colonia ed in quella di Stoccarda, di sottoscrittori di liste in pari tempo candidati, tali casi sono stati tutti risolti e sanati secondo le relative istruzioni fatte opportunamente pervenire alle sedi dal Ministero degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* — Per sapere:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare nei confronti del Consolato generale di Buenos Aires il quale, in aperta violazione della legge, ha fatto stampare le schede di votazione per le elezioni dei COMITES in maniera difforme dal facsimile di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e dall'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, n. 86, privilegiando la lista n. 7 della democrazia cristiana, per la quale è stato stampato il simbolo dello scudo crociato senza immetterlo nel cerchio, come è avvenuto per gli altri simboli;

inoltre, in forza di quale interpretazione della legge, il Comitato elettorale circoscrizionale di Colonia (R.F.G.) non ha depennato la candidatura, nella lista « PSI - Unità Socialista », della signora Grazia Caruso, impiegata consolare, che per tali sue funzioni è incompatibile;

altresi, se corrisponda al vero che il dottor Valerio Bernini, vice Console d'Italia a Francoforte sul Meno, abbia dato l'incarico della stampa di tutto il materiale per le elezioni dei COMITES alla tipografia DIMA ITAL DRUCK (Am Wein Kastell 26, 6501 Klein-Winternheim) nei pressi di Maganza, di proprietà del signor Giuseppe Di Martino, candidato nella lista « Italiani in Germania », di area democristiana che si presenta alle stesse elezioni;

se il Ministro degli esteri, il Ministro per gli italiani all'estero, il sottosegretario agli esteri e il direttore generale dell'emigrazione e affari sociali siano venuti a conoscenza di quanto sopra denunciato attraverso il consigliere Calvetta, responsabile dell'Ufficio COMITES del Ministero degli affari esteri, al quale detti fatti erano stati ampiamente rivelati;

inoltre perché il consigliere Calvetta fino ad oggi non sia intervenuto per dare disposizioni chiare ai vari consolati circa l'interpretazione della legge, e come mai, senza sentire le associazioni nazionali e il Comitato parlamentare permanente dell'emigrazione, abbia dato invece personali ed arbitrarie interpretazioni, impedendo a chi gode di doppia cittadinanza di andare a votare; questo è un controsenso ed è un errore assai grave perché possono andare a votare quanti facciano la dichiarazione sostitutiva di avere iniziato le pratiche per ottenere la cittadinanza mentre il Calvetta vorrebbe impedire l'esercizio del voto a quanti abbiano già la cittadinanza italiana. Il Calvetta, confondendo l'accordo italo-argentino con il quale si sospende la cittadinanza italiana, ma non la si cancella nei rapporti internazionali, con quanto invece è previsto nelle elezioni dei COMITES che costituiscono una problematica esclusivamente italiana, ha violato gravemente i diritti dei nostri connazionali ostacolando la loro partecipazione alle votazioni;

inoltre perché, nonostante la sua opposizione, lo stesso consigliere Calvetta abbia disposto per la distribuzione di denaro in occasione delle elezioni COMITES, attraverso la pubblicità, per qualsiasi testata giornalistica o da lui ritenuta tale; con questo criterio illegittimo ha determinato pesanti sperequazioni con chiarissimi favoritismi, usando danaro dello Stato. Peraltro, contrariamente a quanto tanto diligentemente è stato fatto in passato dal Ministero, in spirito di stretta collaborazione con le associazioni nazionali d'emigrazione, anche con continue riunioni e costanti contatti, che hanno portato ad un migliore svolgimento delle elezioni dei

COEMIT, risolvendo centinaia di piccoli e grandi casi, per la disponibilità e la capacità dell'allora dirigente dell'unità operativa preposta, questa volta tutto ciò non è avvenuto; il consigliere Calvetta è l'oggetto misterioso che opera in semiclandestinità, tanto che i responsabili del servizio delle tribune politiche della RAI, completamente all'oscuro delle prossime elezioni dei COMITES, hanno dovuto faticare per rintracciarlo al fine di averne notizie;

alla luce di quanto esposto, oltre alle valutazioni sull'operato del consigliere Calvetta, se non si ritenga, di fronte a tali clamorosi fatti, ad avviso dell'interrogante espressione di illegalità, favoritismo, clientelismo e malcostume, di intervenire immediatamente onde ristabilire la legalità, per ridare fiducia agli italiani all'estero accertando tutte le responsabilità anche penali nei casi denunciati, e dando disposizioni precise, puntuali e univoche nell'interpretazione della legge per favorire e non per ostacolare la partecipazione al voto.

(4-25710)

RISPOSTA. — *In merito alle schede di votazione per le elezioni dei COMITES, stampate in un primo tempo con il simbolo dello scudo crociato privo del cerchio previsto dal fac-simile di cui alla legge 16 agosto 1986, n. 530, il consolato generale a Buenos Aires ha provveduto tempestivamente a correggere la scheda prevedendo il cerchio anche per lo scudo crociato.*

Relativamente alla candidatura della signora Grazia Caruso, impiegata consolare con contratto temporaneo, nella lista PSI-Unità Socialista nella circoscrizione consolare di Colonia, questo ministero ha ritenuto di non contrastare la decisione del comitato elettorale circoscrizionale di Colonia, che aveva ritenuto di mantenere la candidatura della predetta, in considerazione del fatto che il contratto temporaneo di tre mesi della Caruso sarebbe venuto a scadenza il 15 giugno prossimo venturo, e cioè ad una data precedente all'insediamento del COMITES.

Il problema della stampa del materiale elettorale per il consolato generale di Francoforte è stato sollevato nella prima riunione

dei relativo CEC il 22 aprile scorso. Alcuni membri del comitato (rappresentanti della lista n. 5 - Solidarietà) avevano espresso dubbi sulla opportunità del ricorso alla tipografia italiana di cui si avvale normalmente il consolato generale in questione, la DI.MA. ITALDRUCK, uno dei titolari della quale, signor Giuseppe Di Martino, risultava candidato nella lista n. 2 - Italiani in Germania. In particolare, si sosteneva che la disponibilità di materiale elettorale potesse avvantaggiare la lista nella quale il tipografo era candidato, con conseguenti dubbi ed incertezze sulla imparzialità e regolarità delle elezioni. In tale occasione, il collegio aveva quindi votato una mozione di non opportunità. Dopo il ritiro della candidatura del signor Di Martino in data 26 aprile 1991, il CEC aveva nuovamente esaminato il problema nella riunione del 2 maggio 1991 ed aveva ritenuto superato il problema di opportunità. Con votazione espressa, il comitato approvava quindi una nuova mozione con la quale si affermava la possibilità di utilizzare la tipografia DI.MA., data l'urgenza di provvedere alla stampa del materiale elettorale.

Il consolato generale, tuttavia, teneva ugualmente conto dei dubbi che permanevano nell'ambito del comitato ed affidava il materiale di cui all'articolo 10 delle norme regolamentari di esecuzione (manifesti con liste candidati, schede di votazione) ad altre tipografie locali.

La DI.MA. ITALDRUCK ha quindi stampato altri testi, quali cartoline voto, buste, moduli di dichiarazione sostitutiva ed altro, aventi carattere del tutto uniforme e neutro, privi di elementi informativi sul procedimento elettorale.

Con riferimento all'ammissione al voto delle persone che si trovassero in una situazione non univoca circa la cittadinanza posseduta, questo ministero ha dato le seguenti istruzioni:

a) *i figli di cittadini italiani devono essere considerati italiani e quindi devono essere ammessi ai voto;*

b) *le persone che hanno chiesto di riacquistare la cittadinanza italiana devono essere considerate italiane nel momento in*

cui la relativa pratica è stata perfezionata presso l'ufficio consolare, non avendo la trascrizione che valore dichiarativo: le persone in queste condizioni devono essere ammesse al voto;

c) con riferimento, in particolare, all'accordo italo-argentino sulla cittadinanza, le persone che si avvalgono delle relative disposizioni sono sottoposte alla legislazione del paese che ha concesso la nuova cittadinanza. Di conseguenza l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica ed il rilascio dei passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociali e del lavoro sono regolati dalla legge di tale paese, mentre sono sospesi con riferimento alla cittadinanza « dormiente » dell'altro paese. Le persone che si trovino in queste condizioni, che si ritiene siano un numero esiguo, non sono elettori secondo la legge italiana, alla quale la normativa per le elezioni COMITES fa espresso riferimento.

Infatti la relativa legge prevede che hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge del 1988 n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti « Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali », appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la pubblicità per le elezioni COMITES, questo ministero ha predisposto un accordo con le associazioni nazionali dell'emigrazione per l'affitto di spazi pubblicitari sulle loro pubblicazioni, stampate in Italia ma distribuite all'estero. Il costo di detta operazione è stato calcolato sia in base al numero delle testate pubblicate da ciascuna associazione sia in base al numero delle pagine dedicate alla predetta pubblicità.

L'unità COMITES, interpellata da un responsabile di Tribuna Politica nella seconda metà dell'aprile scorso, ha fornito al predetto ogni materiale utile sulla istituzione e l'elezione dei COMITES.

Sulla base dei suesposti elementi non si ritiene che abbiano fondamento i rilievi formulati nei confronti del responsabile dello ufficio COMITES del Ministero degli affari esteri che ha agito, nell'ambito delle competenze del suo ufficio, in conformità alle direttive ricevute.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.